SVPPLIMENTO ALLA STORIA
DEL
GOVERNO
DI
VENEZIA,

Del Signor

AMELOTTO della HOUSSAIA.

IN COLONIA,
Appresso PIETRO del MARTELLO.
M. DC. LXXXI.

AVVISO
Al
LETTORE.

AVendo parlato in alcuni luoghi della mia Storia della potenza de' Prencipi secolari, e delle discordie della Republica di Venezia co' Papi, hò stimato di render servizio al publico, se gli davo una relazione della discordia avuta da questa Signoria con Paolo V. per la difesa della sua autorità; Con i due trattatelli publicati da' Dottori di Venezia; col Monitorio di quel Papa contro il Senato, e la protestazione del Senato contro tal monitorio, e la lettera circolare scritta alle Città del suo Stato. Cose tutte stimate degne della curiosità delle persone Onorate, e che stimo riuscir anno più grate quanto che difendono la causa Commune di tutti li Prencipi contro le pretensioni, ed

imprese della giuridizione della Corte di Roma.

La relazione della contesa è un compendio della Storia fattane da Frà Paolo, nella quale vi si troveranno molte particolarità curiose, ch'egli non hà mai detto, e che hò tratto da alcune altre storie, ed in particolare da quella del Senatore Andrea Morosini. Il che mi fà persuadere, che il lettore potrà avere qualche piacere leggendola, e che non sembrera una fatica inutile à chi vorrà sapere esattamente tutto il suco di questo affare sì celebre, che tenne à bada in que' tempi i maggiori Prencipi dell' Europa.

RELAZIONE

RELAZIONE

Della

DISCORDIA

Di

PAPA PAOLO V.

e della REPUBLICA

di VENEZIA.

LE prime cure di Papa Paolo V. nel ſuo Ponteficato furono applicate ad eſaminare, ed à trovar' à dire à tutte le leggi de' Prencipi ſecolari, de' quali egli voleva (diceva egli) mortificare la preſunzione ed abbattere la potenza. Mà come temeva i Rè, contro quali ſapeva che non gli ſarebbe agevole d'eſeguire i ſuoi diſegni, cominciò colle Republiche, ſtimate da lui più pieghivoli per ridurle à ſegno, già che non venivano compoſte che di per-

ſone private, che ſi potevano, per quanto gli pareva, diſunire ſenza ſtento, ò co'l' impaurirli con minaccie, ò coll' allettarli con promeſſe. Fece dunque la pruova ſulla Republicherta di Lucca coll' occaſione d'un' Editto da eſſa fatto contr' alcuni de' ſuoi Cittadini, che avevano mutato Religione, e ſi erano ritirati appo i Proteſtanti; Inibendo à tutti i ſuoi ſoggetti d'avere con eſſi commercio veruno. A' che trovò il Papa à dire, allegando per ragione che queſta Signoria, ned altro Prencipe ſecolare aveva potere di fare ordini ſimili in materia di Religione; e che per conſeguenza voleva che l'Editto de' Luccheſi quantunque buono, e giuſto foſſe ſcancellato ne' Regiſtri; e che di ſua autorità Papale ne farebbe un ſimile per ſupplirvi. Poco doppo egli chieſe un' altra rivocazione d'ordine di detta Republica, che portava che le lettere eſecutorie mandate dalle Camera Apoſtolica non potrebbero per l'avenire eſſe. e poſte ad eſecuzione

1605.

cuzione

cuzione che non fossero state visitate da' Magistrati, à fine d'evitare con tal mezo le turbolenze sofferte per lo passato dallo stato. 1605.

Attaccò poi il Papa la Republica di Genoua, che aveva fatto due decreti, uno per la revisione de' Conti d'alcuni Amministratori di Confraternità laiche per malversazione, l'altro vietando a' Confratelli di certa Congregazione secolare stabilità ne' Giesuiti, di continuare le loro ragunanze. Il che era stato fatto da questa Signoria per rompere gl' intrichi, e disegni di que' Confratelli, che avevano trà essi giurato di non favorire, che i loro compagni nell' elezione de' Magistrati. Disse il Papa che tai decreti erano contro la libertà Ecclesiastica, e che così intendeva, che fossero rivocati; ò che fulminerebbe le sue censure. I Genovesi rivocarono subito il primo, e si scusarono per lo secondo dicendo esser' importante al ben publico d'impedire una ragunanza illecita che sotto pretesto di pietà aspirava

1605. alla rovina dello Stato. Mà il Papa in vece d'esserne sodisfatto, s'irò molto contr'essi, e fece stampare un Monitorio, che minacciò di publicare senza dilazione, se non gli si dava tutta la sodisfazione che voleva. Di maniera che questa Republica si soppose a' voleri Papali; alla solicitazione de' Cardinali suoi soggetti; che ebbero in questo maggior cura di piacere al Papa per il loro interesse proprio, che di servire la loro Patria, com'erano tenuti.

Insuperbito Paolo V da questo successo, non dubito più di riportare una vittoria simile da' Veneziani, co'quali in quel tempo era in contesa per la prigionia d'un Canonico di Vicenza, e d'un' Abbate di Nervesia, che voleva che il Senato mettesse nelle mani del suo Nuncio, dicendo al Cavagliere Nani Ambasciatore di Venezia, che non tolerarebbe mai che fossero gli Ecclesiastici giudicati da' secolari, sendo questo contro gli ordini del Concilio.

Si duolse alcuni giorni doppo

collo stesso Ambasciatore di due decreti del Senato, uno dell' anno 1603. che vietava di fabricar Chiese senza sua licenza, e l'altro del 1605. fatto per impedire l'aglienazione de' beni secolari agli Ecclesiastici, dichiarandosi, che voleva che il Senato rivocasse questi decreti senza litigio, che trovarebbe altrimente i mezi di farsi ubbidire. A' che aggiugneva ch'egli era Papa per sostenere la giuridizione Ecclesiastica, e che si stimarebbe fortunato di spargere per questo il suo sangue. E quantunque l'Ambasciatore gli rappresentasse, che il diritto di giudicare gli Ecclesiastici in cose secolari, era fondato sulla potenza naturale del Sovrano, e sù l'uso stabilito, e non contestato da mille anni. Che la legge di non aglienar' i beni secolari agli Ecclesiastici non era stata solamente à Venezia, mà altresi in molte altre Città dello Stato, e che per le altre egli era giusto, che sieguissero l'esempio, e l'uso della Città dominante. Oltre che

1605.

Andrea Morosini st. di Venezia l. 17.

1605. tal legge era neceſſaria aſſoluta-
mente per la conſervazione delle
forze della Republica.

Riſpoſe il Papa, che tai ragioni
non volevano un frullo; che tal' uſo
era tanto peggiore quanto più in-
veterato; Che la legge dell' aglie-
natione non poteva ſoſſiſtere, come
ned anche quelle del 1536. ſovra che
era fondata, ſendo ambedue nulle,
contro i Canoni, ſcandaloſe, e fa-
cendo gli Eccleſiaſtici di peggior
condizione, che le perſone infami:
Che avendo la Republica ſteſſa tal
legge in tutte le Città dello Stato,
la quale non doveva valere che nel-
la Città, e lo ſtretto di Venezia, ſe-
condo il decreto di Paolo III. era
ſcaduta de' ſuoi privilegi per avere
trapaſſato i limiti della conceſſione:
Che per il decreto di non poter' edi-
ficar Chieſe ſenza licenza del Sena-
to, puzzava d'Ereſia. In fine pro-
poſe l'eſempio de' Genoveſi che a-
vevano ubbidito, dicendo all' Am-
baſciatore. Imitate la penitenza
loro. Replicò il Nani che il caſo

delle due Republiche era molto 1605.
differente; che tutti gli ordini della ſua Patria erano neceſſari per il buon governo: Che molti Papi, ch'erano ſtati Inquiſitori, ò Nonci à Venezia, gli avevano eſaminati bene, ed indi mai diſapprovati: Che Siſto IV, Innocenzo VIII, Aleſſandro VI, Clemente VII, e Paolo III. avevano non ſolamente appruovati colle loro bolle, mà lodati ancora gli ordini Veneziani, come Canonici: Che quanto aveva il Senato fatto circa l'acquiſizione degl'i Eccleſiaſtici, ſi praticava in Francia, Portogallo, Germania, e Polonia: Che anche Clemente VIII, vedendo che la Chieſa della Madonna di Loreto s'arrichiva, e creſceua ogni giorno co' doni d'ogni ſorte di perſone, aveva impedito, che non acquiſtaſſe nuovi fondi, e non ſi ſtendeſſe di più.

Riſpoſe à ciò incontinente il Papa, che ſendo Clemente, Papa, e Prencipe temporale, aveva un potere più ampio che i Prencipi ſecola-

1605. ri; e che per quanto aveva ordinato come Prencipe, verso la Casa di Loreto, aveva ottenuto tal potere da se stesso, come Papa: Che se vi erano altrove simili leggi contro gli Ecclesiastici, erano state fatte coll' autorità de' Papi; e che se quelle dell' aglienazione de' beni, e della fabrica delle Chiese, di che si trattava, erano necessarie, era pronto di farle à loro favore, quando il Senato gliene avrebbe fatto conoscere la necessità. Che fin' all'ora aveva fatto il dovere di Padre, mà che doppo farebbe l'ufficio di Giudice, se non gli si ubbidiva nel tempo prefisso nei breve esortatorio, che mandarebbe alla sua Republica. Il Nani priegò il Papa di non precipitar niente, e di voler' aspettare la risposta del Senato, al quale andava à scrivere le intenzioni di sua Santità.

La Risposta fù che non poteva la Signoria rendere i prigionieri detenuti giustamente, nè revocare le leggi da essa fatte per il bene de' suoi soggetti; e ch'essa era risoluta

di difendere la libertà naturale datale da Dio, e conservata da' suoi Antenati per molti secoli. 1605.

Intesasi dal Papa tal risoluzione del Senato per mezo del suo Nuncio, e del Cavaglier Nani, fece spedire due Brevi datati di 10. Decmbre 1605. diretti al Doge Marino Grimani, ed al Senato di Venezia, che mandò lo stesso giorno al suo Nuncio per presentarli, non ostanti le rimostranze fattegli da' i Cardinali Baronio, e del Perrone per frastornarlo d'un'intrapresa sì malagevole, e perigliosa.

Mentre erano i Brevi in istrada, il Senato nominò per Ambasciatore straordinario à Roma il Procuratore Leonardo Donato, Senatore venerabile per la sua età, e molto grato alla Corte Romana, dov'era stato già Ambasciatore per sette fiate, affinche coll' Ambasciata di tal persona, il Papa conoscesse che il Senato non lo sprezzava punto, come egli si era imaginato; mà al contrario portava tutta la riverenza,

1605. che doveva adesso, ed alla santa sede.
Il che portò il Nuncio di sovra sedere la presentazione del Breve, che ricevette un giorno doppo tal' elezione, e d'aspettare nuovo ordine del Papa; stimando in se stesso che questa sommissione del Senato ammollirebbe la durezza del suo Padrone, e suscitarebbe in esso i sentimenti d'un buon Padre. Mà restò deluso nel suo pensiero; sendo che il Papa s'irò molto contro di lui per aver' interposto il suo giudicio nell' esecuzione de' suoi ordini, e gli spedì un Corriere con commando espresso di presentare i suoi Brevi immediatamente doppo aver ricevuto le sue lettere. Si che avendole il Nuncio ricevute la notte di Natale, andò la mattina seguente giorno di festa, al Palazzo, dove diede le lettere a' Consiglieri ragunati per assistere alla messa di Terza; posciache il Doge Grimani era all'estremo, e morì la notte seguente. Dissero que' Signori al Nuncio, che si stupivano molto, che avesse pigliato tal gior-

no, che è un giorno di allegrezza, e di salute per tutta la Cristianità per portar loro minaccie, e censure della santa Sede. Questo Prelato si scusò sulla necessità d'ubbidire, e gli esortò di volere sodisfare sua Santità. I Brevi frà tanto non furono aperti per la morte del Doge, che morì la notte dello stesso giorno, come hò detto, non avendo i Savi Grandi stimato à proposito di trattare questo negozio che doppo l'elezione del suo successore.

Ordinò il Papa al suo Nuncio d'opporsi à questa elezione col dichiarare alli 41 Elettori, che sarebbe nulla, come fatta da persone scommunicate. Mà non puotè mai questo Prelato ottenere udienza, scusandosi la Signoria sull' uso che aveva di non darne alcuna nell' interregno. E come aveva volontà di fare le protestazione secondo l'ordine del Papa, ne fù impedito da alcuni Vescovi suoi Amici, che gli rimostrorno, che tal' intrapresa era odiosa, e pericolosa, e che mol-

1605. to lungi di suscitare qualche turbolenza nella Città contro il Senato, suscitarebbe il Popolo à sostenere con maggior calore la dignità publica, ed inasprirebbe gli animi contro la Corte di Roma. Oltre che facendo tal tentativa, era un confondere lo spirituale col temporale.

1606. Li 10. Genaro 1606. Fù Leonardo Donati, già nominato per l'Ambasciata straordinaria di Roma, eletto Doge, e quantunque si fosse il Nuncio astenuto di felicitarlo, come avevano fatto tutti gli Ambasciadori de' Prencipi, non lasciò però di dar contezza della sua elezione al Papa, che ricevè la sua lettera per le mani del Cavaglier Nani, e vi rispose civilmente, non ostanti i rumori corsi, che il Papa non voleva punto riconoscere il nuovo Doge.

Cominciò questo Prencipe le funzioni della sua dignità coll'apertura de' Brevi del Papa, che si duoleva perche aveva il Senato steso le proibizioni della fabrica delle Chie-

se, e dell' aglienazione de' beni secolari agli Ecclesiastici senza sua licenza in tutti li luoghi del suo Stato; dicendo che tai leggi erano contrarie alla libertà Ecclesiastica, tendevano alla dannazione delle Anime, e come tali erano nulle, ed invalide; Che dovesse il Senato annullarle, e rivocarle con prestezza, à mancanza di che si servirebbe de' rimedi, che stimarebbe convenienti. Vi aggiugneva, che non tolerarebbe mai, che fosse l'Autorità della Santa Sede offesa, nè la Libertà Ecclesiastica violata, ned i sagri Canoni negletti, ned i diritti delle Chiese, ed i privilegi degli Ecclesiastici sminuiti, od aboliti: Che non voleva usurpare niente contro l'Autorità secolare, mà che altresì non soffrirebbe che s'intraprendesse contro la sua. E che in fine se la Republica si metteva al suo dovere, gli si levarebbe un gran torbido d'animo, che aveva per essa.

Doppo avere pigliati i pareri de' più famosi Dottori d'Italia il Senato

1606. rispose in sostanza: Ch'eglino avevano ricevuto con sommo dolore le doglianze, che sua Santità faceva delle loro leggi, come contrarie all' autorità della Santa Sede, quantunque giamai disappruovate da' suoi Predecessori. Che avevano fatto esaminare tutte le loro leggi, vecchie, e nuove, senza che vi si fosse trovato niente contro l'autorità del Papa, nè che fosse fuori de' limiti del potere legitimo d'un Prencipe sovrano, al quale tocca di badare che non s'introduchino persone incognite, nè sedizione ne' suoi Stati, nè che vi si faccino edifici nuocevoli alla sicurezza publica. Che per la legge di non aglienare in perpetuo i beni de' Laici agli Ecclesiastici, era una cosa semplicemente temporale e che per conseguenza non avevano fatto niente contro i Canoni: Che se i Papi ânno potuto vietare agli Ecclesiastici di non aglienare alli secolari i beni delle Chiese senza la loro licenza, non sono i Prencipi in minor diritto di vie-

tare a' loro ſoggetti l'aglienazione 1606.
de' beni ſecolari agli Eccleſiaſtici
ſenza loro licenza: Che non perdendo d'altrove gli Eccleſiaſtici
niente di quello ſi deve loro, già che
ne ricevono il prezzo equivalente
all' immobile, non avevano motivo
di dolerſene: Che così ſtimavano di
non eſſer' incorſi nelle Cenſure Apoſtoliche, ſtando che i Prencipi ſecolari ânno da Dio il potere di far
leggi, come ſtimano, ſul temporale,
e che non ſi trattava ſemplicemente
che di queſto nella conteſa, che avevano con ſua Santità, che priegavano di conſiderare, che la rivocazione, che domandava, roverſciava i
fondamenti dello Stato loro.

Leggendo il Papa queſta riſpoſta,
ſi commoſſe orribilmente: Diſſe che
i Monitori non volevano replica, e
che quella del Senato era frivola:
che voleva eſſer' ubbidito, perche
il ſuo emergente era quello di Dio,
contro il quale le porte d'Inferno
non prevalerebbbero mai: Doppo
aver gettato il ſuo fuoco, ripigliò

1606. tranquillità, e parlò qualche tempo all' Ambasciadore di Venezia in modo, che pareva aver volontà di venire à qualche aggiustamento, dicendo, che se il Senato rendeva il Canonico di Vicenza al suo Nuncio, abbandonarebbe à suo favore l'Abbate di Nervesia al Magistrato secolare; mà che voleva che ciò si facesse con prestezza, perche odiava la dilazione, e che se lo sodisfavano trà quindeci giorni, non intorbidarebbe punto la Republica nel suo Pontificato, di che l'Ambasciadore diede contezza al Senato con un corriere à posta. Parlò il Nuncio in tal conformità nel Collegio, che se si rendeva il Canonico, sua Santità farebbe nell' avenire al Senato grazie maggiori, che non aveva fatto uno de' suoi Predecessori ad alcun Prencipe. Questo temperamento di rigore fù pigliato per un' apertura di pace; mà per assicurarsi meglio delle intenzioni del Papa, Luigi Bragadino uno de' Savi grandi domandò al Nuncio, se sendogli ri-

messo il Canonico; restarebbe il Papa contento. Rispose il Nuncio scaltramente, che sua Santità sarebbe contento totalmente, se il Senato gli voleva dare la sodisfazione totale. Da che si scuoprì la scaltrezza del Papa, che era di farsi rendere il Canonico, e farsene poi un diritto per ottenere tutto il rimanente. Il Senato frà tanto fece partire il Cavagliere Pietro Duodo suo Ambasciadore straordinario per Roma in vece del Donato, per non lasciar dissipare le buone disposizioni, nelle quali si credeva, che il Papa fosse. Mà sua Santità ritornò al suo cattivo umore, e disse un giorno aspramente al Cavaglier Nani; Che il Vostro Collega non venghi per dirmi ragioni, posciache voi me ne avete detto abbastanza.

1606. *A. Morosini ibidem.*

Li 25. Febraro due giorno doppo la partenza del Duodo, il Nuncio presentò al Collegio l'altro Breve concernente il Canonico, e l'Abbate (sendo che s'era ingannato il giorno di Natale col presentare il *Du*

1606. plicata del breve circa le due leggi in vece di questo) Il che parve tanto più strano al Doge, quanto che questo Breve s'indirizzava à Marino Grimani suo Predecessore: Il tenore era, che aveva saputo, che il Senato teneva prigioneri Scipione Saraceno Canonico di Vicenza, e l'Abbate di Nervesia, pretendendo d'averlo potuto fare in virtù di qualche privilegio della Santa Sede, e dell'uso antico di giudicare gli Ecclesiastici, mà che sendo quest'uso contrario a' Canoni, ed alla libertà Ecclesiastica, era suo ufficio d'avvertirli che tal'uso non serviva loro di niente, per esser contrario alle Costituzioni Canoniche: Che se la Signoria aveva ottenuto qualche privilegio da suoi Predecessori, che lo dovesse mostrare per essere esaminato della Chiesa Romana; Ch'ella era uscita da' limiti della giuridizione concessale, ed in conseguenza scaduta da' suoi privilegi: Che così commandava loro sotto pena di scommunica di rimettere tosto il

Canonico, e l'Abbate nelle mani 1606.
del suo Nuncio, che gli gastigarebbe
secondo l'enormità de' loro falli:
Che se il Magistrato secolare aveva
fatto qualche proceditura contro
d'essi, egli le annullava, e dichiarava nulle; e che in fine se non gli sì
ubbidiva con prestezza, si servirebbe de' mezi propri per costrignervi
la Signoria.

Fece altresì il Senato esaminare
questa questione da' più periti Dottori di Venezia, e dello Stato, e col
loro parere rispose al Papa, che era
loro un gran motivo di spiacere il
vedere crescere ogni giorno le loro
cose con esso lui: Che la domanda,
che sua Santità faceva del Canonico, e dell' Abbate tendeva à levar
loro il potere di gastigar' i delitti,
che i loro Antenati avevano esercitato dalla fondazione della loro
Città coll' approbazione de' sommi
Pontefici, e ch'essi avevano continuato d'esercitare colla moderazione, che si ricerca, e senz' uscire mai
da' limiti d'un potere legitimo; Che

1606. per conseguenza le minaccie di sua Santità non avevano luogo, e che si persuadevano, che avendovi ella pensato meglio, pigliarebbe in buona parte, quanto avevano fatto per onore di Dio, e la conservazione del riposo publico.

Il Cavaglier Nani presentò queste lettere al Papa, mà non la volle leggere in sua presenza, come la precedente, dicendo solamente che darebbe udienza all' Ambasciatore straordinario, e duolendosi che tardava bene à venire.

Arrivò quest' Ambasciatore à Roma sul fine di Marzo, ed il Papa nella sua prima udienza senz' ascoltare i suoi complimenti secondo l'uso, lo pose sulla loro contesa, e doppo averlo udito, gli ripose che il Nani gli aveva detto lo stesso, mà che tutto ciò non valeva niente, e che voleva esser' ubbidito. Il ministro rispose con modestia che mandarebbe à Venezia la risoluzione di sua Santità. A' che egli accondescese col calcular' il tempo, nel quale potrebbe

trebbe aver risposta del Senato, e minacciando doppo ciò che non aspettarebbe un' istante. In un' altra udienza il Papa gli disse che si diceva publicamente in Venezia, che non gli si voleva dare sodisfazione veruna, mà che cominciava à lassarsi: Che il Senato non intendeva punto le materie, delle quali si trattava, e che i Dottori, che avevano consultato andarebbero alla scuola di quei di Roma: Disse di poi a' Cardinali di Verona, e Vicenza, * che darebbe ancora un termine di 24. giorni a' Veneziani, affinche venissero à resipiscenza. E sovra quanto que' Cardinali gli rappresentarono il torto che si farebbe, se le armi spirituali venivano sprezzate, disse che adoprarebbe le temporali.

1606.

* *Agostino Valieri e Giovanni del fino Nob. Ven.*

In questo mentre fece stampare un Monitorio che aveva composto egli stesso, e lo publicò li 17. d'Aprile doppo aver pigliato i Voti da' Cardinali, che si trovarono nel Concistoro nel numero di 41. e dissero quasi tutti il loro parere col levare

1606. la beretta, gli uni per timore di spiacere al Papa, gli altri per interesse, ò per odio contro i Veneziani. Il Cardinal d'Ascoli fece solamente cenno colla testa senza dire una minima parola. Il Cardinal Sauli disse che il rigore li ricondurebbe al loro dovere, e che si era aspettato troppo. Il Card. Giustiniani aggiunse, che l'aspettare di più sarebbe un nodrirli nel peccato. Il Card. Zapata disse che non si poteva adoprar troppo rigore contro una Republica, sotto la cui dominazione gli Ecclesiastici erano di peggior condizione che gl' Israeliti sotto Faraone, come si è detto altrove. Il Colonna che era un pezzo che S.S. aspettava la loro penitenza, che poiche erano indurati, era d' uopo ricorrere alla sua severità, che era l'unico mezo di ridurli all' ubbidienza. Il Card. Baronio, che biasimava avanti l'empito del Papa, e diceva al Cavaglier Nani, che la libertà, e la salute dell' Italia dipendeva dalla buona intelligenza de'

Papi, e di questa Republica, cambiò di tuono, e aggiunse a' pareri di tutti gli altri, dicendo che il Ministero di S.Pietro hà due funzioni; una di pascere; *Pasce oves meas*, l'altra d'uccidere, *occide*, *&* *manduca*: Che quando si aveva à fare con pecore, bisognava pascerle, mà che quando si aveva à fare co' Leoni, e bestie feroci, bisognava ucciderle, e poi apostrofando il Papa lo comparò con Gregorio VII. ed Alessandro III. ambidue di Siena come lui, de' quali uno mise alla ragione Arrigo IV. Imperatore, e l'altro l'Imperatore Federico Barbarossa, e disse che era à sua S. che venivano dirette queste parole della Scrittura, *posui te in columnam ferream, & murum aheneum*: Conchiudendo che S. S. era la pietra Angolare della Chiesa, contro la quale si spezzarebbe tutta l'ostinazione de' Savi del mondo. Il Card. Valieri disse che sarebbe bene di non andar con tanta celerità contro una Republica, sì benemerita della santa Sede, e che con un

1606. *Sent. Card. Bar. super excom. Ven.* *Ioah.* 21. *Act. Ap.* 10.

1606. poco di tempo potevansi mutare gli animi, conchiudendo con questo verso, che indirizzava al Papa: *Differ, habent parva, commoda magna mora.*

Mà la sua rimostranza non fece impressione veruna nell' animo del Papa già corrotto dalle adulazioni degli altri. Così sendo finito il Concistoro, si affisse per Roma il Monitorio, la cui copia è in fine di questa relazione.

Sendo la nuova di tal publicazione arrivata a' Venezia, si trattò nel Pregadi, se si richiamarebbero gli Ambasciatori, ch'erano à Roma. Gli uni furono di parere di sì, dicendo che la Republica non ve ce ne poteva più tenere con onore, doppo aver ricevuto un' ingiuria tanto grave, Gli altri dissero, che il richiamarli era un rompere ogni commercio, e levar' ogni speranza d'aggiustamento. Il Senato pigliò una strada di mezo, chi fù di richiamare lo straordinario per dimostrar rissentimento, e lasciar l'ordinario per

mostrare il rispetto verso la santa Sede, e tener sempre aperta una porta alla negoziazione. Commandò poi a' tutti li Prelati, Vicari Generali, ed altri Ecclesiastici di non fare, nè lasciare publicare, od affiggere in alcun luogo tal Monitorio, ned alcun altro breve mandato da Roma, ed a' tutti quegli de' suoi soggetti, che avrebbero copie del Monitorio di portarle a' Magistrati, e Governatori delle Città. A' che ogn'uno ubbidì puntualmēte, e con ogni dimostrazione imaginevole di zelo per la difesa della publica libertà.

1606.

Il Cavaglier Duodo frà tanto pigliò accommiato dal Papa, che lo trattò molto civilmente, e gli disse che non aveva fatto niente, che la sua coscienza non lo costrignesse di fare. Che sendo le armi adoprate, spirituali, il suo procedere s'uniformava molto bene coll' Amor Paterno, che aveva sempre avuto per la sua Republica.

Li 28. Aprile. Il Nuncio disse all'

1606. Udienza, che per poco, che la Signoria volesse cedere, sarebbe agevole d'aggiustar tutto, ed offrì la sua mediazione appo il Papa. Il Doge gli rispose che S. S. non sapeva ancora come si governava il mondo: Che non vi era alcuna persona di giudicio, che non istimasse ingiusto il suo Monitorio: Che non aveva considerato in qual pericolo metteva la santa Sede, se la loro Republica veniva à disunirsi dal Papa, che però rimarebbero sempre nell' ubbidienza della Chiesa, e che in fine non era ad essi, a' quali bisognava parlar di pace, mà al Papa che la intorbidava.

In questo mentre si trattò se si doveva rispondere al Monitorio. Vi furono Senatori, che proposero il rimedio dell' appellazione, praticato in ogni tempo da' Prencipi, e Republiche; mà avendo gli altri rimostrato, che come l'appellazione si faceva per un' ingiustizia, che aveva qualche colore di ragione, non era d'uopo servirsene per que-

sto Monitorio, le cui nullità erano 1606. manifeste, si contentò il Senato di far publicare in tutte le Città del suo Stato la protestazione, e la lettera circolare, le cui copie sono quì sotto.

Avendo inteso il Papa la nuova della protestazione commandò al suo Nuncio di partire da Venezia, e mandò un Vescovo al Cavaglier Nani Ambasciatore ordinario della Republica per congedarlo.

La partenza del Nuncio fù seguita da quella de' Giesuiti, Capuccini, Teatini, e Riformati di S.Francesco, che vollero osservare l'interdetto, mà di chi la maggior parte ebbe poi luogo di pentirsene, poscia che furono visti d'occhio cattivo ne' luoghi, dove si ritirarono; i quali trovandosi carichi di bocche, e senz' altra provisione di Roma; che d'indulgenze, si duolevano del Papa, e de' suoi nuovi ospiti.

Il Senato diede parte di quanto era passato à tutti gli Ambasciatori, e Residenti de' Prencipi, ch'erano

1606. all'ora à Venezia, come altresì a' tutti li ministri che teneva nelle Corti straniere, dichiarando che teneva invalide tutte le procediture fatte dal Papa, ed era risoluto di continuare nell'esercizio della Religione Catolica, e di difendersi.

Del resto il Monitorio del Papa non fece maggior' effetto contro i Veneziani nelle Corti de' Prencipi che à Venezia, dove tutte rimanne quieto senza spargere una goccia di sangue.

In Polonia avendo i Francescani di Cracovia scacciato dalla loro Chiesa due Gentiluomini di Luigi Foscarini Ambasciatore di Venezia per far piacere al Nuncio del Papa, que' Religiosi furono tenuti di chiederne perdono all' Ambasciatore, ed invitarlo la matina seguente ad una Messa solenne celebrata alla vista di tutto il Popolo. Ed il Rè Sigismondo molto lungi d'acconsentire alle istanze fattegli dal Nuncio per publicazione del Monitorio ne' suoi Stati, dichiarò che la causa del-

la Republica era commune col suo 1606.
Regno, dov' erano simili leggi, e ne
fece dar copia al Foscarini.

A' Viena tutti li Ministri Imperia-
li, eccettuato il Gran Cancegliere,
ed il Gran Mareschiallo, ch'erano
nemici pezzo fà de' Veneziani, bia-
simarono il procedere del Papa, e
dissero che per tutta la Germania si
osservavano simili statuti. Ed il
giorno del *Corpus Domini* Francesco
Soranzo Ambasciatore di Venezia
assistè alla processione solenne, à ma-
l grado de' Giesuiti, che glielo vo-
levano impedire, e dello stesso Nun-
cio, che finse d'esser' ammalato per
non vedere trionfare Venezia. Oltre
ciò il Conte di Cantecroi Amba-
sciatore dell' Imperadore si trovò
sempre alle Cappelle, ed alle Proces-
sioni col Doge, e colla Signoria.

In Francia il Nuncio Barberino
domandò con grand' istanze che
l'Ambasciadore della Republica
(Pietro Priuli) fosse escluso dalle
Chiese: mà non puotè spuntar nien-
te nell' animo del Rè, che oltre la

1606. tenerezza, che aveva per i Veneziani, conosceva à giusto la giustizia della loro Causa.

In Ispagna i pareri furono divisi. Gli uni stimavano, ch'era d'uopo fomentare la contesa trà il Papa e Venezia, sendo che era un mezo al Rè Catoli o d'aumentare la sua potenza in Italia; e d'opprimere la libertà degli altri Prencipi, mentre che Roma, e la Republica, capaci sole d'impedirlo colla loro unione, sarebbero occupate co'le loro divisioni particolari. Gli altri dicevano, che era l'interesse del loro Rè di non soffrire, che fosse intorbidata la pace d'Italia, maggiormente che S.M. che ne possiedeva la miglior parte, correva maggior rischio ella sola, che tutte le altre assieme. Che è la ragione, perche Filippo II. aveva per massima di tener sempre in riposo questa Provincia, dove diceva che la Monarchia di Spagna aveva molto à perdere, e molti nemici, che desiavano la sua perdita. Mà come il Conseglio di Madrid credè che il

Rè sarebbe sempre in potere d'impedire la guerra, se questi due Prencipi venivano à questo estremo, e che frà tanto poteva trarre utilità da queste dissensioni, ò coll' aumentare la sua propria giuridizione, se Venezia superava il Papa, ò collo sminuire la grandezza di questa Republica, se il Papa aveva l'avvantaggio, lasciò fare, e l'uno, e l'altro, senz' ordinar niente al Marchese di Villenas Ambasciatore à Roma, il quale pretendendo un capello di Cardinale per suo fratello, ebbe così luogo di lusingare il Papa nelle sue pretensioni. Frà tanto quantunque il Nuncio chiedesse che l'Ambasciatore di Venezia fosse dichiarato scommunicato in tutte le Chiese, e protestasse, che se veniva in Capella col Rè, farebbe cessare l'Ufficio Divino, fù conchiuso in una ragunanza di Teologi, che si tenne in casa del Cardinale di Toledo, d'ammettere questo ministro à tutte le Ceremonie, come dinanzi, à mal grado di tutte le istanze de' Giesuiti, che fu-

1606. rono soli à dire il loro parere contro la Republica, e di tutti gli uffici cattivi de' Genovesi, che avendo ceduto con viltà al Papa, risguardavano con invidia la costanza, colla quale i Veneziani gli resistevano, e difendevano la loro libertà, e la loro independenza. Aggiugnisi à ciò, che il Duca di Lerma primo Ministro di Spagna, quantunque parziale del Papa, che ne' suoi Brevi lo trattava d'Eccellenza (cosa straordinaria,) e lo chiamava la base della Corona di Spagna, e l'unico fondamento della Chiesa, non lasciò di confessare all' Ambasciatore di Venezia, che nel midollo la Republica sosteneva la ragione di tutti li Prencipi.

Il Duca di Savoia confessò parimente all' Ambasciatore di Venezia Pietro Contarini, che la Causa della Republica era quella di tutti li Potentati della Cristianità, e se poco doppo non volle amettere questo Ambasciatore in Capella, la sua azione, che era una vendetta per-

che il Senato non aveva trattato i suoi figliuoli d'Altezza, non poteva dedursi à conseguenza, che contro di lui stesso, che abbandonava in ciò il suo vero interesse, e quello di tutti li Prencipi. 1606.

Il Gran Duca di Toscana trattò con Roberto Lio Agente di Venezia, come all'ordinario.

Il Conte di Benevento Vice-Rè di Napoli trattò sempre nella stessa maniera col Residente di Venezia, Agostino Dolce, biasimando apertamente la precipitazione del Papa, ed appruovando le ragioni della Republica.

Il Conte di Fuentes Governatore di Milano trattò nello stesso modo, col Residente Antonio Paulucci.

In fine il Duca di Mantova, ed il Duca di Modena si dichiararono apertamente per i Veneziani. Sendosi il primo trovato ad una Predica del P. Luigi Gagliardi Giesuita, che pigliò l'ardire d'invettivare contro la protestazione del Senato, ed i costumi della Republica, gli com- *An: Morosini Hist l.17*

1606. mandò di ritirarsi dal suo Stato nel termine di sei ore. E nello stesso tempo ordinò al P. Luigi Mosca Francescano, che veniva à Mantoa inqualità di Commissario Apostolico di ritornarsene, e ciò alla prieghiera fatta gli dalla Republica.

In questo mentre il Papa si trovava molto imbarazzato, e mostrava con tutte le sue azioni, che avrebbe ben voluto ritrarsi da un si cattivo passo, ed aver qualche mezo di salvare le apparenze.

I Prencipi d'Italia, che sapevano la confusione, e la costernazione, dov'era per lo sprezzo, che si faceva del suo Monitorio, credettero ch'era tempo d'entrare in negoziato, ed ogn'uno à gara offrì alla Republica la sua mediazione per un'aggiustamento.

Il Duca di Mantoa scrisse al Senato ch'era pronto d'andare à Venezia, ed à Roma per impiegarvisi. Mà il Senato rispose, che doppo l'ingiuria ricevuta dal Papa, non poteva pigliare risoluzione veruna, che

S. S. non avesse levate le sue censure, 1606.
e rimesse le cose nello stato primiero.

L'Ambasciatore di Toscana avendo fatto le stesse offerte al Collegio di Venezia dalla parte del suo Padrone, il Doge gli rispose che la Republica si sentiva tenuta alla buona volontà di S.A. mà che nel modo, che il Papa aveva trattato, non pensavano più, che à difendersi.

Il Senato fece simili ringraziamenti al Duca di Savoia, ed à Don Innigo de Cardenas Ambasciatore di Spagna, che offrì altresì la mediazione del suo Rè.

Nello stesso tempo il Signor di Fresne-Canaïe Ambasciatore di Francia à Venezia rese conto al Collegio, che Monsieur d'Alincourt Ambasciatore à Roma, ed i Cardinal Francesi avevano rimostrato animosamente al Papa, che nella congiuntura degli affari di Ungheria, si tagliava egli stesso il suo braccio destro col separarsi dalla Republica: Che alla prieghiera che ave-

1606. vano fatto à S.S. di ſoſpendere il ſuo Monitorio, eſſa aveva riſpoſto, doppo aver pigliato conſeglio da vari Cardinali, che non lo poteva più fare con onore per la proteſtazione del Senato ripiena di parole ingiuroſe contro la ſua perſona: Che non oſtanti queſte difficoltà il Cardinal Borgheſe aveva detto al Signor d'Alincourt, che ſe la Republica faceva qualche dimoſtrazione di riſpetto per il Papa, come per eſempio col rimettere i prigionieri trà le mani del Rè, S. S. petrebbe ſoſpendere il Monitorio per qualche giorno e che frà tanto ſi tratterrebe aſſieme. A' che aggiunſe il Signor de Freſne, che ſe il Senato gradiva l'interpoſizione del Rè ſuo Padrone, S. M. mandarebbe il maggior Prencipe di Francia à Roma, ò vi andarebbe ella ſteſſa in perſona: Che il Marcheſe di Villenas Ambaſciatore di Spagna aveva priegato il Papa di non riſpondere coſa veruna alle offerte del Franceſi, dicendo che frà poco verrebbero ordini da Madrid, per i

quali il Senato sarebbe ubbligato di 1606.
prosternarsi a' piedi di S.S.: che così
li esortava, à pigliare una risoluzione
pronta, affinche non facessero per
forza, e con pregiudicio quanto potevano
fare allora volontariamente,
e con vantaggio; nè per altri quanto
non avrebbero fatto per un Rè,
che aveva il cuore, e l'inclinazione
Veneziana. Il Senato rispose doppo
vari ringraziamenti, che se il Papa
non riparava le ingiurie fatte à loro
col rivocare le sue Censure, non potevano
trattare con esso lui: Che
quando le censure sarebbero levate,
udirebbero le proposizioni del Rè:
Che non avevano offeso alcuno nella
loro protestazione, mà s'erano
solamente difesi per far vedere à
tutto il mondo, che volevano continuare
di vivere buoni Catolici:
Che per quanto riguardava gli Spagnuoli,
la Republica saprebbe bene
difendere la sua libertà contr' essi; e
che in fine sarebbe per sua Maestà
Cristianissima quanto non sarebbe
mai per alcun' altro Prencipe.

Il Signor di Fresnes rappresentò alla Signoria che il Papa aveva detto al Signor d'Alincour, che se la Republica sospendeva le sue leggi, egli sospenderebbe le sue Censure, ed acconsentirebbe che le leggi s'osservassero doppo ch'egli le avrebbe appruovate: Che il Rè suo Padrone vorrebbe bene, che quello che è stato il primo ad offendere, fosse altresì il primo à riparare l'ingiuria; mà che non potendo S. S. risolvervisi per sua reputazione, egli era agevole di trovare un temperamento, cio è di sospendere le leggi, ed il monitorio nello stesso tempo.

Il Senato rispose, che non ostanti tutte le offese del Papa, che duravano ancore colle sue Censure, erano pronti di ricevere tutte le aperture di pace, che non fossero contrarie alle loro libertà: Che la Francia facesse sì bene appo il Papa, che levasse l'interdetto, e che subito eglino farebbero per amore del Rè quanto potrebbero senza pregiudicio de' loro statuti.

Le 13. di Luglio lo ſteſſo Amba- 1606.
ſciatore riportò al Collegio, che il Papa aveva detto al Signor d'Alincourt, che aveva pigliato i voti da tutti li Cardinali circa la ſoſpenſione delle ſue Cenſure, e che avevano tutti conchiuſo unanimamente, che non poteva fare queſta ſoſpenſione, che la Republica non aveſſe dato dalla ſua parte qualche ſegno di riſpetto, e d'ubbidienza figliale. E poi rappreſentò che il Papa potrebbe laſciarſi vincere dalla ragione, e fare i primi paſſi; mà che in ogni caſo egli era d'uopo ſapere come vi corriſponderebbe la Republica; che altrimente S. S. non ſarebbe mai la prima: che così priegava il Senato d'aprirſi al Rè ſuo Padrone, e pigliar' in eſſo lui confidenza, poiche non aveva coſa più à cuore, che i loro intereſſi. Aggiugnendo, che quando avrebbero dato una parola poſitiva à S. M. egli avrebbero fatto intendere quanto potevano fare, porterebbe il Papa à ſoſpendere le ſue Cenſure. A' che il Senato riſpo-

1606. se solamente co' termini generali che bisognava applicar' il remedio alla parte, d'onde veniva il male; e che quando il Papa avrebbe loro aperta la strada, eglino entrerebbero in negoziazione.

Mentre che la Francia s'affaticava con sincerità à Roma all' aggiustamento de' Veneziani col Papa, gli Spagnuoli ne pigliarono tanta gelosia, che il loro Ambasciatore ne venne un giorno fino à priegar' il Papa di rompere la negoziazione, che aveva cominciato col Signor d'Alincour, e di darsi totalmente alla protezione del suo Padrone, che (diceva egli) aveva in mano i mezi di fargli domandar misericordia da' Veneziani. Il Duca di Lerma non puotè ned anche celare questa gelosia all' Ambasciador di Venezia, à chi egli disse che sua Maestà Catolica aveva commandato a' suoi Ministri d'impiegarsi per la pace; mà ch'erano stati costretti à cessare, vedendo che il Senato aveva interposto l'autorità di certi Prencipi,

1606. che non avevano intereſſe alcuno nelle coſe d'Italia. E non fù che per attraverſare i Franceſi, e trarre tal negoziazione dalle loro mani, che il Rè di Spagna ſcriſſe una lettera al Papa, nella quale gli prometteva d'aſſiſtergli con tutte le ſue forze contro li Veneziani. Lettera, che inſuperbì talmente il cuore al Papa, che quantunque pronto che foſſe à ſoſpendere il ſuo Monitorio, ripigliò tutta la ſua gravità, e non parlò più che d'adoprare armi temporali. E per farne paura a' Veneziani, fece aſſoldare qualche ſoldateſca, accrebbe li preſidi delle Città, e particolarmente di Ferrara, i cui abitanti gli erano ſoſpetti, come affezionati alla Signoria di Venezia, e diede per Legato a' queſta Città il Cardinale Spinola, che come Genoveſe era altresì nemiciſſimo a' Veneziani. Oltre che fece diſarmare i Cittadini, volgere l'artiglieria del Caſtello verſa la Città, e mutare le guardie della Cittadella ogni dieci giorni.

1606. Il Governatore di Milano levò da ſua parte con gran rumore, ed oſtentazione come per eſeguire le promeſſe del ſuo Padrone, mà in realtà per tener' à bada il Papa con apparenze, e metterlo, fomentando la conteſa, in neceſſità di concedere à ſua Maeſtà Catolica quanto ella gli addimandava, e ſovra tutto la rimeſſa del Feudo di Napoli. Il Vice-Rè armò ancor' egli venti ſei galere per eſſer pronte al biſogno.

Vedendo il Senato, tutti queſti preparamenti, ragunò tutta la ſua armata Navale; commandò a' tutti li ſuoi Capitani di Mare di ritenere tutti li Vaſcelli che paſſerebbero nel Golfo, e di mandarli à Venezia, ed aſſoldò gran numero d'infanteria, e Cavalleria. Ogni traſporto d'Oro, ò d'argento eccedente dieci Ducati nello Stato della Chieſa fù vietato, e l'entrata degli Eccleſiaſtici, che ſi trovavano fuori dello Stato, fù poſta in ſequeſtro. Il che cagionò gran diſagio alla Corte Romana.

In questo mentre l'Ambasciatore di Venezia * si duolse con modestia che i disegni del Papa erano fomentati dalla lettera del Rè, e dalli cattivi uffici d'alcuni de' suoi Ministri. Don Giovanni di Velasco Contestabile di Castiglia rispose à nome di S. M. che tal lettera non tendeva punto à rompere colla Republica, mà era solo una sicurezza che il suo Padrone dava al Papa di difenderlo, caso che fosse attaccato da' Veneziani.

1606.

* Francesco Priuli.

Quindeci giorni doppo l'Ambasciator di Spagna à Venezia disse all' udienza del Collegio, che tal lettera era scritta co' termini generali, e non prometteva cosa alcuna al Papa, se non in caso che la Republica, ed i Prencipi stranieri si gettassero sovra i suoi Stati. Aggiugnendo che il Rè suo Padrone non aveva avuto altro scopo, che di mettersi in credito appo S. S. per esser' il mediatore d'un buon' aggiustamento, dove non sapeva, diceva egli (volendo parlare degli Ambasciato-

1606. ri di Francia, e d'Inghilterra) se gli altri, che vi s'impiegavano, trattavano con sincerità.

Nello stesso tempo l'Ambasciatore di Venezia à Parigi priegò il Rè di voler' impedire la levata degli Svizzeri, che il Papa voleva fare, e secondare quella della Republica, mà S. M. ricusò, dicendo, che ciò sarebbe una dichiarazione, che lo renderebbe sospetto d'una parte, e per conseguenza lo privarebbe della gloria d'esser' il mediatore d'un sì grand' affare. Che così senza dichiararsi nè per l'uno, nè per l'altro, egli voleva rimaner neutrale. Il che sarebbe più utile alle due parti, che la dichiarazione, che sarebbe à favore dell'una, ò dell'altra. Che del resto, era cosa inutile alla Republica di fare tanta provisione di soldati, bastandole d'avere le sue piazzbe en munite.

Avendo gli Spagnuoli spiacere di non potere staccare la Republica da' Francesi tentarono d'imbrogliarla col Turco, per costrignerla

per la necessità de' suoi affari di met- 1606.
tersi alla loro discrezione. Al principio d'Agosto il Marchese di Santa Croce venne in Albania con 26. Galere, e vi saccheggiò la Città di Durazzo appartenente al Turco col disegno, che il Gran Signore s'attaccarebbe alla Republica, e per vendicarsi volgerebbe contr'essa le sue armi, od almeno entrarebbe nel Golfo per dare sulla Puglia. Mà quest' artificio, il cui successo credevano gli Spagnuoli infallibile, risultò in utile alla Republica; Posciache accortisi li Ministri della Porta, che l'intrapresa di Durazzo era un' astuzia degli Spagnuoli per far venire i Turchi alle mani co' Veneziani, ordinarono al Generale loro di Mare di soccorrere la Signoria contro il Papa, e gli Spagnuoli. Ed il Primo Visire propose al Bailo Ottaviano Bon di far giugnere l'armata Ottomana colla flotta di Venezia per vendicarsi d'essi; od almeno, se la sua Republica non voleva tal' unione, che l'armata Veneziana at-

1606. taccarebbe d'una parte lo ſtato Ecclesiaſtico, od il Rè di Spagna, e che il Gran Signore farebbe diverſioni dall'altra. E pochi giorni doppo, ſendoſi il Baſsà Giafer avvicinato à Corfù con 55. galere, dichiarò al Generale Veneziano Filippo Paſqualigo, che aveva ordine da ſua Altezza di giugnerſi con eſſo lui per andare contro il Papa, ò gli Spagnuoli, ò d'andare ſeparatamẽte come ſtimarebbe più à propoſito. Mà Paſqualigo doppo aver lodato la Generoſità del Gran Signore, riſpoſe che biſognava aſpettare la riſpoſta del Senato, e fraſtornò con iſcaltrezza l'effetto di tal propoſizione, ſenza diſguſtare il Gran Signore. Ed il Senato ne diede contezza al Papa per fargli comprendere, che ſe veniva agli ultimi eſtremi, potrebbe la Republica approfittare di tai offerte.

Fù in tal tempo, che cominciò la guerra delle ſcritture; del Papa contro Veneziani, e de' Veneziani contro il Papa, che vedendoſi tac-

ciato di precipitazione volle trovar 1606.
ragioni per difendere i ſuoi andamenti. A'che fù coſtretta la Republica à riſpondere, ſiaſi per dar queſta ſodisfazione a' ſuoi ſoggetti, che la deſiavano, e con paſſione, ò per imporre ſilenzio a' Gieſuiti, che dicevano per tutto nelle loro prediche, e nelle loro lettere; Che ſe la Republica aveſſe avuto buone ragioni, non avrebbe mancato di publicarle. Di maniera che avendolo fatto, quantunque co' termini modeſti, e peſati, il Papa ſi trovò altresì il più fievole in queſto. E ſi crede, che la vergogna, che ne ebbe, ſendo che vi perdè tutta la ſua riputazione, fù la cauſa principale, che lo fece riſolvere à terminare la conteſa.

Si deve quì notare, che avendo il Nuncio del Papa à Madrid chieſto, che tutti gli ſcritti publicati da' Dottori di Venezia contro il Monitorio del Papa foſſero proibiti dal Conſeglio di Stato, queſto Conſeglio non lo volle fare à ſuo nome, mà accondeſceſe ſolamente, che ciò

1606. venisse fatto dall' Inquisizione; con condizione che nella Censura di tutti i tai scritti, la protestazione del Senato non vi fosse specificata, come le altre. Il che faceva vedere tacitamente l'invalidità, e nullità del Monitorio.

Coll' occasione di questi scritti, sendo Antonio Paulucci Residente di Venezia à Milano stato citato all' Inquisizione, rispose ch'egli era persona publica, e ch'egli non doveva ubbidire, che al suo Prencipe. Avendone l'Inquisitore parlato al Governatore, questo disse al Residente, ch'egli publicava troppo liberamente le ragioni della sua Republica, e che l'Inquisitore aveva solamente una parola à dirgli. Mà replicò che non poteva andar' à trovare quest' uomo senza l'ordine del suo Prencipe; E sull' avviso, che ne diede al Senato, se ne fecero le doglianze à Venezia all' Ambasciator di Spagna. Il che avendo questo Ministro fatto sapere al Governatore, egli fece chiamar' il Paulucci all'

udienza, e gli disse ch'egli aveva 1606.
parlato troppo liberamente del Papa, e che ciò dava scandalo. A' che il Residente rispose, che quando S. E. avrebbe vietato, che nell' avvenire non gli si dasse motivo di doglianze, questo male non arrivarebbe più, e fece dire all' Inquisitore, che chiedeva à parlargli solamente, come amico, che doppo quello, che era passato, non lo poteva più vedere con decenza.

Li 17. Agosto. Il Signor di Fresne presentò una lettera del Rè al Collegio, per la quali diceva: Che per la serie che teneva nella Cristianità; il rispetto che portava alla Santa Sede, e l'affetto, ed amicizia sincera, che aveva per la Republica, si sentiva tenuto d'intramettersi da se stesso all' aggiustamento della contesa col Papa, ed aveva ordinato al suo Ambasciatore di far loro intendere le sue intenzioni. Sendo questa lettera stata letta, il Signor di Fresne espose che il Rè suo Padrone aveva spiacere di non aver' ancora potuto

1606. trarre da essi che parole generali in un negozio di tal'importanza; Che aveva stimato bene di starsene queto, e di non mischiarsene più; mà che come buon' Amico loro, ed ubbligato al'a Republica delle dimostrazioni fatte da essa à suo favore al suo arrivo alla Corona, si era risoluto d'arrischiare ancora una volta le sue offerte, e di priegarli di volergli confidare il loro segreto col dichiarargli sinceramente in che volevano cedere per accontentare il Papa, che non chiedendo che à salvare la sua riputazione, s'era soppostoà condizioni giuste, e rimarrebbe sodisfatto di poca cosa. Propose indi due partiti. Uno che il Senato sospendesse l'esecuzione delle leggi contestate, e la sua protestazione contro il Monitorio, che S. S. sospenderebbe parimente per quattro, ò cinque mesi, nel qual tempo si trattarebbe amicabilmente. E l'altro, che i prigioneri fossero resi senza pregiudicio de' statuti della Republica. Che i Frati usciti

da Venezia per l'interdetto ritornassero, e che il Papa sospendesse il suo Monitorio per qualche tempo. 1606.
Egli disse in fine, che se tai proposizioni erano loro, ò parevano disavantaggiose, egli non ne parlarebbe più; e che se sembrava poco decente all' onore della Republica di correggere, ò sospendere le sue leggi all' istanza del Papa, ò di rendergli li prigionieri, che domandava, si poteva trovare qualche temperamento; come per esempio di farlo a' prieghi del Rè, e per gratificarlo senza fare menzione alcuna del Papa, à chi bastarebbe d'avere un' occasione apparente di ritrattarsi.

Queste proposizioni furono esaminate nel Pregadi, e vi si trovò che la sospensione delle leggi sotto qualsisia pretesto, era contrario alla loro libertà.

Per la rimessa de' Prigionieri, alcuni erano di parere di renderne solamente uno, gli altri di renderli tutti due; Mà questi ebbero la vit-

1606. toria; Avendo Cristofano Valieri Savio di Terra Ferma rimostrato che se sene dava uno, non si poteva rifiutar l'altro, perche era una stessa cosa; Che di darne uno al Rè di Francia, era un' invitare un' altro Prencipe à chiedere l'altro. D'onde nascerebbe, ò che tal Prencipe si sarebbe offeso, se si rifiutasse; ò che sua Maestà Cristianissima non si crederebbe tenuto di quanto si sarebbe fatto per essa, se sene faceva altretanto per un' altro. Doppo tal deliberazione il Senato rispose all' Ambasciatore, che come la Republica riceveva in buona parte quanto veniva da quella del Rè: ella lo priegava di non interpretare sinistramente, se aveva diferito tanto à dargli una parola positiva, sendo che non sapeva à che risolversi in una contestazione si inopinata, e ch'ella credeva che il remedio doveva venire dal luogo, d'onde veniva il male. Ch'erano certissimi che S. M. non voleva cosa alcuna, che potesse ridondare à pregiudicio lo-

ro. Che con tal certezza avevano 1606.
risoluto di fare à suo riguardo quanto non avevano voluto ancora fare per chi si sia, che era di dargli per pura gratificazione i due prigionieri, quantunque colpevoli di gravi delitti; e di levare la protestazione (salvo il diritto, che avevano di giudicare gli Ecclesiastici) quando il Papa avrebbe levato, ò data parola positiva à S.M. di levar le Censure. Che per la sospensione delle leggi era una cosa ch'eglino far non potevano in modo alcuno, sendo che ciò sarebbe un tagliar' i nervi del Governo loro, e dare una ferita mortale alla loro libertà, ed alla sovranità di tutti li Prencipi, i quali i Papi spogliarebbero in breve della loro potenza legitima, se colle loro Censure potessero una fiata costrignerli à sospéder le loro leggi, od ad aggiustarle al piacere della Corte Romana di maniera che sotto il pretesto di difendere la libertà Ecclesiastica, non vi sarebbe legge, che non fosse sogetta alla Censura del

1606. Papa, che vorrebbe definire quelle, che sarebbero giuste, od ingiuste à suo piacere.

L'Ambasciatore Priuli presentò una lettera al Rè conforme à questa risposta, e S. M. gli promise di portar' il Papa, quanto potrebbe, ad accettare le loro offerte, mà che se non si accontentava, e che non dependesse che dalla sospensione delle due leggi, che non si cadesse d'accordo, ella sperava, che cederebbero. L'Ambasciatore rispose, che non vi era apparenza che il Senato facesse mai tal cosa, e rimostrò à S. M. il pregiudicio, che si faceva ad un Prencipe sovrano, di costrignerlo à mutare le sue leggi al beneplacito d'altri; e che ciò era fargli imprestare il potere di governare. A' che S. M. replicò che non consigliarebbe mai alla Republica di far niente in pregiudicio della sua libertà, nè della sua gloria.

Al principio di Settembre l'Ambasciator di Spagna si presentò all'audienza, dove priegò la Signoria di

dare al suo Padrone qualche sicu- 1606.
rezza di sodisfazione per il Papa, di-
cendo che subito S. M. supplicareb-
be S. S. di voler metter fine à tutte
queste differenze. Che non era de-
cente di trattar con puntigli col Vi-
cario di Cristo. Che se la Republica
lo voleva fare Avvogadore per due
ore aggiustarebbe tutto. Conchiu-
se in fine che col Papa bisognava so-
vrabbondare in sommissioni, ed in
ubbidienza. Non avendo il Senato
risposto alle sue proposizioni, egli
ritornò un' altra fiata all' udienza,
e disse che aveva ricevuto ordine
espresso dal suo Rè di sollecitare la
Signoria di dargli una parola, soura
la quale S. M. potesse trattare con
efficacia appo il Papa. Ch'egli ve-
deva bene, che la Republica non
desiava meno l'aggiustamento che
lo stesso Papa, mà che tutto dipen-
deva da' mezi per arrivarvi. Che la
loro contesa era simile al paradiso,
dove ciascuno voleva andare, senza
volere però pigliarne la strada di-
ritta. Il Senato non rispose ned an-

1606. che à questa seconda proposizione. Il che fece comprendere assai all' Ambasciatore, che non avevano gradito nè l'una, nè l'altra. Ed alla doglianza, che ne fece alcuni giorni doppo in un' altra udienza, il Doge gli disse che non potendo il Senato fare niente di più per la sodisfazione del Papa, avevano stimato che l'Ambasciatore sarebbe più contento, che non gli si fosse risposto, come egli stesso s'era lasciato intendere, che d'avere una negativa. Quest' Ambasciatore poi procurò di portare la Republica à sospendere le due leggi à riguardo del suo Padrone, dicendo esser ben vero, che tal sospensione fatta all' istanza del Papa pregiudicarebbe alla loro libertà; mà che facendola a' riguardo d'un' altro Prencipe; non poteva loro fare torto alcuno. Sovra di che allegò l'esempio di S. M. che aveva à prieghi del Rè di Francia sospeso l'Editto di trenta per cento, senza che per ciò ella credesse d'aver diminuito niente la sua autorità. Che

così gli esortava à volere bilanciare questa sospensione, che era di poca conseguenza, co' pericoli, e seguiti funesti, che potrebbero nascere per la loro troppa costanza.

Trà queste negoziazioni di questi Ambasciatori, si seppe che il Papa aveva eretto una nuova Congregazione di quindeci Cardinali, la quale per una vana gloria di potere temporale, aveva chiamato *la Congregazione della Guerra*. Cosa che pareva tanto più strana quanto che la Corte di Roma suole cuoprire gl'interessi temporali co' nomi spirituali, e di Religione. E la maggior parte di tai Cardinali erano della fazione diSpagna per far vedere che metteva in quella tutta la sua confidenza, come fece altresì con una promozione di otto Cardinali nello stesso tempo, de' quali ve ne erano sei, che avevano il cuore Spagnuolo.

Questa Congregazione diede luogo al Senato di rispondere all' ultimo ufficio del Ambasciatore di Spa-

1606. gna, ch'egli era agevole di vedere che il Papa aveva pensieri contrari al riposo d'Italia, già che veniva da fare un Conseglio di guerra, del quale si faceva trofeo. Che per essi non avevano altro disegno che di difendersi, se S.S. li attaccava; e che in fine sarebbe essa, che sarebbe la cagione di tutti li mali, che nascerebbero.

Il Signor di Fresne fù altresì chiamato al Collegio, dove il Doge gli parlò della nuova Congregazione di Guerra, e de' Cardinali, che la componevano, tutti nemici della Francia, e disse che nella congiuntura presente s'assicuravano che il Rè loro padrone non mancarebbe loro nel bisogno, mà secondarebbe con tutte le sue forze la giustizia della loro causa. Il Signor di Fresne li ringraziò poi sull' articolo de' prigionieri; mà repetette ch'egli sarebbe assai malagevole di portare il Papa à rivocare le sue Censure avanti la sospensione delle leggi, che avevano dato luogo alla publicazione del Monitorio. Che tal sospensione

era una pura ceremonia, che si fa 1606.
rebbe à favore del Rè, e non del Papa, e niente di meno sarebbe un mezo â S.S. di rivocarlo con onore. Aggiunse che il Rè non era sicuro ancora, che il Papa si fosse gettato nelle braccia del Rè di Spagna, mà che saprebbe bene dar sosta al suo empito, quando lo vedrebbe risoluto alla guerra; e che sarebbe tutto per la Republica, della quale doveva sì per ragione di stato, come per amicizia, impedire la rovina. Sovra ciò il Senato scrisse al suo Ambasciatore in Francia d'impiegarsi appo il Rè per trarne una sicurezza positiva, e di proporgli che gli si mandarebbe un' Ambasciatore à posta per trattare con esso lui. S. M. rispose all' Ambasciatore, come aveva fatto dinanzi al Nuncio del Papa, che aveva sollicitato di dichiararsi per S. S. che di dichiararsi per una delle parti, era un fomentare le discordie, e che per conseguenza ella voleva esser neutrale; tal dichiarazione non essendo ancora buona, mentre vi re-

1606. stava qualche speranza d'aggiustamento. A' che bisogna applicarsi unicamente per evitare i mali della guerra, ed i pericoli, che ne' quali sarebbe la Religione. Che di mandargli un' Ambasciatore straordinario sarebbe un renderlo sospetto al Papa, e dar luogo alle cattive interpretazioni degli Spagnuoli.

Vedendo l'Imperatore crescere le discordie del Papa, e della Republica, ed i Rè di Francia, e di Spagna, occupati ad acquetarle, volle per onore essere del numero. Mandò dunque il suo Vicecancegliere all' Ambasciator di Venezia per dirgli che S. M. I. avendo inteso che le discordie della Republica col Papa andavano ad una rottura aperta, si era risoluta di mischiarvisi per portare le due parti ad un buon' aggiustamento, quando saprebbe, che ambedue lo gradissero, e che essa vi potrebbe oprare con onore. L'Ambasciatore rispose che la sua Republica non domandava, che la pace, e farebbe ogni possibile per non in-

torbidarla, salva sempre la sua liber- 1606.
tà, e la sua independenza; mà che
il Papa voleva aver tutto di com-
mando, senza udire le loro ragioni.
Il Vicecancegliere replicò che S.M.
non esigerebbe mai niente dalle
Republica, che fosse contrario al
suo onore, ned a' suoi interessi. Poco
doppo, avendo il Nuncio del Papa,
e l'Ambasciatore di Spagna tentato
di persuadere all' Imperadore di di-
chiararsi per S. S. disse, che non era
à proposito di farlo, e che sendo il
suo disegno di procurar' una buona
pace, non voleva far niente, che la
potesse rendere più malagevole. Ed
in particolare disse all' Ambasciator
di Spagna che il suo Padrone do-
vrebbe più tosto mortificare il Pa-
pa, che d'insuperbirgli l'animo, à
fin che S. S. si mettesse alla ragione.

In fine d'Ottobre stanco il Papa
di veder correre tanti scritti, che
aprivano gli occhi à troppe genti, e
scuoprivano loro i difetti, ed i mi-
steri della Corte Romana, e disgu-
stato d'altrove dagli Spagnuoli, de'

1606. quali trovava, che gli effetti non corrifpondevano alle promeffe, chiamò à Palazzo il Signor d'Alincourt, e gli proteftò di volere in qualfifia modo un' aggiuftamento colla Republica; mà che non potendo con onore effer' il primo à proporlo, era pronto di ricevere tutte le propofizioni ragionevoli, che gli fi farebbero.

Avendo quefto Miniftro dato parte di quefta buona rifoluzione del Papa a' Cardinali Francefi, fi fù di parere di far proporre à Venezia dal Signor di Frefne le condizioni feguenti. Che il Papa levarebbe le fue cenfure, doppo efferne ftato pregato dalla parte del Rè, e della Republica, e che l'Interdetto farebbe offervato quattro, ò cinque giorni avanti. Che i prigionieri farebbero refi al Papa à riguardo del Rè. Che le lettere del Doge farebbero rivocate, e le fcritture publicate da' Dottori di Venezia foppreffi. Che i Religiofi ufciti dalla Città per l'interdetto farebbero riftabiliti. Che

non si parlarebbe più della sospen- 1606.
sione delle leggi, e che per il rimanente si trattarebbe come da Prencipe à Prencipe. Che in fine si pigliarebbe un giorno determinato per eseguire d'ambe le parti nello stesso tempo le convenzioni, affinche non si potesse dire, che nè gli uni, nè gli altri avessero cominciato. Avendo il Signor di Fresne fatto queste propofizioni al Collegio, gli fù risposto che la Signoria acconsentiva che il Papa fosse pregato dall' Ambasciatore di Francia à nome della Republica di levare l'interdetto; che i prigionieri fossero dati al Rè senza pregiudicio degli statuti della Republica; Che la protestazione fatta contro il Monitorio sarebbe rivocata, doppo aver levato le Censure; Che per gli altri scritti il Senato farebbe dalla sua parte, come il Papa dalla sua; Mà che per osservare l'interdetto un' ora solamente, ciò non si poteva concedere, sendo che ciò sarebbe un confessarne la validità, e condannare le

1606. azioni giuste della loro Republica. E per i Religiosi che era un punto di trattare con sua Santità stessa. Così il Signor di Fresne disse che riceveva la parola di priegar' il Papa a' nome del Rè, e della Signoria di levar l'interdetto, ed accettava parimente per sua Maestà i prigionieri in pura gratificazione, e senza pregiudicio degli statuti della Republica. Che per i Religiosi, che si erano ritirati, badarebbe bene d'essere l'Avvocato loro doppo il fallo commesso di disubbidire al loro Prencipe contro il commando di Dio, eglino, che dovevano predicare e mostrar' l'ubbidienza agli altri. Il Gran Duca di Toscana frà tanto fidandosi nella sua capacità, e sul credito suo in Roma, voleva trarre à se tutto il negozio, trattando segretamente col Papa, ed aggiugnendo alla negoziazione della Francia, che fù costretta di mostrargliene rissentimento, e di duolersi al Papa col mezo del suo Nuncio, e del Signor d'Alincourt, perche dava orec-

chio ad altre proposizioni che le sue, 1606.
e pigliava maggior confidenza nel Gran Duca, che in essa. S. S. disse per iscusa che non poteva impedire il zelo d'un Prencipe ben' affetto, ne rifiutare incivilmente d'udirlo. Che la sua intenzione era di non passare che per le mani di S. M. dalla quale accettarebbe tutte le condizioni; e che per questo erigerebbe una Congregazione * di sei Cardinali, e di sei Auditori per terminare questa cosa amichevolmente. Sovra ciò il Signor d'Alincour replicò che ciò non era, quanto gli era stato promesso, nè questa era l'intenzione della Republica, che non rimetterebbe mai alla decisione d'altri quanto concerne il suo Governo.

Questa era una proposizione del G. Duca.

Doppo varie repliche d'ambe le parti, il Papa diede parola di non parlare più di Congregazione, e pregò il Signor d'Alincourt di tener segreto, quanto negoziavano assieme, per i Spagnuoli, che incessantemente stavano spiando per attraversare l'aggiustamento. In fine pro-

1606. mise di levare le sue Censure, purche gli si promettesse in cambio, che i due prigionieri sarebbero consegnati trà le mani d'un Prelato ch'egli nominarebbe. Che un' Ambasciatore di Venezia venirebbe per chiedergli la rivocazione delle Censure; Che la protestazione sarebbe rivocata con quanto ne era sieguito; Che i Religiosi partiti da Venezia vi sarebbero richiamati, e che mentre il loro Ambasciatore tratterebbe con esso lui, le due leggi non si eseguirebbero punto, dicendo che non domandava questa formalità, che per la dignità della S. Sede.

Avendo il Signor di Fresne ricevute le lettere del Signor d'Alincourt portò le pretensioni del Papa al Collegio di Venezia, dove il Doge si duolse che S. S. mancava di parola al Rè, e che per conseguenza non bisognava trattare d'avvantaggio. Che di concederg'i quanto S. S. proponeva all'ora sarebbe cedere totalmente: Che le nuove proposizioni di S. S. erano piene di diffi-

coltà, e che ſembrava ch'ella non avesse le intenzioni sì buone, come diceva. Che per i prigionieri ſi potevano rendere nel modo concertato; mà che tutte le altre propoſizioni non ſi poteuano ricevere maggiormente che erano contrarie al loro governo. Che il mandare un' Ambaſciatore à Roma per domandare di levare le Cenſure, ciò era un confeſſare publicamente, che avevano fallato, e che l'interdetto era giuſto. Che il richiamare i Religioſi ciò era un far trionfare la loro diſubbidienza, e la loro ingratitudine, d'aver abbandonato la Patria. Che il chiedere che leggi non foſſero punto eſeguite durante il trattato, ciò era una coſa ingiuſta, e troppo pregiudicievole alla Republica per accondeſcendervi mai. Che quantunque l'incoſtanza del Papa foſſe un giuſto motivo di diſdirſi di quanto avevano promeſſo, per moſtrare però, che non deſiravano, che la pace, volevano ſtar fermi à tenere la parola, che avevano

1606.

1606. dato; Che del resto S. M. si doveva accontentare di quanto avevano fatto per amor suo.

Li 15. di Novembre, Don Francesco di Castro, nipote del Duca di Lerma arrivò à Venezia, dove fù ricevuto con grand'onore, e spesato à cento scudi per giorno. Nella sua prima udienza particolare disse che il Rè Catolico si era creduto tenuto di contribuire all' aggiustamento della Republica col Papa per rendere la pariglia al Senato, che si era intramesso altre fiate per pacificare le discordie che l'Imperadore Carlo V. suo Avo, e Filippo II. suo Padre avuto aveano co' Papi. E per esprimere quanto premeva questa cosa al Rè suo Padrone, esclamò sino con veemenza che S. M. sagrificarebbe volentieri uno de' suoi due figli per acquetare questa discordia, e conchiuse ch'egli non era venuto per impedire, nè ritardare l'effetto de' Trattati già cominciati, mà ben sì per cooperarui d'ogni suo potere, non essendo l'intenzione di S. M. di

1606.

di trarre tal negoziazione dalle mani del Rè Cristianissimo, colla di cui interposizione avrebbe tanto piacere di veder terminare questa cosa, quanto colla sua propria.

Il Senato rispose à questo Ambasciatore co' mille ringraziamenti per il suo Padrone, e disse poi, che avevano impiegato ogni sorte di sommissione verso il Papa per riaddolcirlo, e ricondurlo al giusto, e che per tutto ciò la Corte di Roma non aveva reso, che ingiurie; publicati libelli difamatori, e procurato di portare i popoli alle revoluzioni. Che il Papa mostrava tant' incostanza nel disdirsi ogni giorno della sua parola, che si vedeva che non aveva volontà di accommodarsi: Che niente di meno, se doppo tutto quello, che aveva la Republica fatto, che era più di quello doveva; S. M. Catolica trovava qualche espediente nuovo, che non pregiudicasse alla loro libertà, ned all' onor loro, erano ancora pronti di mostrare la loro buona volontà.

1606. L'Ambasciatori disse, che sendo nuovo in tal cosa, non doveva proporre niente, mà aspettare le aperture dal Senato, che supplicava di volergli dichiarare con confidenza le sue intenzioni. Il Doge rispose, che poiche le desiava sapere, erano che il Papa trattasse come Padre à' figliuoli, ed aprisse la strada all' aggiustamento col levare l'interdetto.

Il che questo Signore promise di proporre al Papa, e di procurare di fargliele gradire.

Deliberò poi il Senato di communicargli quanto aveva la Republica ceduto aveva à favore del Rè Cristianissimo; mà di farlo trovar pria buono al Signor di Fresne, che vi acconsentì volentierissimamente, dicendo che tal communicazione era necessaria per non dar diffidenza agli Spagnuoli, a' quali probabilmente il Papa aveva detto tutto; mà con condizione che quanto avevano fatto alla prieghiera del Rè suo padrone, non si facesse di nuovo per lo Rè di Spagna, il che altererebbe le cose.

Si chiamò dunque Don France- 1606.
ſco di Caſtro al Collegio, dove la
Signoria gli fece leggere quanto era
paſſato, e quanto avevano ceduto
in favore del Rè Criſtianiſſimo, di
che avendo ringraziato il Senato,
gli propoſe una ſoſpenſione delle
leggi, per un tempo ſolamente, ed
in gratificazione de' i due Rè, la
quale, diceva egli, non ſarebbe tor-
to alcuno alla Republica, ſendo che
non vi erano punto coſtretti; Ri-
moſtrando che ſoſpendere per un
tempo, non era un ſoſpendere aſſo-
lutamente. Che non potendo do-
mandare i prigionieri, poiche era-
no già ſtati conceſſi al Rè di Francia,
era decente di concedere altresì
qualche coſa al ſuo Padrone, come
per eſempio la ſoſpenſione.

Riſpoſe il Senato che in verità la
ſoſpenſione ch'egli proponeva, non
ſarebbe punto creduta sforzata, ſe
non vi foſſe una ſcommunica prece-
dente; mà che avendo il Papa la
verga alla mano, e le minaccie nel-
la bocca, ſi crederebbe ſempre, che

1606. la Republica l'avrebbe fatto per forza. Che tal sospensione farebbe parere legitima la scommunica, e la mettrebbe in vigore, od almeno in dubbio la loro libertà: Che non era una buona conseguenza il dire, che la sospensione per un tempo non importava in alcun modo; perche non era d'un sì gran pregiudicio, come une sospensione perpetua, come non siegue che un' uomo non sia offeso, perche lo poteva essere di più. Che la concessione de' prigionieri al Rè di Francia era un fatto particolare, che non dava conseguenza, come faceva la sospensione delle leggi, le quali, sendo generali, comprendevano altresì cose infinite, e che per questo non la avevano voluto concedere al Rè di Francia, che l'aveva parimente chiesta. Che in fine, se il Senato avesse voluto acconsentire alla sospensione, non avrebbe avuto di bisogno dell' interposizione di alcuno, già che il Papa non poteva domandare niente di più, e che concedendogliela, non sarebbe più

un aggiustamento, perche il vantaggio sarebbe tutto d'una parte, e quel che è di peggio, dalla parte di quello che aveva offeso in vece, che ciò doveva essere tutto al contrario. 1606.

Don Francesco di Castro diè à conoscere, che non era contento di tal risposta. Che veramente si vedeva accarezzato, onorato, e trattato bene dalla Republica. Mà che non istimava niente tutto ciò à riguardo dell' onore, che avrebbe d'ottenere qualche cosa in favore del suo Rè; che se si ritirava, senz' aver fatto niente, la sua reputazione, e quella del Duca di Lerma suo zio vi sarebbero molto interessate. E poi sendo andato à trovar' il Doge nella sua Camera disse ch'erano già 43. giorni, ch'era à Venezia, dove il Popolo diceva che non faceva che far' il parasito, e che sendo giovane que' savi vecchi, co' quali trattava si sbarazzarebbero agevolmente di lui con buone parole senz' effetti. Che avendone la Republica fatto tanto per la Francia, era ragionevo-

1606. le ch'ella facesse almeno poca cosa per il Rè suo Padrone, che non era men'amico loro. Il Doge rispose che la Republica avrebbe fatto per sua Maestà Catolica, se Don Innigo de Cardenas avesse continoato la sua interposizione (sendo che questo Ambasciadore che aveva fatto i primi passi si fermò quando Arrigo IV cominciò d'applicarvisi.) Che del resto Don Francesco doppo la communicazione fattagli, aveva campo ampio per impiegarsi con reputazione appo il Papa col supplicarlo di volere per amore del Rè Catolico accontentarsi di quanto aveva la Republica fatto per il Rè Cristianissimo. Il che sendogli dal Papa concesso, avrebbe la gloria d'aver'ottenuto quanto aveva rifiutato agli altri, e per conseguenza una parte grandissima all' aggiustamento.

Continuando l'Imperadore nella resoluzione già presa d'entrare per accommodare deliberò d'incaricare di tal Commissione il Duca di Sa-

voia, ed il Marchese di Castiglione 1606.
(Don Francesco Gonzaga) Avendone il Senato avuto avviso dal suo Ambasciatore gli ordinò di ringraziare S. M. J. perche destinava un soggetto sì eminente come il Duca di Savoia per trattare l'aggiustamento, e di supplicarla nello stesso tempo d'impiegarsi verso il Papa, da chi veniva tutta la durezza, rendendosi ogni giorno più fastidioso, ò scabroso. Mà il disegno dell' Imperadore non si ridusse in atto, perche sendosi il Savoiardo posto in capo di giugnere la qualità di Commissario dell' Imperadore con quella di Rappresentante de' i Rè di Francia, e Spagna per trattare con maggior reputazione, trovò vari, e grandi ostacoli appo i due Rè. Posciache gli Spagnuoli lo disuasero destramente con dirgli. Che vi andava del suo onore di esporsi in un negozio, il cui successo era molto incerto; e che d'altrove non era più tempo di rivocare le Commissioni date à Don Francesco di Ca-

1606. ſtro; mà non gli dicevano il ſoſpetto che avevano, che non voleſſe prevalerſi di tal Deputazione per qualch' altro gran diſegno contrario a'i loro intereſſi, ſtimandolo più come un gran Capitano, che come uno ſtromento di pace. In Francia ſendo la domanda del Duca ſtata pigliata per un' Aſtuzia Spagnuola, il Rè ſi ſcusò di darglie le per aver già nominato il Cardinale di Joieuſe per accomplir il trattato cominciato da' ſuoi Ambaſciatori à Roma, ed à Venezia, e così paſſo l'anno 1606.

1607. Quantunque aveſſe il Papa gran volontà di trarſi d'impiccio col fare una pace pronta, fece però ſembiante di prepararſi alla Guerra. Ottenne da' Genoveſi di levare 4000. Corſi con condizione, ch'eglino nominarebbero i Capitani; Il che non ſi effettuò, come ne anche la levata d'un Reggimento di 3000. Svizzeri, che aveva il Veſcovo di S. Severo ſuo Nuncio domandato a' Cantoni Catolici. E per maggior oſtenta-

zione, dichiarò in Conciſtoro, che 1607.
voleva fare la Guerra a' Veneziani,
e nominò il Cardinal Borgheſe ſuo
Nipote per legato del ſuo eſercito.
D'un' altra parte il Conte di Fuentes,
Governatore di Milano, loro
nemico ſegreto, e che voleva, per
quanto ſi diceva, andar' in paradiſo
armato, fece battere il tamburro, e
miſe in piedi alcune Compagnie
d'Infanteria, e mandò negli Svizzeri,
ed in Germania per aſſoldare
gente; come altresì à tutti li Prencipi
d'Italia per impegnarli nel partito
del Papa; Il che egli faceva
ſolamente per tenerlo à bada con
apparenze vane, e per moſtrare che
il Rè di Spagna era il Protettore di
S. S., e l'unico appoggio della S.
Sede. Oltre che l'intenzione di quel
Rè era di moſtrarſi parziale per il
Papa, ſolamente per levare a' Veneziani
le ſperanze, che fondavano
ſulla ſua fievolezza, ed impotenza.

Per non eſſer' il Senato colto all'
improviſo armò ancor' egli, mandò
cinque cento mila ſcudi à Padova,

1607. Verona, Brescia, Crema, e Bergamo, cento mila per ciascune delle dette Città, à fine di tenere la loro milizia pronta; Ordinò al Conte Francesco Martinengo di levare sù i confini 4000. soldati Francesi, e 600. Corazze, ragunò tutte le sue galere al numero di 75. piccole, e 4. grosse.

Guardavano i Turci questo armamento d'ambe le parti con gran piacere à tal segno che fecero digiuni, ed orazioni affinche la discordia trà Prencipi Cristiani durasse, ed in ringraziamento, dicevano eglino, perche il Papa era loro più favorevole, che non era loro Stato uno de' i loro Moftis.

In tal congiuntura il Senato fece supplicare il Rè di Francia dall' Ambasciator Priuli di voler dire quanto poteva la Republica promettersi di lui in caso che il Papa rompesse totalmente. Il Signor di Fresne, à chi il Doge ne parlò all' udienza, disse che poiche la dichiarazione di Spagna era publica, egli

non doveva più celare le commissioni segrete, che aveva dal Rè suo Padrone, che erano, che S. M. servirebbe loro nel bisogno d'amico, e li assicurò di ciò come Ambasciatore. Propose poi loro di prevenire gli Spagnuoli, che meditavano d'entrare nel Vicentino sotto il Conte di Fuentes, e disse che per impedirne l'effetto, bisognava metter' il fuoco in casa loro col fare scendere i Grigioni Confederati, e buon' Amici della Republica nello Stato di Milano, assicurandoli, che s'eglino volevano secondare le trè leghe, S. M. si dichiararebbe apertamente per essi. Che la Republica doveva consultare se stessa sovra tal punto, mà che prima di venirne à rottura cogli Spagnuoli, egli era necessario di spiegarsi con S. M. circa il soccorso, che si desiava. Il Senato rispose, che aveva provisto alla difesa del Vicentino, e di tutto lo Stato. Che se il Conte di Fuentes faceva qualche intrapresa, troverebbe una resistenza vigorosa. Che la Republica

1607.

1607. aiutarebbe grandemente li Grigioni, e ch'ella trattarebbe di tal soccorso con S. M. col mezo dell' Ambasciator Priuli, ò d'un' altro, che le si mandarebbe à posta. Che non rimaneva più, che à vedere quanto S. M. voleva fare per essi in caso, che si venisse à rompere il trattato.

Tutto il mese di Genaro non cessò Don Francesco di Castro di sollicitare il Senato per la sospensione delle leggi, dalla quale non si aglienava, quantunque gli venisse sempre fatta la stessa risposta. Egli diceva che non dependeva, che da ciò, che il Papa non fosse sodisfatto, ò che se non se ne accontentava, il Rè suo Padrone cessa ebbe d'assistergli. Che quanto aveva la Republica fatto per il Rè di Francia non bastava, non imputando all' onore di S. M. Catolica d'andare sulle pedate altrui. Che niente di meno non ricusava di unirsi coll' Ambasciator di Francia, volendo bene il suo padrone avere Consoci in un' opra tanto buona; mà che domandava una di-

chiarazione positiva di quanto dovrebbe fare unendosi co' Francesi. 1607.

Mentre D. Francesco di Castro perdeva il tempo à Venezia, il Priuli s'affaticava in Francia à far dichiarare il Rè, che ricusò sempre di farlo dicendo che ciò sarebbe perdere il credito appo il Papa, e sopporsi al biasimo di quanto ne potrebbe risultare di sinistro; che aveva spedito un' ordine al Cardinale di Joieuse di andare in Italia per conchiudere un buon' aggiustamento. Il Signor di Fresne ne propose le condizioni al Senato dalla parte di S. M. cioè; Che i prigionieri fossero posti trà le mani d'un Commissario Ecclesiastico; Che la Signoria mandasse un Ambasciatore à Roma, il quale arrivato à certo luogo concertato, il Papa levarebbe le sue Censure, ed il Senato la sua protesta; Doppo di che l'Ambasciatore seguirebbe il suo viaggio; Che si richiamarebbero i Giesuiti. Il Doge rispose, che per i prigionieri, la Republica li aveva dati al Rè per disporne à suo

1607. piacere; mà ch'essa non mandarebbe mai alcun' Ambasciatore, che il Papa non avesse riparato l'ingiuria col rivocare l'interdetto, sendo che il Mondo avrebbe campo di dar' il torto alla Republica, se faceva questo passo; Che per i Giesuiti ne avevano fatto troppo per essere rimessi in grazia, e che sendosi dichiarati nemici giurati della Republica, non era più possibile di ristabilirli. Che in fine il Cardinal di Joieuse sarebbe ben' accolto, e visto di buon' occhio, e ricevuto coll' onore dovuto al suo Carattere. Mà che la Republica vorrebbe bene, che andasse direttamente à Roma, dov' era assolutamente necessario per portar' il Papa al giusto, ed alla ragione; tanto più, che avendo il Senato ceduto quanto poteva, non rimaneva più altro à fare, che dalla parte di Roma.

Arrivò questo Cardinale à Venezia alla metà di Febraro; presentò le lettere del Rè suo Padrone al Collegio, e vi espose l'ordine, che

aveva da S. M. di procurare il bene, 1607.
e la sodisfazione della Republica;
Che il Papa voleva che la Republica gli mandasse un' Ambasciatore
per priegarlo di levare le Censure;
Che tutti li Religiosi, e per conseguenza li Giesuiti fossero ristabiliti,
e che in fine il Rè gli dasse parola,
che durante il traitato, le leggi non sarebbero osservate. Il Doge rispose;
che subito che S. S. avrebbe levato le Censure, il Senato mandarebbe un' Ambasciatore à Roma, il
quale vi trattarebbe l'affare de' Religiosi; e che per le leggi, la Republica oprarebbe con ogni sorte di
moderazione. Il Cardinale replicò, che il Rè era sodisfattissimo di
quanto il Senato aveva deliberato, mà che non volendo S. S. accontentarsene, S. M. li priegava per il bene della Cristianità di voler trovare
un temperamento, col quale la discordia si potesse acquetare senz' offendere la loro libertà. Aggiunse
che come S. M. appruovava molto, che non si facesse alcun decreto, ned

1607. altro segno, che potesse rimanere alla posterità della sospensione delle leggi, credeva altresì necessario di dare al Papa qualche motivo apparente di revocare le Censure publicate à vista di tutto il mondo. Che per questo S. M. s'addossava di far' accontentare S. S. d'una parola, ch'egli le darebbe, che le leggi non si eseguirebbero durante il trattato, senza che la Republica ne facesse alcun decreto, e che questa parola non sarebbe data, che sotto una certa sicurezza che S. S. levarebbe nello stesso tempo le Censure. Si che con tal remedio la cosa si terminarebbe con sodisfazione d'ambe le parti, e sovra tutto senza lesione della libertà della Republica, che al contrario ne avrebbe tutta la gloria. Sovra che il Signor di Fresne presente all'udienza disse che sarebbe molto se il Rè poteva ubbligare il Papa ad accontentarsi di questa moneta falsa, sendo che la parola, che il Papa domandava non era, che una pura ceremonia. Che per lo ri-

ſtabilimento de' Gieſuiti, di che il 1607. Signor Cardinale ſi era aſtenuto di parlare per modeſtia. non vi doveva eſſere alcuna difficoltà, ſendo coſa ſolita negl'aggiuſtamenti che i fomentatori d'una, ò d'altre parte ritornavano nelle loro Caſe, e che d'altrove S. S. non potrebbe con onore abbandonare la cauſa di que' Padri, che erano uſciti da Venezia per ubbidirlo. Mà il Senato riſpoſe che il bando de' Gieſuiti à perpetuità era ſtato decretato per cauſe particolari, che non riſguardavano l'interdetto; come per eſſere ſtati Autori di ſedizioni, e commozioni nello Stato, aver leſo l'onore della Republica nello loro prediche, aver condannato l'Ariſtocrazia, e per conſeguenza la forma, e le maſſime del Governo di Venezia: Mà che per gli altri Religioſi, che non avevano commeſſo altro fallo, che d'oſſervare l'Interdetto, il Senato li riſtabilirebbe volentieri, e che S. S. ſalvarebbe con ciò la ſua riputazione. Che in fine per l'eſecuzione

1607. delle leggi non potevano che ripetere il già detto tante fiate, cioè che non s'atterrebbero mai dall'uso delle loro leggi, ch'erano giuste, mà che se ne servirebbero sempre in un modo congruente all' antica pietà, e Religione de' loro Antenati.

Successe in tal tempo una cosa, che rese il Papa ancora più caparbio in questo punto. Posciache avendo saputo dagli scritti che li Giuriconsulti di Venezia facevano correre, che vi era à Genova una legge simile à quella, che la Republica aveva fatto circa l'Acquisizione degli Ecclesiastici ne ottenne da' Genovesi la revocazione. Con che la cosa de' Veneziani sembrava divenire più cattiva, od almeno più fastidiosa, ed odiosa.

Al principio di Marzo andò à Venezia un' Ambasciatore di Savoia, che portò al Collegio la nuova della risoluzione di quel Duca di andarvi,tãto per ubbidire all' Imperadore,che l'aveva incaricato di tal commissione che per servire la Re-

publica. A che fù risposto, che avreb- 1607.
bero molto piacere di vedere S. A. e che aspettavano molto dalla sua interposizione.

A questo avviso il Cardinale di Joieuse risolse d'andar' egli stesso à Roma per sollicitarvi la conchiusione del Trattato, e partì li 17. dello stesso mese da Venezia, dove il Marchese di Castiglione Ambasciatore dell' Imperadore arrivò uno, ò due giorni doppo.

Questo Signore senza curarsi, di far' un' entrata publica, venne incontinente à trovar' il Doge, gli presentò le lettere di credenza dell' Imperadore, e del Duca di Savoia, col quale veniva d'aver conferenza à Turino, e fece varie istanze per ottenere qualche cosa di più in favore dell' Imperadore; mà non puotè guadagnar niente.

Frà tanto il Cardinal di Joieuse arrivò à Roma, dove fù attraversato grandemente da quegli, che non volevano l'aggiustamento, od almeno che non volevano, che ne fosse

1607. l'Autore, nè che la Francia ne avesse la gloria. Lo ristabilimento de' Giesuiti ne fece la maggior, e principale difficoltà. Il Papa vedeva bene, che vi andava della sua riputazione di abbandonarli, sendo che altresì aveva loro promesso di non far mai accordo veruno, che non vi fossero compresi. Mà il Cardinale del Perrone gli rimostrò, che se questo interesse impediva la conchiusione del Trattato, la Causa generale diverrebbe la causa particolare de' Giesuiti, e non della S. Sede. Che bisognava prima ristabilire la sua autorità à Venezia, dove sendo consolidata, gli sarebbe agevole di rimettere questi Padri. Che S. S. aveva l'esempio di Clemente VIII, che nella reconcigliazione del Rè di Francia, desistette con prudenza dalla domanda del ritorno di questa Compagnia, col pensiero, che ebbe, che il tempo gli farebbe ottenere quanto vedeva all'ora esser' impossibile. Nel che non mancò poi di riuscire. Così il Papa s'ac-

contentò, che il Cardinale di Joieuſe faceſſe ogni sforzo per lo riſtabilimento di queſta ſocietà: mà ſe non poteva averne l'intento, non laſciaſſe però di conchiudere.

Rimanevano trè altre difficoltà. La prima che il Papa voleva che il Signor di Freſne Ambaſciatore di Francia à Venezia domandaſſe in iſcritto in nome del Rè, e della Republica di levare le Cenſure. Mà lo fecero accontentare, che ciò foſſe fatto dal Signor d'Alincour, che reſideva appo S.S. La ſeconda che il Cardinale di Joieuſe, e l'Ambaſciatore gli daſſero parola in nome del Rè, che la Republica acconſentiva, che le due leggi conteſtate non foſſero oſſervate ſino alla conchiuſione del trattato. A' che il Cardinal, ed il Signor d'Alincour replicorono, che darebbero volentieri parola à S.S. che le leggi non ſarebbero eſeguite ſino alla terminazione del trattato, mà ſenza dire che ciò foſſe di conſenſo della Republica, che non l'aveva mai data. Ed il Pa-

1606. pa se ne accontentò. La terza era che S. S. voleva che le Censure fossero levate à Roma secondo l'uso di quella Corte, e senza rimandare à Venezia il Cardinale: Il che diceva ella, era un' abbassarsi troppo per un Papa. Mà i Ministri di Francia gli rimostrorno che ciò era un rompere tutto, stando che non si poteva eseguir niente à Roma senza far parere che il Senato aveva fallato, e che le Censure erano legitime. Il che non si passarebbe mai à Venezia. Di maniera che il Papa cedette ancora a' Francesi questo punto, che era essenzialissimo.

Doppo ciò avendo S. S. creduto che i prigionieri sarebbero resi senza protesta, fù sul punto di rompere, quando seppe che il Senato era risoluto di protestare. Mà il Cardinal del Perrone frastornò destramente il colpo, dicendo, che se si doveva rompere per questo, che sarebbe meglio, che ciò si facesse à Venezia, maggiormente che si attribuirebbe allora tutto il fallo a'

Veneziani: in vece che, se si rompe- 1607.
va à Roma, tutto il mondo lo rigettarebbe sovra sua Santità.

In fine doppo tante difficolte à superate dalla intrepidezza, e prudenza de' Ministri di Francia, rimaneva ancora à convenire della forma del Breve, nel quale bisognava salvare la dignità del Papa, e l'onore del Senato. Il che non aveva esempio. Stando che levando i Papi le loro censure, sogliono inferire ne' brevi gli atti d'umiltà, e di penitenza fatti da' Censurati: in vece che in questo il Papa non poteva dir niente in suo favore, nè contro i Veneziani senza guastar tutto. Il Cardinale trovò un' espediente giudicioso, che fù di non ispedire breve alcuno, e di trattare verbalmente à Venezia, à fine d'evitare tutti li sospetti, e contese. Sendo il suo parere piaciuto, si fece solamente un' istruzione segnata dal Papa, che gli si diede con un certo giudice chiamato Claudio Montano per ricevere i prigionieri à Venezia. Sendovi di ritorno nella ser-

timana ſanta, eſpoſe la ſua commiſſione ſenza moſtrare ſcrittura alcuna del Papa, volendo bene il Senato fidarſi alla ſua parola, e ſpiegò indi le condizioni, ſotto le quali S. S. gli aveva dato potere di levare le Cenſure, cioè, che i prigionieri ſarebbero conſegnati ſenza proteſtare; che i Religioſi uſciti per l'interdetto ſarebbero richiamati; Che la proteſta contro il Monitorio ſarebbe rivocata, come altresì la lettera circolare ſcritta alle Città dello Stato. In fine fece gravi iſtanze per i Gieſuiti, dicendo che non poteva levare le cenſure ſenza queſta condizione: mà che la chiedeva come ùna coſa deſiata con ardore dal Papa per ſua riputazione; dal Rè ſuo Padrone per ſodisfazione di S. S. ed in fine da eſſo Cardinale, che ſtimarebbe queſta grazia tanto, quanto una Corona. Il Doge riſpoſe, che l'offerta di dar' i prigionieri al Rè ſenza pregiudicio degli ſtatuti della Republica era ſtata gradita da S. M. e che per conſeguenza non pote-

poteva più nè mutarsi, nè rivocarsi. 1607.
Che il ristabilimento de' Giesuiti era impossibile doppo le gravi ingiurie, che la Republica aveva ricevuto da essi, e che di parlare del loro ritorno era un rovinare, quanto si era fatto.

Doppo tal risposta il Cardinale parlò del modo di levare le Censure, proponendo d'andar' alla Chiesa di S. Marco col Prencipe, ed il Senato, e celebrarvi, od udirvi una Messa, in fine della quale egli darebbe loro la benedizione per segno che si levava l'interdetto. Il Doge rispose: che sendo l'innocenza della Republica manifesta, non era d'uopo, che si vedesse segno alcuno di penitenza, ò d'assoluzione. E replicando il Cardinale, che la benedizione Apostolica non doveva mai rifiutarsi da quegli, a' quali veniva offerte; il Doge rispose che ciò era vero, e che la Republica non la ricusarebbe mai in ogn' altra occasione che quella, dove nel riceverla darebbe campo di credere che aveva fallato,

1607. I 4. giorni doppo il Senato mandò due Senatori al Cardinale per regolare con esso lui la forma di levare le Censure. Il Cardinale procurò di persuader loro di ricevere una benedizione, non per assoluzione, mà semplicemente come una benedizione ordinaria del Papa. Eglino risposero che bastava alla Republica la sua parola, dichiarando al Collegio, che le Censure erano levate, e che nello stesso tempo il Doge gli rimetterebbe la rivocazione della protesta. Per gli altri punti fù conchiuso che si consignarebbero i prigionieri al Signor di Fresne con protesta della Republica per i suoi diritti; di che non doveva il Papa formalizzarsene, già che appartenevano al Rè, e che non era al Papa che tal protesta si faceva. Che i Religiosi, che si erano ritirati sarebbero ristabiliti, all'esclusione de' Giesuiti, e di 14. frati, che erano usciti per evitare la punizione de' loro delitti. Che non si farebbe menzione alcuna della lettera scritta alle Città dello Stato, tanto più che era

ſegreta, e quella che era corſa, era falſa; Oltre che non vi era ragione di voler' impedire un Prencipe di ſcrivere quanto gli piacerebbe a' ſuoi Ufficiali, ed a' ſuoi ſoggetti. Che ſi farebbe un manifeſto ſtampato, nel quale ſarebbe rivocata la proteſta. E che in fine doppo aver levate le cenſure ſi nominarebbe un Ambaſciatore per andar reſiedere appo S. S. Doppo ciò ſi determinò un giorno per dar l'ultima mano à queſto aggiuſtamento. E fù li 21. d'Aprile, nel quale ſendo il Signor di Freſne andato la matina in caſa del Cardinal di Joieuſe, il Segretario Marc' Ottobuono vi andò co' due Notari Ducali, e dirizzandoſi al detto Ambaſciatore gli diſſe: *Ecco Signore i due Prigionieri che la Sereniſſima Republica manda à V. E. in gratificazione del Rè Criſtianiſſimo, dichiarando eſſer ciò ſenza pregiudicio dell' autorità, ch'eſſa hà di giudicare gli Eccleſiaſtici.* A' che il Signor di Freſne riſpoſe, che li riceveva così, ed il ſegretario ne pigliò atto dai i

1607. due Notari, che aveva condotto. Doppo il Signor di Fresne andò à trovar' il Cardinale, à 'cui avendo presentato que' prigionieri, il Cardinale disse: *Signore dateli à quest' uomo*, mostrando il Commissario mandato dal Papa, il quale li toccò in segno, che erano suoi. Doppo tal formalità il Cardinale accompagnato dall' Ambasciatore andò al Collegio, dove dichiarò che le Censure erano levate, e li felicitò. Il Doge poi gli pose nelle mani l'atto della rivocazione contenuto qui sotto, e ringraziò S. M. Cristianissima, ed il Cardinale, che li pregò nel ritirarsi di mandare un' Ambasciatore quanto prima à Roma. Il che cominciò il Senato d'eseguire lo stesso giorno, nominando per tal funzione il Cavagliero Francesco Contarini Padre del Doge, che governa oggidì.

Così terminò la discordia del Papa, e de' Veneziani à gloria immortale d'Arrigo il Grande Rè di Francia, che sostenne degnamente in tutto questo affare la qualità di figlio primogenito della Chiesa.

BREVE
DI SCOMMUNICA
DI
PAPA PAOLO V.
contro i VENEZIANI.

PAOLO Papa V. A' nostri Venerabili fratelli Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi dello Stato di Venezia, A' loro Vicari Generali, ed a' tutti gli Abbati, Priori, Primiceri, Archidiaconi, Arcipreti, Decani, Curati, Rettori, ed altre persone Ecclesiastiche, tanto secolari, che Regolari, costituiti in dignità Ecclesiastica nello Stato di Venezia: Salute, ed Apostolica benedizione.

Da qualche mese in quà ci è venuto à notizia, che ne' anni passati, il Doge, ed il Senato di Venezia ânno fatto ne' loro Consegli molti decreti contrari all' autorità della

S. Sede, alla libertà, ed Immunità Ecclesiastica, come altresì repugnanti alli Concigli Generali, a' Sagri Canoni, ed alle Costituzioni Papali. E trà g'i altri uno delli 23. Maggio dell' anno 1602. coll' occasione di certa discordia nata trà il Dottore Francesco Zabarella d'una parte, ed i Monaci di Praglia * dell'ordine di S. Benedetto della Congregazione di Monte Cassino dall' altra; col quale è vietato a' que' Monaci, ed à tutti gli altri Ecclesiastici dello Stato, secolari, ò regolari, come altresì alle monache, ed agli spedali d'acquerire per l'avvenire beni immobili sotto pretesto che ne sono Padroni diretti, od altrimente, senza pregiudicare al diritto del loro diritto dominio. Un' altro delli 30. Genaro 1603. passato nel Pregadi, il qual porta: Che il divieto fatto altre fiate di fabricar Chiese, Conventi, Spedali, ed altre case Religiose in Venezia senza licenza del Senato fosse osservata per l'avvenire in tutte le Città, e luoghi

* *nel Padovano.*

dello Stato sotto pena di bando, di prigione perpetua, e della vendita de' fondi à profitto del publico contro quegli, che violarebbero l'ordine. Un terzo delli 26. Marzo 1605. col quale il Doge ed il Senato, fondati sovra un' altro decreto del 1536, che per quanto dicono vietava sotto certe pene di lasciare ad Ecclesiastici per Testamento, ò donazione trà vivi, beni immobili in Venezia per opre pie; nè d'impegnarle, od aglienarle sotto qualsisia pretesto; se non per un tempo determinato (Il che non era stato ben' osservato sino à quel tempo) non solamente ânno rinuovato questo stesso divieto, mà l'ânno steso in tutte le Città, e terre dello Stato loro, dove l'ânno fatto publicare da' Rettori, e Podestà, che le governano, sotto le stesse pene portate nel decreto del 1536. Oltre ciò noi abbiamo saputo che il Doge, ed il Senato ânno fatto imprigionare Scipione Saraceno Canonico di Vicenza, e Brandolino Valdemarino Gentil-

uomo del Friuli Abbate di Nerve-
sia nella Diocesi di Treviso, perso-
na costituita in dignità Ecclesiastica
per certi delitti che s'imputano lo-
ro; Pretendendo che ânno tal po-
tere in virtù d'alcuni privilegi con-
cessi, per quanto dicono da alcuni
de' nostri Predecessori. E perche tai
decreti roverſciano i diritti, che la
Chiesa gode in virtù de' trattati, e
convenzioni fatte co' Prencipi, e
fanno gran pregiudicio all' autorità
della S. Sede Apost. ed alla nostra;
agli antichi statuti, e diritti delle
Chiese, ed altri privilegi, ed im-
munità Ecclesiastiche. Il che tende
alla perdita delle Anime del Doge,
e de' Senatori come altresì allo scan-
dalo di molti; gli autori di queste
leggi sono incorsi nelle Censure Ec-
clesiastiche ordinate da' Sagri Ca-
noni, da' Concigli generali, e da'
sommi Pontefici, e nella privazione
di tutti li feudi, e beni, ch'eglino
tengono dalle Chiese, delle quali
Censure, e pene non possono esser'
assoluti, nè liberati che da noi, ò

nostri Successori, sendo anche inabili, ed incapaci di ricevere l'assoluzione, se non rivocano prima le leggi, che ânno fatte, co' nuovi editti, e decreti, e non rimettono tutto nello stato primiero. Mà come il Doge, e Senato, doppo varie rimostranze, ed esortazioni paterne, che abbiamo loro fatto da qualche mese in quà, non si sono ancora posti in dovere di rivocare le loro leggi, e ritengono tuttavia il Canonico Saraceni, e l'Abbate Brandolini nelle prigioni, senz' aver mai voluto consegnarli, come lo dovevano, al nostro diletto fratello Orazio, Vescovo di Ieracea nostro Nuncio Residente appo d'essi: Noi che non dobbiamo tolerare in modo alcuno, che la libertà, ed immunità Ecclesiastica sia violata, nè che l'autorità della S. Sede, e la nostra sia dileggiata, conformandoci a' decreti di molti Concigli Generali, e secondo le vestigia d'Innocenzo III, Alessandro IV, Clemente IV, Martino IV, Bonifacio VIII, Bonifacio

IX, Martino V, Nicolò V, ed anche alcuni altri Papi nostri Predecessori di cui alcuni ânno revocato à tempo loro simili statuti fatti contro la libertà Ecclesiastica, come di ragione nulli, invalidi, e senza effetto, e li ânno dichiarati per tali; e gli altri ne sono venuti sino à publicare scommuniche contro i facitori di tai ordini; Doppo averne deliberato maturamente co' nostri Venerabili fratelli li Cardinali della S. C. R. quantunque tai decreti, ed Editti del Senato sudetti siino da se stessi nulli, invalidi, e senz' effetto col conseglio però, e consenso di detti nostri fratelli noi dichiariamo ancora di nuovo con questo breve, che sono nulli, invalidi, e senz' effetto, e di niuna forza, e valore, e che alcuno è tenuto ad osservarli. E di più coll' autorità di Dio Onnipotente, e de' Beati Apostoli Pietro, e Paulo, e colla nostra noi scommunichiamo, e denunciamo per iscommunicati il Doge, ed il Senato della Republica di Venezia, che sono oggidà, e

saranno nell' avvenire, come altresì i loro fautori, Consiglieri, ed aderenti tutti in generale, e ciascuno in particolare: quantunque non nominati particolarmente; volendo che i loro nomi, e cognomi siano tenuti come espressi con queste presenti, se nel termine di 24. giorni à cominciare dal giorno dalla publicazione delle presenti che si farà in Roma; (de' quali assegniano gli 8. primi per il primo termine, gli 8. secondi per il secondo; e gli ultimi otto per l'ultimo, e perentorio, e per un' ammonizione Canonica) il Doge, ed il Senato non rivocano, cassano: ed annullano i detti decreti, e quanto è stato fatto in virtù di quelli, senz' eccezione, scusa, nè pretesto veruno, e non li fanno scancellare da' loro archivi, e libri, dove sogliono registrate gli atti publici; Se non fanno sapere in ogni luogo della loro giuridizione, dove saranno stati publicati, che sono rivocati, cassati, ad annullati, e che niuno è tenuto ad osservarli. Se non

ristabiliscono tutto nello stato primiero con promessa di non far più per l'avvenire simili decreti contrari alla libertà, immunità, e giuridizione Ecclesiastica, alla nostra Autorità, ned à quella della S. Sede Apostolica; Dandoci contezza della revocazione, cassazione, soppressione, dichiarazione di nullità fatta a' loro soggetti, e dello ristabilimento delle cose nello stato primiero; Ed in fine se non rimettono, e consegnano effettivamente il Canonico, e l'Abbate Prigionieri, trà le mani del Vescovo d'Ieracea nostro Nuncio. E non potranno essere assoluti da questa scommunica sotto qualsisia pretesto, ò ragione, che da Noi, ò nostri successori, se non in articolo di morte; mà talmente che se alcuno, avuta l'assoluzione, si risani, ricaderà nella stessa scommunica, purche non ubbidisse quanto potrebbe a' nostri commandi; e che quegli, che moranno doppo l'assoluzione non possino però essere sotterrati in terra santa, finche nõ

si sia ubbidito al contenuto del Monitorio. Che se doppo i 24. giorni il Doge, ed il Senato persistono ancora trè giorni nella loro ostinazione (il che non piaccia à Dio) aggravando questa sentenza di scommunica, noi mettiamo da questo momento, e come faressimo allora, la Città di Venezia, e generalmente tutti li luoghi, che ne dependono in interdetto. Si che ned in Venezia, ned in alcuna Città, ò luogo del suo Dominio, ned in alcuna Chiesa, Oratorio particolare, ò Capella Domestica, non si potrà dire la Messa, nè celebrare l'Ufficio divino, ned in particolare, ned in publico, eccettuato nel caso permesso, e concesso di diritto commune, ed allora ciò non si potrà fare altrove, che nelle Chiese, ed ancora à porte chiuse, senza suonar Campane, e senza ammettervi le persone interdette. E gl' Indulti, e Privilegi di qualsivoglia natura, e qualità non potranno servire al contrario, ned alle Chiese Secolari, ned alle

Regolari; Ned anche à quelle, che dependono immediatamente dalla S.Sede, ò che sono del Padronato del Doge, e del Senato per fondazione, od altrimente; quando anche sarebbero tali, ch'elleno non fossero contenute sotto la legge generale, e che ne bisognasse fare menzione speciale, ed individua. Di più noi priviamo e dichiaramo privati anche d'adesso il Doge, ed il Senato, e ciascuno in particolare ed in suo nome privato, d'ogni bene Ecclesiastico, che tengono in feudo dalla Chiesa Romana, ò d'altre Chiese, come altresì d'ogni privilegio, indulto, che ânno ottenuto da' nostri Predecessori, e specialmente del potere di procedere contro i Chierici in certi casi, e delitti. E se il Doge, ed il Senato continuano nella loro contumacia, e nelle loro ostinazione. Noi ci riserbiamo, ed a' nostri Successori d'aggravare, e riaggravare le censure, e le pene Ecclesiastiche contro d'essi, e loro Aderenti, fautori, e Conseglieri, e di

ordinare ancora altre pene, ed impiegare altri rimedi, secondo la disposizione de' sagri Canoni, non ostanti tutte le Costituzioni, Ordini Apostolici, Privilegi, Indulti, e Brevi contrari à questo concessi al Doge, ed al Senato in generale, od in particolare di non poter' esser' interdetti, sospesi, nè scommunicati. I quali noi deroghiamo con queste, specialmente, ed espressamente per questa volta.

Ed affinche questo monitorio venga in cognizione di ciascuno, Noi vi commandiamo, ed imponiamo con queste lettere a' tutti unitamente, ed à ciascuno in particolare, Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, Vicari Generali, ed altri, in virtù di S. ubbidienza, per il timore del Giudicio Divino, e sotto pena di sospensione, e di privazione delle vostre entrate, ed anche delle vostre dignità, benefici, e carichi Ecclesiastici, come altresì della voce attiva, e passiva, e tutte le altre pene, nelle quali poteser' incorrere à

nostro riguardo, che doppo aver ricevuto le nostre lettere, od averne avuto avviso, le publichiate, ò facciate publicare nelle vostre Chiese quando vi sarà concorso di popolo, e poi affiggere alle porte delle stesse Chiese. In fine noi vogliamo che sia data fede alle copie anche stampate, che saranno soscritte da un Notaro, e suggellate col suggello di qualche persona costituita in dignità Ecclesiastica, come agli originali, che vi dirizziamo, e che la publicazione di tal monitorio fatto in Roma, dove è stato affisso secondo il solito alle Porte delle Chiese di S. Giovanni Laterano, e del Prencipe degli Apostoli, ed à quelle della Cancelleria Apostolica; ed in campo di Fiore, ubblighi tanto il Doge, il Senato, e tutto il Clero dello Stato di Venezia, come se fosse stato presentato, ed intimato à ciascuno d'essi, e di voi in particolare. Dato in Roma sotto l'annello del Pescatore li 17. Aprile 1606. il primo del nostro Pontecafito.

M. Vestrius Barbianus.

PROTESTA
DEL
SENATO DI VENEZIA
contro il MONITORIO
DI PAOLO V.

Leonardo Donato per la Dio grazia Doge di Venezia.

A' Reverendissimi Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi del nostro dominio di Venezia, ed a' Vicari, Abbati, Priori, Rettori delle Chiese Parochiali, ed altri Superiori Ecclesiastici salute.

E' Venuto in nostra cognizione che li 17. del mese passato N.S. Papa Paolo V. hà fatto publicare, ed affiggere per Roma un certo Monitorio fulminato contro di Noi, e del Senato, e contro la nostra Repu-

blica, diretto à voi del tenore della copia qui annessa. Perciò trovandoci tenuti di conservar' il riposo, e la tranquillità dello Stato, che Dio ci hà dato per governare, e di mantenere l'autorità del Prencipe Sovrano, che non riconosce altro superiore per il Temporale che la Maestà Divina. Noi protestiamo colle presenti dinanzi à Dio, e gli uomini, che noi non abbiamo tralasciato ogni mezo possibile per far capace S.S. delle nostre ragioni forti, ed invincibili. Primieramente col mezo del nostro Ambasciatore Residente appo di essa; e poi colle nostre lettere scrittele in risposta de' Brevi, che ci aveva diretti. Ed in fine con un' Ambasciatore mandato à posta appo di essa per questo. Mà avendo trovato chiuse le orecchie di S.S. à tutte le nostre rimostranze, e vedendo ch'essa hà fatta publicare il suo Breve contro la forma d'ogni ragione, e contro quanto la Sagra Scrittura, i Santi Padri, ed i Sagri Canoni c' insegnano; in pregiudi-

cio de l'autorità secolare, commessaci da Dio e della libertà del nostro Stato, à gran danno della quiete, colla quale i nostri fedeli soggetti godono per la Dio grazia, i loro beni, il loro onore, e le loro vite sotto il nostro governo, ed in iscandalo universale d'ogni Nazione. Noi abbiamo ogni campo di reputare il detto Breve, non solamente ingiusto, e non meritato dalla nostra Republica, mà altresì per nullo, e di niun valore, e per conseguenza invalido, e fulminato in vano, ed illegitimamente, *& de facto nullo juris ordine servato.* Si che non abbiamo nè meno stimato bene d'impiegare, ed adoprare contro tal monitorio i remedi adoprati da' nostri Antenati, ed altri Prencipi Sovrani verso i Papi, i quali nell' esercizio del potere dato loro da Dio per l'edificazione ânno passato i limiti della giustizia. Stando che d'altrove siamo sicuri, che il Breve di S. S. sarà tenuto, e reputato per tale da voi, e da tutti gli altri nostri buoni, e fedeli

ſoggetti, e per tutto il mondo. Così noi ſiamo ſicuri, che ſi come voi avete avuto ogni cura per l'anime de' noſtri ſoggeti, e per la conſervazione del Culto Divino, che colla voſtra vigilanza fioriſce in queſto Stato, come in ogni altro, voi continuarete altresì all' avvenire di render loro il dovere paſtorale; ſendo riſoluti quanto à noi di perſeverare nella fede Catolica, ed Apoſtolica, e nell' ubbidienza della S. Chieſa Romana, come gli Antenati noſtri ânno fatto ſempre per la Dio Grazia dalla fondazione della noſtra Città ſin' al preſente.

Del reſto noi vogliamo, ed ordiniamo che queſta dichiarazione ſi affigga in tutti li luoghi publici di queſta Città, e di tutte le altre ſoppoſte alla noſtra Signoria col penſiero che abbiamo, che una publicazione sì manifeſta andrà alle orecchie di tutti quegli che ânno cognizione del monitorio di Roma, ed anche ſino à quelle di S.S. alla quale prieghiamo Dio che voglia iſpirare,

e ſpignere affinche conoſca la nullità del ſuo breve, e d'ogn' altro atto fatto contro di noi: e che riconoſcendo la giuſtizia della noſtra Cauſa, Eſſa ci dia i mezi, e ci conſolidi nella volontà di oſſervare l'ubbidienza alla S.Sede Apoſtolica, alla quale noi, e tutta la noſtra Republica, all' eſempio de' noſtri Predeceſſori, ſiamo ſtati, e saremmo ſempre dedicati. Dato nel noſtro Palazzo Ducale li 6. Maggio. Indizione IV. 1606.

Soſcritto

Giacomo Girardi Segretario.

Il Nuncio del Papa vidde queſta proteſta affiſſa alla porta della Chieſa di S. Franceſco della vigna vicino del ſuo palazzo lo ſteſſo giorno della ſua Udienza di partenza che fù li 8. Maggio.

Lettera del Senato di Venezia ſcritta a' Rettori, Conſoli, e Communità delle Città, e degli altri luoghi dello Stato Veneziano.

AVendo Dio ſtabiliti li Prencipi per eſſer Vicari, e ſuoi luoghitenenti in terra, ed in tal qualità governare gli uomini, e conſervare la ſocietà civile, ciaſcuno ne' ſuoi Stati particolari; così com' egli ſolo governa tutto l'Univerſo per la ſua bontà, e per la ſua prudenza infinita. La Republica di Venezia, eſatta ſempre nel ſodisfare al ſuo dovere verſo i Popoli, hà voluto per un' affetto paterno, che hà per tutti gli abitanti delle Città dello Stato ſuo, che ſono ſuoi propri membri, farli conſapevoli di tutte le leggi, e' ſtatuti, ch'eſſa hà ſtimato poter loro eſſere d'utilità; non eſſendole meno à cuore l'intereſſe di queſte Città, che quello della ſteſſa Città di Venezia. Come vi è dunque un

ordine antico fatto, già sono molti secoli, col quale è vietato d'alienare, impegnare, nè vendere beni immobili ad Ecclesiastici in Venezia, e nel Ducato, perche non essendovi più speranza che tai beni ritornino mai nelle mani de' Laïci, quando ne sono una fiata usciti; importa molto al ben publico d'impedire gli acquisti continui, che quei fanno à grave danno di tutti li Cittadini, che in fine non potrebbero più sopportare i carichi dello Stato, nè contribuire quanto devono alla Patria, siasi in pace, od in guerra, se si spogliassero delle loro possessioni, ed immobili. A' che volendo la Ser. Republica di Venezia remediare, di paura che un' abuso introdotto con tanta confusione, non si stendesse nelle altre Città, e luoghi della sua ubbidienza; dove gli Ecclesiastici ânno tanto fatto colla loro scaltrezza, aiutati dalla simplicità delle persone pie, e devote, che il quarto, ed anche il terzo de' fondi, ed altri beni immobili è stato loro alie-

nato; il Senato hà ordinato, che tal legge, che prima non era, che per lo Ducato di Venezia, sia adesso osservata in tutte le Città, e Terre del suo Stato, stimando esser' ingiusto, che voi portiate incessantemente i carichi, ed imposizioni publiche, mentre le persone, che non servono à niente, od almeno à poca cosa, godino quietamente, e senza far niente i beni, che i vostri Antenati ânno acquistato col proprio sangue. In che il Senato s'uniforma all' esempio di tutti gli altri Prencipi Cristiani, che ânno fatto simili ordini. Questo non risguarda, che i soggetti, ed i beni Laici, e non isminuisce in modo alcuno i beni spirituali, e degli Ecclesiastici, à chi la Republica lascia la libertà totale d'acquistare, e di ricevere doni in danari contanti, od in ogn' altra cosa mobile equivalente; ed anche beni immobili, purche sia con licenza, e consenso del Senato. E come i beni Ecclesiastici sono difesi, e conservati da' Prencipi à spese del

Publico: Così egli è giusto, che gli Ecclesiastici ne faccino parte a' Prencipi, come ânno giudicato li Concigli nelle necessità publiche, siasi in pace, od in guerra. Succede altresì sovente, che sotto mantello di Religione s'introducono nelle Città, forme d'uomini stranieri, che fabricano Chiese, Case, ed Oratori in luoghi sospetti, e scommodi alla sicurezza publica, ed i quali, oltre che seco loro portano costumi, ed usi contrari a' quelli del paese, producono cattivissimi effetti, quando altro non sarebbe che di dividere le limosine, che non ponno bastare ad un numero sì grande di Religiosi, à grave danno delli Conventi antichi de' Religiosi, i cui meriti, ed orazioni mantengono, e fanno prosperare lo Stato. Abuso, al quale non poteva il Senato remediare, che col vietare la fabrica di tali, e simili edifici, senza distruggere però li vecchi, che si trovano in maggior numero nel nostro Stato, che in qualsisia altra Pro-

vincia della Criſtianità. Mà come il Senato, à chi tocca la cura della ſicurezza, e della commodità publiblica, è informato bene delle nuovità che s'introducono ogni giorno, e vede che i ſuoi ordini ſono ſtati traſcurati, negletti, e poſti in oblio per mancamento de' ſuoi Ufficiali, gli è parſo neceſſario di rinuovarli, e publicarli, ſtimando che ſi tratti del ſervizio di Dio d'aſſicurare il ripoſo, e la libertà de' Popoli commeſſi alla ſua cuſtodia dalla Maeſtà Divina. Oltre che è impoſſibile di vivere in pace in uno Stato, ſe non ſi vigila inceſſantemente ſovra i ribaldi, e fazioſi, frà quali ſi trovano ſovente (coſa manifeſta à tutti) Religioſi, ed Eccleſiaſtici, che à miſura, che creſcono di numero e ricchezze, divengono altresì più licenzioſi, e più inſolenti, intorbidano non ſolamente le famiglie particolari, mà ancora tutte le Città, andando alla caccia de' Teſtamenti, Succeſſioni de' Ricchi, litigando i loro vicini, e mettendo lac-

ci all' onore, ed alla vita degli altri per sodisfare alle loro concupiscenze insaziabili senza anche isparagnar' il ferro, ed il tosco contro i loro più congiunti per farsi strada alle lore diaboliche intraprese. Che d'altrove tai malfattori, quantunque Religiosi, ed Ecclesiastici, sono stati in ogni tempo gastigati da nostri Antenati secondo le leggi divine, ed umane, senza che i Papi l'abbino mai trovato sdecente; al contrario sendovene stati molti, che li ânno lodati co' loro Brevi, e Bolle.

Avendo dunque voluto continuare in quest' uso antico, come è giusto, e ragionevole, e servirsi de' nostri statuti contre persone accusate di misfatti enormi è successo che Paolo V. oggidì sommo Pontefice dando orecchio a' nostri nemici, che lo lusingano, e gli applaudiscono, è stato fraudolosamente persuaso d'impedire le nostre azioni, ed i nostri giudici, d'interrompere i nostri usi vecchi, ed i nostri Privilegi originari, e di prescrivere i limiti,

che gli piace al caſo de' noſtri Ordini più giuſti. Coſa che niun Prencipe, nè Republica hà ancora oſato tentare, da mille, e ducento, e più anni in quà, non più che d'impedirci di fare tai leggi, che ci piacerebbero per la conſervazione de' noſtri beni, nè di gaſtigare quegli, che vi offendono, ed intorbidano il voſtro riposo.

Che ſe è permeſſo à ciaſcun particolare di governare la ſua famiglia à ſuo capriccio, e di riſpignere le ingiurie, che gli vengono fatte. Con maggior ragione ciò ſarà lecito ad una Republica, ſtabilita da Dio per aver cura delle voſtre perſone, e de' voſtri beni; ad una Republica libera, che non hà mai conoſciuto altro ſuperiore, che la Divina Maeſtà; Che hà impiegato i ſuoi teſori, e ſparſo il ſangue de' ſuoi Cittadini, e de' ſuoi ſoggetti per difeſa della Chieſa Romana, e de' Papi, che l'ânno ſovente onorata co' loro elogi, e favori. Mà Paolo V. molto lungi di voler' udire le noſtre ragio-

ni, che gli abbiamo fatto esporre dal nostro Ambasciatore à Roma, col debito rispetto, e sommissione, rendendo male per bene, hà fulminato contro di Noi Brevi, e Monitori rigorosi lo stesso giorno di Natale, quando andavamo à communicarsi, e che Marino Grimani nostro Doge era in agonia. Oltre ciò S. S. hà fatto varie doglianze ingiuste di noi nel Concistoro de' Cardinali, ed in tutte le Corti de' Prencipi. Noi altri al contrario, rimanendo ne' limiti del solito rispetto per darle segni manifesti della nostra sommissione, e trovar' i mezi per acquetarlo, le abbiamo mandato un' Ambasciatore straordinario, mà senz' effetto. Stando che in vece di temprare il suo estremo rigore verso di noi, si è ancor più inasprito à trattarci male, avendo impiegato ingiustamente l'interdetto, e tutte le sue armi spirituali contro la nostra Republica. Perciò Carissimi, ed amatissimi nella sicurezza che abbiamo, che la nostra causa è buona, e giusta dinanzi à

Dio, e che per conseguenza le scommuniche di S.S. non ci ponno nuocere in modo alcuno. Per pruova del nostro affetto, e di benevolenza paterna verso di voi: vogliamo bene darvene contezza, persuadendoci che doppo aver conosciuto, che tutto ciò non ci è arrivato, che per aver voluto mantenere i vostri interessi, e difendere il vostr' onore senza pregiudicio alcuno, nè della Chiesa, nè del servizio divino; voi concepirete un giusto sdegno d'un procedere sì ingiusto, e rigoroso, ed in ogni caso non mancarete all' ubbligazione indispensabile, che voi avete di sostenere costantemente le ragioni communi della nostra Republica, e le vostre particolari.

Rivocazione della Protesta del Senato contro il Monitorio.

Leonardo Donato per la Dio grazia Doge di Venezia: *Alli Reverendissimi Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi, &c.*

POiche per la Dio grazia si è trovato un mezo in fine di far conoscere à N.S. Papa Paolo V. il candore del nostr' animo, la sincerità delle nostre azioni, e la nostra reverenza per la S. Sede, e che S.S. vinta dalle nostre ragioni hà ben voluto far cessare la cagione di tutte le nostre discordie (il che abbiamo sempre desiato, e cercato con ardore, come figli ubbidientissimi della Chiesa) ci reca gran piacere il vedere l'adempimento de' nostri giusti desideri. Perciò abbiamo voluto informarvene colle presenti, avvertendovi, che come S.S. hà levato le sue Censure, noi intendiamo, che la protesta fatta da noi nel tempo, ch'essa le publicò, rimanga abolita, e suppressa, afinche si veda da ciò, come da tutte le nostre altre azioni, aver noi disegno di conservare inviolabilmente la pietà, e la Religione de' nostri Antenati.

Soscritto

Marc' Ottobono Segretario.

Trattato dell' Interdetto di Papa Paolo V. composto.

Da Pietro Antonio Ribetti Archidiacono, e Vicario Generale di Venezia.

Frà Paolo Sarpi Servita Teologo delle Sereniſſima Republica di Venezia.

Frà Bernardo Giordano, frà Michel' Angelo Bonicelli, e frà Marc' Antonio Capello Teologi Franceſcani.

F. Camillo Teologo Agoſtiniano.
e F. Fulgenzio Teologo Servita.

IL zelo che ciaſcuno deve avere nel ſervizio divino, e la cura della propria ſalute in queſto tempo ſpezialmente, ſtanti le diſcordie vertenti trà il ſommo Pontefice, e la Sereniſſima Republica di Venezia, ricerca che due queſtioni ſiano eſaminate, e deciſe con diligenza.

La Prima ſe gli Eccleſiaſtici di

Venezia debbono, ò possano senza peccato osservare l'interdetto di Paolo V.

La seconda se il Prencipe, (ò la Signoria di Venezia,)possa,ò debba vietare, come per difesa una tale osservazione.

Vi sono alcuni, che per pruovare che gli Ecclesiastici di questo Stato sono tenuti à serbare l'interdetto, e che il Prencipe debba consentirlo, si reputano poterlo fare con efficacia, quando avranno fatto vedere, che al commando del Pontefice giusto si debba da ogn'uno ubbidire: ed in provar ciò s'affaticano molto, ed à nostro giudicio troppo, e fuori del caso. Poiche prontamente sarà loro concesso non solo questo, mà che al commando giusto del Vescovo si debba ubbidire, e di più ancora al precetto del Prencipe, e Magistrato giusto sia debita l'ubbidienza: e per ampliare maggiormente la loro proposizione si dirà doversi ubbidienza al commando giusto del Padre, del Padro-

ne, e del Marito. Se vogliono ridurre la loro propofizione a' termini debiti dovranno più tosto dire al commando umano giusto di qualsisia superiore si deve ubbidienza per non incorrere nel peccato, stando che il commando giusto porta seco indispensabilmente l'ubbligo dell' ubbidienza non potendosi comprendere uno senza l'altro.

Consiste tutta la difficoltà in mostrare, che questo sia precetto giusto, sendo che, si come ogn' uno, che commanda, appresso la qualità di superiore, ne hà un' altra congiunta di essere soppoSto ad errare come uomo: questa è anche nel Papa, come testifica S. Paolo agli Ebrei che, *& ipse circumdatus est infirmitate. & debet pro suis delictis hostias offerre, deinde pro Populo:* ed alli Galati mostra lo stesso coll' esempio di S. Pietro, al quale fece resistenza in faccia, perche meritava d'esser ripreso: e concordano tutti li Dottori della S. Chiesa Romana, che il Papa possa fallire, eccetto che

nel determinare in Catedra in cose di fede, e se bene alcuni moderni aggiunghino ancora quanto appartiene *ad mores in universali*, viene però ad essere lo stesso, perche niente concerne li costumi in universale, che non sia di fede. Basta che tutti consentono, che il Papa possa fallire ne' giudicj particolari ; E si ânno molti esempi degli errori cômessi da' Papi, e ne' Sagri Canoni non solamente si suppone che il Papa possa fallire, mà anche divenir' Eretico *dist.40.c.si Papa.*

Supposto questo intendiamo di pruovare che gli Ecclesiastici non debbano servare l'interdetto, perche non sanno sufficientemente, che la Città, e Dominio gli siano sopposti, e quando lo sapessero non devono serbarlo ; perche ne insorgerebbe scandalo, e turbazione nello Stato della Chiesa, e quando anche non fosse per risultarne scandalo, sono scusati da serbarlo per giusto timore, che scusa dall' ubbidienza di qualunque legge, e precetto Papa-

le, e quando anche non avessero timore veruno, non devono serbarlo, se prima non vengono sicurati che la sentenza non sia ingiusta, e nulla, come l'opinione commune la stima.

E che la Signoria di Venezia per ogni ragione può, e deve opporsi alla publicazione, ed impedire con ogni mezo l'esecuzione del Precetto Pontificio, corrigendo quegli, che tentassero eseguirlo, sendo certo che l'interdetto è notoriamente nullo, e di niun valore.

Il che si mostrerà evidentemente colla pruova delle propofizioni seguenti.

PRIMA PROPOSIZIONE.

Il Commando di Superiore, e dello stesso Papa non ubbliga l'Inferiore all' ubbidienza, se non è publicato, ed intimato.

Perche non ubbliga più il precetto del Giudice, di quello che fà la legge, mà è essenziale alla legge che sia publicata, e senza ciò non ubbliga; come S. Tomaso 12. q. 40. art. 4.

prova à pieno, dunque nè meno il precetto. Ogn'uno sà quante leggi, e precetti Papali non si servano, e non vagliono in alcuni Regni, perche non vi sono publicati, e se ne dirà solo uno notissimo à tutti. Il Sagro Conciglio di Trento non si serva, e non ubbliga in molte provincie, e Regni Cristiani per questo rispetto, e quello che più importa, il decreto della invalidità del matrimonio clandestino, che pure appartiene al sagramento, secondo l'opinione di vari non ubbliga, dove detto Conciglio non è publicato: sì che tutti tengono, che in que' luoghi i matrimoni clandestini vagliono.

Proposizione Seconda.

L'interdetto non è stato publicato nella Città, e Stato di Venezia. Questo stà in fatto, stando che non è stato letto nelle Chiese, od in altro luogo publico di commissione de' Prelati, e Superiori Ordinari, ned affisso in modo, che sia stato veduto dal Popolo, ò da chi tocca ad osservarlo.

Qualcuno risponderà, che l'inter-

detto non è intimato, nè publicato, perche la publicazione è stata impedita, e che non si può scusare sovra ignoranza, sendo affettata quell' ignoranza di chi non vuol sapere, la quale più tosto aggrava, che scusi. A ciò si replica colla stessa risposta, che molti precetti Apostolici, e lo stesso Concilio sudetto non sono publicati, perche la publicazione è impedita, e pure tutti confessano, che non ubbligano, e se si dirà, che per altra via si sà l'interdetto, e la volontà del Papa, si risponde medesimamente che si sà per altra via de' decreti del Concilio, anzi meglio, perche in que' Regni il libro del Conciglio si porta, e si vende publicamente, e pure non ubbliga per sola mancanza di publicazione solenne, e giuridica: dunque anche in questo caso si ricerca una publicazione solenne, e giuridica. E se alcuno dice che nel Monitorio del Papa forse si contiene, che la publicazione fatta in Roma basti per ubbligare, se gli replica che Pio IV. per una sua Bolla

del 1564. dichiarò che li decreti del Sagro Conciglio avessero ubbligato tutto il mondo senz' altra intimazione dal primo di Maggio di quell' anno: pur tuttavia il parere, e l'uso è, che ne' sudetti Regni non ubbligano.

Si aggiugne essere stile ordinario nel Regno di Napoli, che niun commandamento Apostolico, se ben dice che basti la publicazione di quello in Roma, è d'alcun vigore senza l'*exequatur* Regio, si che è cosa ordinaria di quel Regno, quanto diciamo in questo nostro particolare proposito.

Qualche divoto Religioso di scropolosa coscienza dirà *io non mi curo di sapere le cose tanto giuridicamente, mi basta in qualunque modo ch'io lo sappia: Il mio Superiore l'hà scritto: overo sò da persone degne di fede ch' egli l'hà scritto.* A' tali bisogna rispondere che la stessa cosa si può sapere sufficientemente ad un' effetto, e non sapersi abbastanza per un' altro effetto, come Navarra pruova nel

Man. c.16. n.40. e c.27. n.288. e più à pieno sovra il *capit. si quis de poe* d'7. e ci sono il *c. Dominus, de secundis nupt.* Dove Lucio Papa III. dice, che chi è passato alle seconde nozze, e dubita della vita del consorte deve rendere il debito, mà non ricercarlo, e nel *cap. Inquisitioni de sent. excomm.* Innoc. III. dice che se uno delli Consorti hà probabile, e discreta credulità di qualche impedimento del matrimonio, deve rendere il debito, mà non ricercarlo. Dalle quali determinazioni si vede, che alcuna probabilità è sufficiente per credere, ed oprare cosa à proprio pregiudicio, come è il ricercare il debito matrimoniale, la quale non basta per credere, ed oprare à pregiudicio altrui, che sarebbe il non renderlo: Mà il commandamento, che si crede faccia il Papa di servare l'interdetto, non è à pregiudicio d'essi Religiosi, perche in tal caso forsi non dovrebbono accontentarsi di quella cognizione, che ânno: mà è à pregiudicio del Po-

polo come *Soto in dist.* 22. *q.* 3. *art.*1. dice, e la stessa natura della cosa mostralo, e perciò la probabilità che dicono i Religiosi averne per lettere de' suoi, non li deve indurre ad eseguirlo; anzi trattandosi di tanto danno publico devono non credere mai averne sufficiente notizia, finche non viene loro intimato dal proprio Prelato della Catedrale *arg. nella Clem. ex frequentibus, de sent. excomm.*

Proposizione Terza.

Non deve il commando del Papa, dal quale si vede probabilmente dover' insorgere scandalo, e perturbazione nello Stato della Chiesa essere da gli Ecclesiastici eseguito, ancorche lo commandasse sub pœna excommunicat. latæ sententiæ.

Silvestro lo dice colle stesse parole *Ver. obedienti S. si ex obedientia presumitur Status Ecclesiæ perturbandus vehementer, vel aliquod malum in scandalum futurum, etiam si precipitur sub pœna excom. latæ sent. non est ei obediendum.* E per confirmazione

allega l'Abbate c. *si quando & cap. cum adeo de rescr.* e Antonio Corduben l. 3. q.13. reg.3. conforma la stessa sentenza con queste parole. *Ecclesia non intendit aliquem obligare ad aliquid cum scandalo inde propabiliter eminente, aut unde propabiliter imminet grave malum spirituale, quia quod propter caritatem fit, non debet contra charitatem militare*, e poco doppo *si Ecclesia jubeat denunciare aliquem, & inde probabiliter si metus maius malum quam utilitas, seu immineat scandalum, non tenetur : quia qui justa causa non paret mandato excusatur à non paritione.* Mà che occorre allegar Dottori, Alessandro Papa III. ardente sovra tutti à mantenere l'autorità dice c. *cum teneamur de preb., si non potest ei sine scandalo provideri equanimiter sustinemus, si mandatū nostrū non duxeris exequendū*, e la glossa, *mandatum Papæ debet adimpleri, si non subsit ratio non adimplendi*, la qual glossa sovra il c. *ad aures de temp. ord.* dice, *pro vitando scandalo cessat rigor disciplinæ.*

Ed ancora, perche l'osservanza della legge divina si deve anteporre ad ogni precetto del Papa, mà il guardarci dallo scandalo è precetto della legge divina naturale, ed espresso nel Vangelo, dunque il precetto del Papa deve esser fuggito, e tralasciato.

Si conferma, perche tanto ubbliga il precetto di fuggire lo scandalo, che ancora per ciò si deve lasciare l'osservanza della legge divina positiva: dunque tanto più della legge umana. E' precetto della legge divina positiva l'integrità della Confessione, non di meno, se nel confessar qualche peccato, si temesse di dare scandalo al confessore, si che perciò dovesse cadere in alcun' errore, tengono Adriano de *confess. quest.* 4. e Navar. *in manu c.* 7. *n.* 4. che si deve tralasciar qualche peccato confessando gli altri. Quanto più dunque per non partorire un notabilissimo scandalo si dovrà tralasciare il precetto papale.

Pro-

PROPOSIZIONE QUARTA.

Dal servarsi l'Interdetto nella Città, e Dominio di Venezia nascerebbero scandali, pericoli, e mali infiniti.

Sarà charissima tal proposizione à chi considererà che cosa sia azione scandalosa, la quale secondo S. Gerol, e S. Tom. è *un' azione dalla quale nasce la ruina, e cadimento spirituale di qualche persona semplice, ed inferma di spirito.* Certa cosa è, che vi sarebbe pericolo che primieramente le genti per l'opinione, che ânno d'esser' à torto, e senza loro colpa censurate, od interdette, non lo sopportassero pazientemente, mà si rivolgessero alli Sacerdoti, ed alle Chiese, e per avere li divini uffici usassero verso di loro qualche violenza, e sarebbe pericolo, che molti perdessero ancora totalmente la devozione, massime udendosi le voci di molti, che dicono: il Papa, che dovrebbe esortarci alle Messe, procura di levarle; Onde correrebbe pericolo di nascer' il male, che altre fiate nacque in Urbino, la qual Cit-

tà ſtette tanto interdetta, che quando furono reſtituite le Meſſe, e gli Uffici divini, fù coſa malagevole d' aſſuefar quel popolo ad udirle, ed à ritornarlo nella debita riverenza.

Mà che occorre affaticarſi à provar queſto? già che il *cap. Alma mater* afferma, che pullulano le Ereſie; creſce l'indevozione del Popolo. Se queſta non è ruina ſpirituale, e ſcandalo, non ſappiamo vedere qual' altra poſſa trovarſi maggiore. E' maniſeſtiſſima la perturbazione univerſale nello Stato della Chieſa, imperò che ſe queſta Città di Venezia, la quale è ſempre ſtata divotiſſima alla Chieſa Romana, e dove mai è ſtato altro culto divino, che l'iſtituito da' Papi, dove mai alcuna Ereſia ebbe piede, d'onde mai non ſi è viſto, chi abbi inventata dottrina contraria, ſi ſeparaſſe dalla Chieſa; qual perturbazione, e qual diformità ne naſcerebbe, ogn'uno lo può conſiderare.

I pericoli che ſi vedono chiaramente ſovraſtare, non è d'uopo dir-

li: Ogn'uno, che sia di sano giudicio prevede li muovimenti contro gli Ecclesiastici, e beni loro, i quali difficilmente potrebbero esser' impediti; e così la licenza, che ogn' uno si pigliarebbe di parlare come meglio g'i piacesse dell' autorità Ecclesiastica: appresso à molti altri disordini grandissimi, i quali non è da presuppore, se non con molta ingiuria di S. S. ch'ella volesse, che seguissero; anzi è più tosto da credere; che quando averà la S. S. conosciuto il buon zelo, per lo quale il Prencipe, e gli Ecclesiastici di questo Stato ànno risoluto, che si continuino gli Uffici divini, sia per lodare la loro deliberazione, e dire che se bene ànno operato contro le sue parole, non però contro la sua mente, alla quale più che alle parole deve ciascuno attendere, così in ubbidire alla legge, come a' precetti: *S. Tom. in 2. dist. 15. quæst. 3, e dist. 19. q. 2.*

PROPOSIZIONE QUINTA.

Il timor giusto scusa dall' osservazio-

ne, ed ubbidienza d'ogni legge, e precetto umano, quantunque per altro fossero legitimi, giusti, ed ubbligatorj.

La ragione di tal proposizione non è perche da altra radice venga l'ubbligazione della legge divina, e dell'umana: mà si presuppone per cosa indubitata, che l'uomo sia soggetto alle leggi, e precetti de' suoi superiori spirituali, e temporali; perche Dio hà commandato, che si presti loro ubbidienza, per il che le leggi umane ânno la sua forza, e virtù dalla legge divina; onde S. Agost. diffinì il peccato, *esser trasgressione della legge eterna solamente*; dalla quale deriva, e la legge naturale, e la divina positiva, ed ogn' altra umana, che viene da potestà legitima.

La differenza nell' ubbligazione della legge divina naturale, dalla quale niun timore scusa, dalle altre è, perche essa contiene bontà naturale, ed immutabile, e commanda cose assolutamente necessarie alla salute; mà le altre commandano

cose, che di sua natura non ânno bontà, mà divengono tali doppo che sono commandate. E abolita la legge restano anche di essere più buone, e ritornano indifferenti: e similmente commandano cose, che inanzi il precetto non sono necessarie alla salute, mà diventano tali perche sono commandate, ed abrogata la legge, restano d'esser più necessarie, e Dio non vuole, che siamo ubbligati ugualmente à quello, che non è di sua natura bene, come à quello, che è assolutamente tale: per il che *S.Tom.22.quæst.*147. *art. de in dist.*43. dice che i precetti di Dio ubbligano assolutamente, mà i precetti della Chiesa non sono delle cose necessarie alla salute, per il che vi puol' essere qualche impedimento all'osservarli.

Di più il giusto timore scusa dall' osservanza del precetto della legge divina positiva, dunque molto più scusarà dal precetto umano.

La integrità della confessione è di legge divina positiva, come affer-

mano tutti le Teologi, non dimeno chi in una terra piccola avesse ucciso segretamente il fratello del Curato, che fosse solo sacerdote, sendo in necessità di confessarsi, potrebbe per timore di non essere scuoperto dire gli altri peccati, e tacer quello: *Navarra in Manu. c. 17. n. 3. S. Tom. 4. dist. 17. q. 3.* e secondo l'opinione di tutti il timore che la gravida non muora, tagliandole il ventre per cavare la creatura viva, scusa dal precetto divino positivo di battezzarla.

Il voto ancora, ed il giuramento non ubbligano meno, che il precetto del superiore *cap. debitores, de jurejurand. c. magna; de voto*; mà scusa dall' osservanza di questi il giusto timore, come afferma la *glos. c. si verò, de jurejurand.* Dunque tanto più scusarà dal precetto umano. Sylvest. *ver. metus nu. 7. Metus non excusat à mortali, limita verum in his quæ sunt mortalia de se, ut dictum est, quia videlicet sunt naturali vel divino jure sub præcepto prohibita, secus si jure hu-*

mano, quia tunc timor justus excusat à mortali. Et verb. *excomm.* 5. *nu.* 14. *non tenentur subditi obedire Prælatis præcipientibus subire mortem, vel verbera, vel aliquid facere, ad quod ista sequuntur.* Ed il Panormitano nota molti casi sopra il cap. *de his quæ vi,* ne' quali il giusto timore scusa dall' osservanza della legge umana.

Tal' opinione è tenuta da S. Tom. *quæst.* 11. *art. q. in addit. ff.* 1. *q.* 23. *art.* 3. Gabriel Biel. 4. *dist.* 18. *art.* 3. *dub.* 4. Maior *in* 4. *dist.* 14. Almain *tract. l. c.* 3. *q.* 4. Angelo *excom.* 5. *n.* 18. Summa Confessorum *tit.* 33. *q.* 165. Tabiena *excom.* 8. *q.* 10. Soto *lib.* 1. *de just. q.* 6. *art.* 4. Navarr. *prelu.* 7. *nu.* 12. *Azor. l.* 1. *c.* 11. Alcuni oppongono il *cap. sacris de his quæ vi,* dove si dice che nel participare collo scommunicato la forza scusa dal peccato, il timore non iscusa, e pure il non participare collo scommunicato, quanto a' particolari modi della participazione, è precetto umano. A' ciò risponde Soto, che all'ora non iscusa il timore, quando ne nasce scan-

dalo in alcuno, e questo non per virtù della legge umana, mà per virtù della divina, che proibisce lo scandalo *l.1. de just. quæst. 6. c.4.* e Silvestro *verb. excomm. 5. n.14.* dice che quel capitolo s'intende quando il timore, non è giusto, mà lieve, e quando si partecipa collo scommunicato nel peccato mortale, per lo quale è scommunicato, ò quando si fà in pregiudicio della fede.

Proposizione Sesta.

Il Timor giusto è della morte, del tormento, della perdita di tutta, ò della maggior parte della robba, della prigione &c. e ciò non solo alle pertinenti alla persona propria, mà ancora alle persone de' congiunti.

Timor giusto è *quello, che muove l'uomo costante*; e la virtù della costanza ricerca, che s'incorra nel male minore per evitarne uno maggiore, come S. Tom. *afferma 2.2. q. 125. art.4. dist.19.* e perche non si possono pesare li mali in universale per esaminare la gravezza loro, poiche le circostanze alterano la loro qua-

lità, quindi la commune opinione afferma che. *Quis sit metus justus, determinatur arbitrio boni viri*, e si conferma dalla *l. qui metus ff. ex qui.cau. maio.* consente la Glos. *cap. cum dilectus, de his, quæ vi.*

Non dimeno per quanto si può dire in universale, la proposizione si prova quanto alla vita, e tormento, *c.cum dilectus, de his quæ vi.* Quanto alli beni Navarr. in *manual. c.* 22. *n.* 51. *Panorm.* & Gloss. *c. Abbas de his quæ vi.* Quanto alla prigionia, *l. nec timorem, ff. quod metus causa*, e tutti li dottori concordano, si può vedere S. Tom. *in* 4. *d.* 24. de' Teologi; de' Summisti Silvestro *verb.metus*, e de' Giuriconsulti la gloss. *c. cum dilectis de his quæ vi*, che pienamente ne trattano.

E S. Tom. e Silvestro ne' luoghi citati estendono il giusto timore, non solo, se li sudetti mali sovrastano alla persona propria, mà ancora alla persona de' Congiunti, Padre, Madre, fratelli, figli, moglie, ed altri propinqui.

Proposizione Settima.

Gli Ecclesiastici di questo Dominio devono avere giusto timore di perdere la vita, e beni, ed' altri maggiori mali privati, e publici alli suoi congiunti, se servassero l'Interdetto.

Stando che vedendo quanto il popolo sia devoto, e dedito all' esercizio delle opere cristiane, e massime d'udire la messa si deve conchiudere certamente, che non vorrà starne senza, e che questo suo zelo alle cose divine, quando non potrà avere effetto per le vie ordinarie, lo convertirà in zelo indiscreto, usando violenza per avere l'esercizio della Santa Religione, ch'egli stima essergli debito, essendo persuaso che la S. S. non hà avuto ragione di levarglielo. E perche è altresì persuaso, che non vi sia colpa dal canto del suo Prencipe; poiche ogn'uno hà per notissimo, che altra non è la controversia, che il Papa hà colla Republica, se non perche essa vuole colle buone leggi, e colla giustizia conservare la vita, l'onore, ed i beni

de' ſuoi ſudditi, onde avverrebbe facilmente che ſi moveſſe contro gli Eccleſiaſtici con molto, e grave pericolo della vita loro, ed anche con qualche circoſtanza aſpra, come ſuole avvenire in caſi ſimili; e quando non ſuccedeſſero morti, almeno ſuccedeſſero altre violenze, e gravi offeſe. Nè ſerve il dire, che partino dal Dominio, come alcuni preti ânno fatto: prima perche coloro, che ſono partiti, ſe non foſſero ſtati guardati da' Miniſtri publici, ſarebbono incorſi in graviſſimi pericoli, e ſi viddero molti perturbati, e mal diſpoſti contro di loro per queſta loro partenza: e poiche perche ſe voleſſero ad uno ad uno partire, e trà tanto quegli, che rimangono non ſervare l'Interdetto, non ſarebbe effettuato il precetto: mà ſe voleſſero tutti aſſieme immediate partire, niente ſarebbe più atto à concitare l'impeto popolare contro loro di queſto, quando ſi vedeſſero tutti aſſieme, ed al popolo ſi manifeſtaſſe così il torto, che ſtimarebbe

effergli fatto. E quando ciò non fosse, che senza dubbio sarebbe, ne seguirebbe però la perdita de' loro beni, co' quali si sostentano, che è vicino al perdere la vita, e si è mostrato cagionare timor giusto.

Nè si può dire che ciò vaglia solo ne' Chierici secolari, che ànno beni propri, ned importi a' Regolari, che li ânno in commune; perche tanto maggiore deve essere la cura de' beni, quanto sono più communi. Commanda San Benedetto nella Regola, e prima di lui S.Agost. *Charitas enim, de qua scriptum est, quod non quærit quæ sua sunt sic intelligitur, quia communia propriis, non propria communibus anteponit, & ideo quanto magis rem coumnunem, quam propria vestra curaveritis, tanto vos amplius proficere noveritis.*

E sendosi di più nella precedente proposizione mostrato esser giusto timore, non solo se alla propria persona sovrastano pericoli, e mali, mà ancora a' congiunti, ogn'uno può giudicare da se quanto sarebbero

mal veduti, ed a' quali danni, e pericoli esposti i parenti degli Ecclesiastici: mà quello che più importa non solo per legge scritta, mà per naturale inserta ne' cuori di tutti il publico bene della patria nell' animo di ciascuno deve precedere ogni amor privato verso qualsisia congiuntissima persona; ed è manifestissimo il pericolo, quando l'esercizio della Religione si fraponesse, che non si perdesse totalmente la devozione, che non s'introducessero opinioni perverse, e non si disponesse la materia negli animi loro poco costanti à ricevere qualche mutazione di Religione.

Ogni buon Religioso deve avere questo timore; prima perche il cap. *Alma mater* già 300. anni fà fatto (quando le Eresie erano pochissime, e lontanissime) dice che dagli interdetti indiscreti *excrescit indevotio populi, pullulant hæreses, & infinita pericula animarum insurgunt*, poi perche i Dottori tutti confessano il poco bene, e molto male, che produ-

cono, con tutto che ſiano giuſti. Soto in particolare *in* 4.*diſt.* 22. *q.* 3. *art.*1. conſiderando che l'Interdetto è ſtato trovato per conſervare l'autorità Eccleſiaſtica, confeſſa che ne ſiegue il contrario, perche con ciò viene eſtenuata. Oltre che al Popolo ſi fà gran danno, ed ingiuria: e che altre volte l'interdetto non durava più di 3. giorni; e conchiude, che non ſi dovrebbe mettere, ſe non per urgentiſſima cauſa, e che duraſſe ſolo tanto, che non s'intiepidiſſe la devozione del Popolo. Mà quanto più importa, i tempi preſenti, ne' quali il nome di Catolico è riſtretto in poche Provincie; e queſto dominio, e Città di Venezia ſono ripiene di tante ſorti di Nazioni, ricercano, che gli Eccleſiaſtici di queſto Stato conſiderino li graviſſimi pericoli, che porta il divino ſervizio, e la S. Fede; ed avendo perciò giuſto timore, conchiudino di non eſſere tenuti à ſervare un precetto umano d'Interdetto, quantunque anco foſſe giuſto.

PROPOSIZIONE OTTAVA.

La potestà del sommo Pontefice di Commandare a' Cristiani, non è illimitata, nè si stende à tutte le materie, e modi; mà è ristretta à fine della publica utilità della Chiesa; ed hà la legge Divina per regola.

Quegli che mettono nel Papa una libertà, e potestà assoluta in ogni cosa, ânno questo solo fondamento, che egli è Vicario di Cristo, il quale è Dio, però hà tutta la potestà d'esso, la quale, comprendendo tutte le cose, per conseguenza la potestà del Pontefice si stende à tutto.

Non si deve mettere in controversia la supposizione, che sia Vicario, mà si mostrerà bene che so sia con potestà limitata: perche prima Cristo non gli hà communicato la potestà sua come Dio, mà come uomo: la prima si stende universalmente à tutte le cose, la seconda egli restringe al Regno Celeste: per lo che disse il Signore *Regnum meum non est de hoc mundo* Jo. 18. e niegò d'esser dato per giudice à dividere

l'Eredità trà due fratelli. *Quis me constituit judicem, aut divisorem super vos* Lucæ 12. e si ascose quando erano per farlo Rè. *Iesus cum cognovisset quia venturi essent ut facerent eum regem, fugit in montem ipse solus* Jo. 6. e spiegando bene la sua intiera potestà, disse al Padre di se stesso *sicut dedisti ei potestatem omnis carnis, ut omne quod dedisti ei, det eis vitam æternam.* Joh. 17. Ecco qual potestà Cristo nostro Redentore hà esercitato, la quale però non hà communicata al Pontefice tutta, perche quella si stende (secondo l'opinione commune de' Teologhi) al rimettere li peccati senza sagramenti. *Ut autem sciatis quia filius hominis habet potestatem in terra dimittendi peccata.* Matth. 4. E questa non dimeno, secondo il parere di tutti non l'hà communicata al Papa: poteva anco Cristo istituire sacerdoti senza il mezo del sagramento dell' ordine, nè ciò hà concesso al Papa. Aveva ancora Cristo potestà d'istituire i sagramenti, che al Pontefice non hà

dato potesta, nè d'istituirne, nè di poter fare cosa alcuna in mutazione della forma di quelli, ò di altre cose essenziali.

Non è Teologo alcuno, che dià al Pontefice tutta l'Autorità di Cristo, mà bene sono molti, che espressamente dicono essere molto inferiore. Gaet. *q.*88. *art.* 12. *Si Dei Vicarius potestat: Dei fungeretur in terris, sine dubio posset omnia vota vice Dei relaxare, sed quoniam non fungitur plena Dei potestate, sed limitatè scilicet ad pascendas oves, & ad clavibus Regni Cœlorum utendum ad ædificationem, ideo non potest ad libitum vota relaxare; sed quantum ædificationi consonat commutare, vel dispensare, relaxare si quidem ad libitum vota, pertinet ad claves excellentiæ ipsius Christi, qui claudit, & nemo aperit.* Si può vedere Giacomo Almaiano *de potestate Ecclesiastica*, e Navar. sovra il *cap. novit de re jud. not.* 3. *n.*130. Nè gli hà concesso Cristo quella parte della potestà sua, che era utile, che restasse nella Chie-

ſa in un capo viſibile, ſe non à fine d'edificazione, per lo che S. Paolo dice 1. *Cor.* 2. *Non enim poſſumus aliquid contra veritatem, ſed pro veritate.* Stando che non potiamo niente contro la verità, mà ſolo per la difeſa della verità. E *Rom.* 14. *quæ pacis ſunt ſectemur, & quæ ædificationis ſunt invicem cuſtodiamus.* Serviamo, dic' egli, la pace trà noi, e quanto riſguarda la edificazione delle anime. E 1. *Cor.* 10. e 13. *de poteſtate noſtra, quam dedit nobis Dominus in ædificationem, non in deſtructionem.* Queſto potere, dice egli, che il Signore ci hà dato per edificare, e non per diſtruggere. Edificazione chiama S. Paolo tutto quello, che è in accreſcimento dell' onor divino; e diſtruzione tutto quello, che è in diminuzione. *Eph.* 2. *in quo omnis ædificatio conſtructa creſcit in templum ſanctum in Domino, in quo & vos coædificamini in habitaculum Dei in ſpiritu ſancto.* Si come ſi fabrica il tempio materiale per onorar Dio in eſſo corporalmente, così s'iſtruiſce l'anima

colla dottrina, e coll' esempio, e colle correzioni ancora, acciò Dio sia in quella onorato. Per il che S. Paolo chiama gli Apostoli i Ministri di Giesù Cristo, ed i dispensatori de' Misteri di Dio. *Sic nos existimet homo ut ministros Cristi, & dispensatores mysteriorum Dei*. 1.Cor. 4. Ed i dottori ancora restringono la potestà Ecclesiastica a la legge Vangelica, che si vede chiaro dalla definizione, che danno, e pigliamo quella di Gersone, e de' Parigini. *Et potestas à Christo Apostolis, & discipulis, & successoribus eorum legitimis, supernaturaliter tradita ad ædificationem Ecclesiæ militantis secundum leges Evangelicas pro consecutione felicitatis æternæ.* E' un potere, dicono eglino, dato da Cristo sovranaturalmente a' suoi Apostoli, e Discepoli, ed a' loro legitimi successori per edificazione della Chiesa militante, cioè per servirsene secondo le leggi del Vangelo per il conseguimento della vita eterna. E Navarra dice. Essere una potenza istituita immediate, e so-

vranaturalmente da Giesù Cristo per governare i fedeli secondo la legge Vangelica nelle cose sovranaturali, come altresì nelle naturali per rispetto alle prime. *Est potestas à Christo instituta immediatè, & supernaturaliter ad gubernandos fideles secundum legem Evangelicam in supernaturalibus, & quatenus ad illa opus sit etiam in naturalibus.*

Da che si conchiude, che della potestà Pontificia vi sia l'uso legitimo, quando viene adoprata à quel fine, e secondo quelle Regole, che Cristo hà ordinato: e l'abuso quando venga adoprata in contrario.

PROPOSIZIONE NONA.

Non è ancora deciso, mà resta in dubbio nella Chiesa di Dio se la potestà del Papa sia soggetta a' Sagri Canoni, e decreti de' Concigli generali, overo libera, ed assoluta, e superiore à quelli.

La decisione di tal questione penderebbe dalla determinazione in chi sia la suprema potestà Ecclesiastica, nel Papa, ò nella Chiesa, e Con-

ciglio che la rappresenta. In questa questione dall'una, e dall'altra parte sono celebri Dottori, e di Autorità, e di Santità. Anzi da' Concigli di Costanza, e di Basilea fù determinata la superiorità del Conciglio. Da Leone X. Papa nel Conciglio Lateranese fù dichiarata la superiorità nel Sommo Pontefice. Le Provincie Cristiane altre seguono questa, altre quella opinione. Il Card. Bellarmino *ad litt. l. 2. de auct. Conc. c. 13.* dice che ancorche questa questione sembra sia stata decisa ne' Concigli di Firenze, e di Laterano, non dimeno, come il primo non determini la cosa positivamente, e che per il secondo, che la decide espressamente, si è in dubbio se sia un Conciglio Generale, la questione rimane ancora à risolvere trà Catolici. *Et quamvis postea in Concilio Florentino, & Lateranensi ultimo videatur quæstio deffinita, tamen quia Florentinum Concilium non ita expreßè hoc deffinivit, & de Concilio Lateranensi, quod expreßißimè hoc deffini-*

vit, nonnulli dubitant an fuerit verè generale, ideo usque ad hanc diem quæstio superest etiam inter Catholicos.

E Navar. *super c. novit. not. 3. n. 84.* rendendo la causa perche nella deffinizione della potestà Ecclesiastica non abbia detto *tradita*, mà *instituta* dice: *me opporteret diffinire cui illa fuerit principaliter à Christo collata, an Ecclesiæ toti, an verò ipsi Petro, quod non est consilium facere in presenti, propter illam maximam discordiam Romanorum, & Parisiensium. Illi enim tenent Petro, & successoribus datam esse hanc potestatem, atque ideò Papam Concilio esse superiorem. Ii verò quibus Gerson adhæret, totam datam esse toti Ecclesiæ, licet exercendam per unum, atque ideò in aliquot saltem casibus Concilium esse supra Papam.* Sarebbe d'uopo determinare à chi Cristo diede principalmente questa potenza, se à tutta la Chiesa, od à San Pietro; mà non hò disegno di spiegarmi adesso per la gran controversia de' Romani, e dottori Parigini: tenendo i Primi essere stata data à

S. Pietro, ed a' suoi Successori, e perciò esser' il Papa superiore al Conciglio. I secondi con Gersone sostenendo essere stata data à tutta la Chiesa, ancorche da esercitarsi da un solo; e perciò così esser' almeno in alcuni casi il Conciglio sovra il Papa; ed avendo raccontato il numero de' Dottori, che tengono l'una, e l'altra opinione, conchiude colle parole di Gio. Majore. *Romæ nemini permitti tenere Parisiensium, & Panormitani sententiam, nec rursus Academiam illam Parisiens. pati, ut contraria opinio asseratur in ea.* Non esser permesso à Roma di tenere l'opinione de' Dottori di Parigi, e del Panormitano, nè nell' Università di Parigi d'insegnare quella de' Romani. E' dello stesso parere Giovanni Mariana Giesuita nel suo lib. de Rege IC. 8. il qual libro è appruovato per publico esame della Compagnia di Giesù, e per esame fatto coll' autorità Regia di Spagna.

PROPOSIZIONE DECIMA.

L'ubbidienza, che il Cristiano deve

al precetto del Papa non è assoluta, perche nelle cose, che sono contro la legge di Dio, l'ubbidirlo è peccato.

Questa proposizione, come notissima non hà bisogno di pruova; nondimeno per non lasciarla senza alcuna confirmazione addurrò quello, che disse S. Pietro negli Atti al 5. *Obedire oportet Deo, magis quàm hominibus.* E' d'uopo ubbidire à Dio più, che agli uomini. E la riprensione fatta da Cristo nostro Signore alli Farisei, *quare, & vos transgredimini mandatum Dei propter traditionem vestram?* Perche trasgredite voi al precetto Divino per servare la vostra tradizione? Interpretando anco, che de' precetti de' Superiori contro i commandamenti di Dio profetasse Isaia: *frustra colunt me docentes doctrinam dæmoniorum, & mandata hominum.* Tratta questa materia S. Tomaso 1.2. *quæst. 96. art.* 5. e li Canonisti sopra li Capitoli *si Dominus. Non semper. Iulianus.* Et *qui resistit* 11.q.3.

PROPOSIZIONE UNDECIMA.

L'ubbidienza debita al Sommo Pontefice non si stende à tutte le cose, che non sono contrarie alla legge di Dio; mà in molte eziam Dio buone, l'uomo è libero, si che non è tenuto ubbidirgli.

Nel Deuteronomio c. 17. l'ubbidienza debita al sommo sacerdote è ristretta solamente alle cose contenute nella legge di Dio. *Facies quaecumque dixerint, & docuerint te juxta legem ejus.* Tu farai quanto ti sarà detto, ed insegnato secondo la legge del Signore: Il che io non porto in questo luogo, se non per mostrare à quegli che l'allegano à pruovare l'ubbidienza debita al Papa, che non pruova, che un' ubbidienza relativa alla legge.

Afferma S. Tomaso 2.2. q. 104. art. 5. che ne' muoti interiori dell' anima il Cristiano non sia ubbligato d'ubbidire à potestà alcuna umana, ned in quelle cose, che appartengono alla natura del corpo. *Secundum ea quae ad naturam corporis pertinent, homo homini obedire non tenetur sed so-*

lum Deo, quia omnes homines natura sunt pares, puta in his, quæ pertinent ad corporis sustentationem, & prolis generationem.

Caetano 2. 2. q. 88. *art.* 12. *Papæ Christiani quoad bona temporalia, & quoad operationes personales, non subiiciuntur absolutè, sicut Religiosi prælatis suis:* E più abasso *nam patet innumeras esse obligationes, quæ non subsunt Papæ ad nutum, ut patet in contractibus inter hominem, & hominem, & multò minus inter hominem, & Deum;* e di sotto *clarè patet quod Christiani non sunt Papæ subditi absolutè quoad omnia, sed limitatè quoad spiritualia in ædificationem Corporis Christi, & ea quæ ordinantur ad hoc.* Navarra in *man.c.*13.*nu.* 38. afferma che il Papa non potrebbe commandare ad uno, che si confessasse di nuovo de' peccati una volta ben confessati, con tutto che il riconfessarli sarebbe opera buona. Il *Parnormit.c.cum olim de cler. conjug.* afferma che il Papa non potrebbe commandare la continenza ad una sorte di persone, e

pure il servar la continenza è opera buona: Silvest. *verb. obedientia, primo,* dice *Obedientia limitatur secundum gradum superioritatis spiritualibus superioribus, puta Papæ obediendum est in spiritualibus pertinentibus ad salutem, quæ spopondimus in baptismo.* Il che prima disse S. Tomaso *in 2. dist. 44. q. 2.* e con ottima ragione, perche il sommo Pontefice sovra coloro, che non sono ancora entrati nella Chiesa di Dio, ò perche sono infedeli, ò non ancora battezzati, non hà autorità alcuna: S. Paolo dice *quid mihi de his, qui foris sunt judicare?* L'acquista dunque, perche l'huomo se gli fà soggetto nel battesimo; per il che anco non resta ubbligato, se non di quanto promette in in quello: E se si trovasse alcun luogo di qualche Padre, che affermasse, che siamo tenuti di ubbidire in ogni cosa; conviene à quella Universale dare una distinzione accommodata, limitata secondo li termini della potestà: imperò che San Paolo al 3. *ad Colossen.* commanda, *filij*

obedite parentibus per omnia, hoc enim placitum est Deo, ed alli servi, *obedite per omnia Dominis carnalibus*, e pure non è dubbio che s'intenda d'ubbidienza ristretta secondo la potestà paterna, e Dominicale; e la *Gloss. cap. Ad aures de temp. ord.* dice *Prelato, si non pertinet ad officium suum, quod pracipit non est obediendum. Si verò pertinet ad officium, obediendum est, si non decipitur in pracepto, & dispens.* con lunghissimo discorso ristrigne ogni ubbidienza alla regola, secondo la quale è promessa; luogo degnissimo d'esser visto, e considerato da tutti.

Proposizione Duodecima.

Non deve il Cristiano prestar' ubbidienza al commandamento, che gli vien fatto (benche fosse del Papa) se prima non avrà esaminato il commandamento, quando la materia ricerca, se è conveniente, legitimo, ed ubbligatorio: E quello che ubbidisce senz' esame alcuno del precetto fattogli, pecca.

Ciò si pruova efficacemente per la proposizione mostrata di sopra;

quello che ubbidisce al Papa contro il precetto di Dio pecca, dunque non gli è lecito ubbidire, se non esaminato prima il commandamento del Papa, e conferitolo co' precetti divini, e veduto che non repugni loro.

Niuno deve similmente ubbidire al precetto del Papa, quando da ciò è per nascere scandalo, come di sopra si è provato; overo quando sia per riuscire in destruzione, non in edificazione della Chiesa: dunque conviene, che ogn'uno consideri quello, che può nascere dall' ubbidienza, che è per prestare, e considerare se può succederne scandalo, e non venire all' esecuzione, se non avrà probabilmente conosciuto, che non sia per succederne male, ò turbazione nella Chiesa, ò diminuzione nel culto divino. Anzi sarebbe un gran torto al rispetto, e riverenza, la quale deve portare al Papa chi credesse, che sempre ch'egli commanda alcuna cosa, non avesse quest' intenzione d'avere per iscusato,

to,

to, anzi lodare il Cristiano, che non sarà pronto all' esecuzione, vedendo che il suo commandamento sia per partorir male. Ed in confirmazione di questo si porta la decretale di Alessandro III. che nel *cap. si quando, de rescript.* scrive all' Arcivescovo di Ravenna, che quando egli commanda qualche cosa, debba ubbidire a' suoi precetti, od assegnare causa ragionevole, perche non possa farlo. Hà dunque sempre il Pontefice questa mente di scusare, chi non l'ubbidisce per causa ragionevole, ed il suddito deve esaminare prima che venga all' esecuzione, se vi è alcuna causa ragionevole per non farlo: altramente non potrà eseguire quanto commanda la sudetta decretale. Nè questo modo di fare è senza esempio tratto dalla stessa scrittura divina. Racconta S. Luca al 17. *degli Atti Apostolici,* che predicando S. Paolo in Beroe alcuni ascoltavano le sue parole con grand' avidità, scrutinando ogni giorno le divine scritture per vedere se così era, come San Paolo

diceva, e sono lodati molto dalla scrittura divina, ed aggiugne ch'erano i più Nobili de' Tessalonicensi, de' quali S. Paolo dice *in omni loco fides vestra, quæ est ad Deum, profecta est.* Se fù degno di lode scrutinar le scritture per vedere, se così è come S. Paolo predicava, non sarà di minor lode scrutinar le scritture, e le altre Dottrine Catoliche, per vedere, se così si deve fare, come il Papa commanda, e se non fosse debito di regolare i precetti, e gli esempi del Papa co' precetti divini, non avrebbe Paolo santo ripreso S. Pietro *alli Galati* 2. che non caminava conforme alla verità del Vangelo. Anzi il medesimo S. Pietro quando all' 11. *degli atti Apostolici* li Giudei convertiti mormoravano contro di lui, che avesse ricevuto Cornelio Centurione, rese ragione del fatto per le divine revelazioni; intendendo di dire non solo agli altri, mà à se stesso ancora, *Parati reddere rationem unicuique poscenti vos de ea, quæ in vobis est fide.*

Questo è certo che il Pontefice può fallire ne' giudicj particolari, e ziandio avendo usato ogni diligenza; ed anco con buona intenzione: e molti *de facto* ânno fallito in questo; e le storie ne sono piene; perche dunque non deve il fedele guardare, se nel precetto vi sia errore?

Mà nessuno reputi qui, che il nostro senso sia deffinire, che si richerchi lungo, ò breve esame, mà si come nella proposizione è detto, quanto comporta la materia. Sarà commandata cosa sì chiara, che in un momento l'uomo conoscerà l'ubbligo; altra ricercarà studio d'un giorno; ed ad altra forse non bastarà un mese. La prudenza Cristiana è quella, che dà in ciò le regole, e non per altra causa si danno li termini, se non acciò il Cristiano pensi, e conosca l'ubbligo; perche se fosse ubbligato di ubbidire alla cieca, il dar termine sarebbe vano.

La seconda parte della proposizione segue manifestamente dalla predetta, perche ogn'uno, che ese-

guiſce il precetto ſenz' averci ſovra la debita conſiderazione, ſi eſpone à pericolo di far coſa, che ſia contro la legge di Dio, ò d'onde poſſa ſeguir ſcandalo: e lo eſporſi à pericolo di peccare è peccato. Eccleſiaſt. 3. *Qui amat periculum, peribit in illo:* e Caetano *nella ſomma*, e Navarra *in man. c.* 14. *nu.* 27. e Gerſone *in regulis moralibus* lo mettono per regola generale: nè da ciò puol'eſſere ſcuſato alcuno dicendo di non ſapere queſta regola: ſtando che è precetto *de jure natura*, ed ogn'uno è ubbligato ſaperlo, come bene pruova *Navar.* ſovra *c. ſi quis de pœn. diſt.* 7. *n.* 83.

Queſta propoſizione è dottrina del Card. di Toleto, il qual nel ſuo libro *inſtructio ſacerdotum. l.* 5. *c.* 4. così dice parlando della reſidenza Epiſcopale. *Dum enim Papa imponit aliquod negotium Epiſcopo quod requirit ad tempus abſentiam, abeſſe poteſt. Sed attende quod non ſufficit obedientia tantum, ſed debita, quia cum abſque cauſa rationabili aliquid precipitur, non debemus obedire,* &c.

Nè si può rispondere che, chi per ubbidire il Papa, facesse alcuna cosa inscientemente contro la legge di Dio, fosse scusato; stando che non iscusa la ignoranza, se non è invincibile come S. Tomaso, e tutte li Teologi, e Canonisti affermano: mà non è ignoranza invincibile, se non in chi avrà fatto tutto quello, che saputo avrà, e potuto per conoscere la verità, e nessuna cosa è più facile, che il pensarci, ed esaminare conforme alla capacità sua: ciascuno è dunque tenuto di farlo, e non facendolo si espone à pericolo di peccare. Nè dica alcuno che presupporre si deve, che nessun precetto del Papa sia contro la legge di Dio: perche si come ciò è vero, che si deve così presupporre ad effetto di non affermare temerariamente che sia così, non si deve presupporre ad effetto di eseguirlo alla cieca.

Io devo stimare ogni uomo per buono, e reale, nè giudicar temerariamente male di alcuno; mà non ad effetto di commettergli le cose

mie senza considerazione, altramente sarà detto quello di S. Paolo. *Qui ignorat, ignorabitur*: massime considerato che il Papa è uomo, al quale non conviene l'impeccabilità, mà secondo S. Paolo. *Omnis Pontifex ex hominibus constituitur in his, quæ sunt ad Deum, ut offerat dona, & sacrificia pro peccatis, qui condolere possit his qui ignorant, & errant: quoniam & ipse circumdatus est infirmitate*: e la riprensione fatta à S. Pietro da N.S. lo mostra. *Vade retrò post me Satanas, quia scandalum es mihi, & non sapis quæ Dei sunt*: e se si dice che non aveva ancora ricevuto lo Spirito Santo, sappiamo bene, che li Pontefici *pro tempore*, ânno lo Spirito Santo, solamente per non fallire nelle cose della fede, e delli costumi in universale, quando determinano *ex Cathedra*, e poi doppo la ricevuta dello Spirito Santo dice S. Paolo di S. Pietro. *Quod non rectè ambularet ad veritatem Evangelij*. E si vedono frequentissimamente le revocazioni, che li Successori fanno delle leg-

gi, e precetti de' suoi Predecessori, ed anche delle sue proprie, quando ricevono informazione migliore; e nelle decretali spesse volte i Papi dicono essere preparati di rivocare le loro sentenze, se sarà mostrato loro, che abbino commesso contro la giustizia, il che sarebbe superfluo, e vano, se non potessero fallire. *

Del resto nessuno creda che questa proposizione sia contraria alla dottrina più commune, che il suddito, quando è in dubbio, se sia tenuto ubbidire al Prelato, ò nò, si debba reputare ubbligato, e tenuto: perche questo non s'intende di chi è in dubbio per non averci pensato sovra, mà di quello, che doppo a-

* Innocenzo IV. parlando della sua controversia coll'Imperadore Federico II. s'offre di rivocare la sua sentenza contro quel Prencipe; se si trova, che l'abbia offeso, e vuol bene passare nel giudicio de' Rè, e Prencipi, &c. *Quod si Ecclesia eum in aliquo contra debitum læserat; quod non credebat, parata erat corrigere, ac in statum debitum reformare; & si diceret ipse, quod in nullo contra justitiam, læserat Ecclesiam; vel quod nos eum contra justitiam læsissemus, parati eramus vocare Reges, Prælatos, & Principes tam Ecclesiasticos, quàm seculares ad aliquem tutum locum, ubi per se vel per solemnes nuntios convenirent; eratque parata Ecclesia de consilio Concilij sibi satisfacere, si eum læsisset in aliquo, ac revocare sententiam, si quam contra ipsum injuste tulisset.*

verne fatto diligente, e sufficiente esame, resta dubbio per l'incertezza della cosa, non per mancamento di diligenza; e di questo parlano quegli, che dicono l'ubbidienza esser debita in caso dubbio: mà non di quello, che è dubbio, perche non vi hà avuto sopra la debita considerazione.

Aggiugnendo però, che quantunque il Cristiano sia tenuto in caso simile dubbio di ubbidire, non siegue però, che sia lecito al superiore il commandare; stando che egli pecca gravemente, quando commanda quello di che dubita, se il soggetto sia in ubbligo d'ubbidienza, di questo tratta Adriano VI. nel 1. ed una delle sue conclusioni è *Non pertinet ad potestatem Cathedræ præcipere, ut ei obediant stante dubio, quod est contra legem naturalem.* Anzi se il Cristiano sapesse essergli fatto un commandamento, che lo stesso Prelato hà per dubbio, non sarebbe tenuto d'ubbidire; mà il dubbio invincibile tolera all'ora

l'ubbligo, quando egli dubita, mà non sà, che il Prelato dubiti per se stesso.

PROPOSIZIONE XIII.

Il Cristiano non salva, che il Papa affermi asseverantemente il suo precetto esser giusto, mà bisogna esaminarlo, e regolarsi come sopra.

Ciò si manifesta dalle cose precedenti: stando che se può fallire nel precetto, così può fallire nello stimarlo giusto: e si come pecca chi si espone à pericolo, non esaminando se il precetto sia giusto, così si espone al pericolo medesimo, non esaminando se sia vera la opinione, che il Papa hà della giustizia dello stesso precetto. Mà chi oltre la ragione vuole in ciò espressa autorità dice la Gloss. *c. ad aures de temp. ordinat. Si præcipitur quod omnino est malum, non faciat contra conscientiam, licet justum videatur Prælato.* Nel particolare del Papa; Silvestro *verbo obed. 5. Utrum Papæ sit obediendum in omnibus ab Ecclesiasticis, respondetur quod non: primo si præceptum sapit peccatum, &*

intellige etiam de veniali; etiam si Papa credat mandatum justum, & tamen subdito constat illud in se continere peccatum. La stessa Dottrina porta Adriano VI. *quol. 2. art. 3.* E tal proposizione si conferma efficacissimamente per il *cap. inquisitioni. de sent. excomm. & c. litt. de restitut. spolia.*

PROPOSIZIONE XIV.

Quello, che avendo fatto l'esame del Precetto, non si conosce atto à sapersi risolvere da se, se quello sia conforme, ò contrario alla legge di Dio; e se dall' ubbidienza sia per nascere scandalo, è tenuto consigliarsi con persone stimate di scienza, e buona coscienza, e zelanti della riverenza debita alla S. Sede Apostolica.

Deve la buona coscienza ne' casi dubbi eleggere la parte sicura, dove non è pericolo alcuno di fallire, e così mostra la ragione, e commandano li Santi. Mà quando il dubbio è di tal natura, che da ambe le parti si espone à pericolo, fà bisogno all'ora usare ogni mezo per conoscere la verità.

Nel caſo che propone la noſtra propoſizione, non è la parte ſicura; perciò che ſe non ſi fà quello, che il precetto dice, è pericolo d'incorrere in peccato di diſubbidienza: ſe ſi fà, di offendere Dio.. Per lo che ſempre l'uomo ſi eſporrà a' pericoli di fallire per ignoranza colpevole, in ſino che non avrà uſati tutti li modi poſſibili per ſapere la verità, e la giuſtizia di quello che è per oprare; mà il conſiglio è uno di queſti mezi à chi non hà attitudine, ò grazia d'intendere da ſe la legge di Dio. E' dunque tenuto à valerſene, e fare come dice S. Gregorio: *diſt.* 84. *c. Pervenit, quod per ſe nequit attendere, ab alio ſaltem poſſit addiſcere.* A' che ſi può addurre *diſt.* 38. *c. ult.* e la gloſ. ſovra il detto c. *Pervenit*, *& lege tunc non poteſt ignorantia, cum potuit addiſcere vel per ſe, vel per alium.* Sovra che ſi puol' anco vedere Navarra nel *Man.c.n.*23.*n.*46. e di queſta materia tratta à lungo queſt' Autore ſovra il c. *ſi quis autem de pœn. diſt.* 7. *n.* 50. e ſeguenti, dove dice:

trà le altre queste parole: *Excusamus item illum qui, cum non sit ea eruditione, ut per se opinionum fondamenta librare valeat, tamen bona fide, ac seriò virum aliquem eruditionis, ac pietatis fama clarum consulat.* E porta molte autorità de' Dottori, che si potranno vedere, per non replicarle quì. Mà specificamente Gersone nel trattato *in materia excomm.* dice, *excommunicatio vel irregularitas non incurritur, dum in præmissis casibus dicit aliquis Iuristarum, vel Theologus juxta conscientiam suam, quod huiusmodi sententiæ non sunt timendæ, vel tenendæ, & hoc præsertim si observetur informatio, seu cautela debita, ne sequatur scandalum pusillorum, qui existimant Papam esse unum Deum, qui potestatem habet in cœlo, & in terra: verumtamen expellenda est talium stultitia per informationes, quod si nolint acquiescere, ipsi jam sunt judicandi de scandalo non dato, sed accepto.* E Navarr. *c. cum contingat, de res rem.* 2. *n.* 30. dice. *Qui unius Doctoris eruditione, ac animi pietate celebris, aucto-*

ritate ductus, fecerit aliquid excusatur, etiam si fortè id non esset justum, & alij contra usum tenèrent. Allegando anche molti Dottori, ed aggiugne. *Quod etiam ad excusationem à violatione censurarum præcedere speciatim satis fateatur Ioh. And. Dominicus, &c.*

Si conchiude dalle cose sudette, che il Serenis. Prencipe, e Republica di Venezia, per ogni debito hà esaminato due precetti fattile dal Papa sotto li 10. *Decembre*, uno di rivocare le sue leggi, nelle quali hà proibito di edificar chiese nel suo Stato, e le alienazioni de' beni Laici in Ecclesiastici senza licenza; e l'altro di rimettere al Nuncio della S. S. due persone Ecclesiastiche carcerate per enormissimi delitti: ed avendo trovato li sudetti precetti non solo essere sopra cose, alle quali l'autorità del Papa non si estende: mà ancora contrarj alla legge di Dio, hà giudicato non dovergli ubbidire, ed hà risposto alla S. S. con quella riverenza maggiore, che si conveniva.

Siegue anco, che li Prelati di que-

sto Stato, se il Pontefice hà fatto loro, ò se farà precetto di servare l'Interdetto, in maniera, che faccia sufficiente, e legitima fede, sono ubbligati sotto pena di peccato di esaminare quanto il Papa ordina, od ordinarà: per vedere se è conforme alla legge di Dio, se è per partorire scandalo, destruzione della Chiesa, od altri mali, e trovato che così sia, rendere le cause ragionevoli del non eseguirlo; e se alcuno senza tal'esame, il quale deve essere tanto più diligente, quanto si tratta di cosa di grandissimo momento, lo eseguisce, peccarebbe, nè deve alcuno per le cose provate di sopra dire che conosce le ragioni della Republica essere valide, mà che non gli tocca parlare contro il precetto: perche questo farà contro il detto *cap. si quando*, nè meno, che non vuole esaminarle, mà vuole presupporre che il Papa abbia ragione: acciò non siano nel numero di quegli, che dice il Vangelo *Caeci sunt, & duces caecorum.*

PROPOSIZIONE XV.

Quando il Papa per fare ubbidire a' suoi commandamenti ingiusti, e nulli, ò perche eccedino l'autorità datagli da Cristo, ò perche siino contro la legge Divina, fulmina sentenza, ò censura di scommunica, ò d'Interdetto; quella contiene errore intolerabile, ed è ingiusta, e nulla, e non si deve ricevere, ned ubbidire, nè stimare; salva la riverenza debita alla Sede Apostolica.

Perche chi non contraviene à precetto alcuno legitimo non pecca; e chi non pecca mortalmente, anzi anco con contumacia, non puol' essere scommunicato: atteso che Cristo N. S. istituendo la scommunica Matth. 18. propone, *si peccaverit in te frater tuus*,&c. e S. Paolo ce ne dà l'esempio al 5. della 1. a' Cor. *Si is, qui frater nominatur est fornicator, aut avarus, aut idolis serviens, aut maledicus, aut ebriosus, aut rapax, cum ejusmodi, nec cibum sumere.* Ned ammette la scommunica, che *ad interitum carnis ut spiritus salvus sit.* Mà le opere della carne le numera al 5.

Galati. *Manifesta sunt autem opera carnis, quæ sunt fornicatio, impudicitia, luxuria, idolorum servitus, veneficia, inimicitiæ, contentiones, æmulationes, iræ, rixæ, dissensiones, secta, invidiæ, homicidia, ebrietates,* &c. Conchiudendo, che escludono dal Regno di Dio. *Qui talia agunt Regnum Dei non consequentur:* Dunque saria contro l'intenzione di Cristo, e di S. Paolo, che sia alcuno scommunicato per causa, dove non hà commesso peccato, e non hà contravenuto ad alcun giusto precetto. Nè si trovarà alcuno, nè Teologo, nè Canonista, che non tenga questa conchiusione espressamente.

Il giudicio ingiusto ancora non è giudicio, come dice S. Tomaso. *Secunda secundæ, q.*70.*art.*4. Nè la sentenza ingiusta per difetto della causa è sentenza, come il Caetano afferma in *quel luogo.* Nè la scommunica ingiusta è scommunica, come afferma Adriano *quol.*6. e Caet. *tract.* 19. *de excomm.* e Soto *in* 4. *dist.*22. *q.* 1. *art.*3. E se è ingiusta, solo nel foro

della coscienza, non è sentenza in quel foro; mà se è ingiusta ancora nel foro esteriore, non è nè sentenza, nè scommunica, meno in esso foro esteriore, e si conferma per S. Tomaso 2.2. q.67. art. 1. La sentenza è una legge particolare, mà le legge ingiusta non è legge, anzi tirannide. Dunque la sentenza ingiusta non è sentenza. Per lo che si risponde al detto, solito ad allegarsi, *sententia Pastoris sive justa, sive injusta timenda:* che bisogna che sia sentenza: mà quella che contiene errore intolerabile non è sentenza, onde non è *timenda*: Onde disse bene Gersone *Alioquin Prelati possent inducere qualemcumque vellent super alios servitutem si suis sententiis iniquis, & erroneis semper esset obediendum. Et ita patet quod hoc commune dictum, sententia Prelati, vel Iudicis etiam injusta, timenda est * indiget glossa. Alio-dicere, quod sententia aliqua sit timenda, & quod sit tenenda: quia tirannica, iniquitas etiam timeri potest, sed non teneri debet, immò contemni.*

* Gersone nell' esame di questa propositione dice benissimo che la sẽtẽza ingiusta del superiore si deve temere, come si teme una potẽza tirannica, mà che ciò nõ vuol dire, che bisogna eseguirla *Quia*, dic'egli, *longè aliud est*

Gelasio I. Papa dice che non si deve in modo alcuno curare d'una sentenza ingiusta, massime che non aggrava alcuno, ned inanzi à Dio, ned alla Chiesa. *Si injusta*

est sententia, tanto curare eam non debet, quanto apud Deum, & ejus Ecclesiam neminem gravare debet iniqua sententia. Ita ergo, & ea se non absolvi desideret, quia se nullatenus perspicit obligatum 11. q. 1. c. cui illata. Vedisi la proposizione Ottava del trattato seguente,

quia non est generaliter verum, si dicitur timenda quia est sustinenda, nec repellenda: imo in casu pati illam esset Asinina patientia, & timor leporinus fatuus.

Molti Casi portano, ne' quali la sentenza di scommunica è nulla. La Glossa ne porta 12. *c. presenti de sent. excomm, in 6.* li riduce Navar. à 5. *in manu c.27 n.4.* Angelo *excom. 4.* §.19. ne porta 15.

Ed in tutti questi autori si trova compreso per più capi il nostro caso. Si può vedere, Dom. Soto nel luogo sudetto, dove dimostra esser nulla la scommunica fulminata contro alcuno per aver fatto opera virtuosa, ò per non aver condescceso à cosa illecita. Mà Gersone nel luogo sovradetto nominando secondo la Dottrina d'Innocenzo li casi della nullità della scommunica, dice nominatamente della scommunica ful-

minata dal Papa. *Alter est si sentiet in prajudicium justa libertatis, ut si volens usurpare Civitatem unius Principis ferat sententiam excommunicationis in nolentem eam sibi tradere, & ita de multis similibus, ut si excommunicare vellet illos, qui suo Regi, & suis edictis rationalibus obediunt. Notavit hoc Innocent. ubi prius.*

E per non attendere tanto alli Dottori, che si lascino li Canoni, gran numero ne porta Graziano, che espressamente dicono non doversi temere l'iniqua scommunica: *c. cui illata. capitu. secundum Catholicam. c. capisti habere: cap. temerarium: c. quid obest: cap. quomodo: cap. illud planè* 11.*q*.3. *c. si quis:* 24.*q*.3. *e Mar t.* 24.*q*.1.

E se alcuno non può vederli tutti, vegga almeno il primo, e li due ultimi, e ne starà à pieno informato.

E per ispiegare in particolare, come si debba portare il Cristiano contro chi è fulminata tal censura. Petro di Palude così consiglia. *in* 4. *dist*.8.*q*.4. *Qui nulliter excommunica-*

tus, publicè excommunicatus denunciatur, ita ex adverso ipse publicet causam quare sententia non valet, puta appellationem, vel aliam iustam causam, quo facto amplius non est scandalum pusillorum, * *sed Phariseorum, unde contemnendum.*

Sigue Antonio la stessa dottrina, Navar. *c.cum contingat rem.* 2. e Gabriel *in* 4.*dist.*18. *q.*2.

Non fà bisogno fare menzione speciale dell' Interdetto, perche è fondato sovra la scommunica: onde se questa è nulla, anche quello resterà nullo; così dice Silvest.*ver.interd.* 2. *n.* 2. e quando l'Interdetto fosse solo, per le stesse cause è nullo, per le quali la scommunica è nulla. Navar. *in man.c.*27.*num.*187.

*Gersone nella considerazione undecima dice, che doppo aver fatto quanto si è potuto per sanare gli spiriti fievoli, nô bisogna curarsi de' loro scrupoli, nè del loro scandalo, che è uno scandalo Farisaco, e malizioso, che si danno à loro stessi, è del quale saranno tenuti à dar conto. *Expellenda est talium (* Pusillorum *) stultitia per informationes idoneas, qui si nolint acquiescere, ipsi iam sunt iudicandi de scandalo non dato; sed accepto, hoc est de scandalo Phariseorum, & ex malitia: non pusillorum, & ex simplicitate, vel ignorantia.*

PROPOSIZIONE XVI.

La sentenza iniqua, e nulla (anche del Papa) è un abuso della potestà, e perciò una violenza; alla quale è lecito, e necessario à chi non hà Prencipe Superiore, che lo difendi opporsi con tutte le forze, che Dio hà concesso; gastigando gli Esecutori, salva sempre la reverenza alla Sede Apostolica.

E' cosa tanto naturale il far resistenza alla forza, e difendersi da chi usa violenza, e ciò non hà bisogno alcuno d'essere dimostrato, salvo che con portare la vera intelligenza di questo luogo. *Si quis percusserit te in maxillam dexteram, præbe ei, & alteram: & si quis voluerit tecum judicio contendere, & tollere tibi tunicam, dimitte ei, & pallium; & qui angariaverit te mille passus, vade cum illo, & alia duo.* Il che S. Agost. *de mend. ad consil. c.* 15. ed *Enchi.* c. 18. e nell' esposizione di quel luogo dichiara doversi eseguire non in fatti, mà nella preparazione dell' animo à sopportar con pazienza ogni violenza. Mà non in modo che l'uomo non debba

usarci contro ogni remedio che Dio concede: e ne dà l'esempio di S. Paolo, il quale avendo ricevuto una guanciata per ordine del sommo Sacerdote non porse l'altra guancia, anzi facendo la resistenza, che puotè disse *Percutiet te Deus paries dealbate. Act. Apost. 23.*

Mà che l'iniqua sentenza sia una violenza è bene espresso al 20. dell' *Ecclesiast. qui facit per vim judicium iniquum.* Ed Isaia al decimo. *Veh qui condunt leges iniquas, & scribentes injustitias, scripserunt ut opprimerent in judicio pauperes, & vim facerent causæ humilium populi mei.* Nessun privato può rinunciare la potestà di difendersi, la quale è naturale; tanto meno lo può fare una Republica, come deduce bene Navar. *c. novit. de Iudic. not. tertio, num.* 119. Mà sendo questa ragione generale, alcuno forsi potrebbe dire, che non sia da valersi di tai rimedi contro una potestà così suprema, come è la Papale. Vedinsi li Dottori, che insegnano in particolare, non solo, che si

possa, mà ancora che si debba opporsi al Papa, quando abusa della potestà. Baldo sovra il *c. olim, de rescriptis,* non solo dice, che al Papa si ubbidisca in tal caso, mà appresso che se gli resista con riverenza: e che à questo effetto si adoprino anche le armi.

Gersone *in Regulis moralibus sit. De praeceptis Decalogi, jure naturali vim vi repellere licet. Sic quod impetitus aliquis, à quacumque persona cujuscumque dignitatis, etiam papalis via facti, & non habens juris remedium, fas habet injurianti de facto resistere, secundum qualitatem injuriae scilicet quantum requiritur, & sufficit contra illum ad sui tutamentum ab hac via facti.* E nel libro de *A. P.* consilio decimo quarto: *quod si sit aliquis, qui totam Praesidentiam suam, & papalem dignitatem convertere velit in instrumentum nequitiae, & destructionis alicuius partis Ecclesiae in temporalibus, vel spiritualibus, nec pateat sufficiens remedium aliud, nisi subducendo se ab obedientia talis potestatis savien-*

tis, & se ipsa abutentis, & hoc ad tempus, vel quousque Ecclesia, vel Concilium provideat, hoc fas erit. E nel libro *de unit. Ecclesiæ consil.*10. *Occurrere possunt casus multi, in quibus pro adeptione pacis publicæ, aut justæ defensionis, sicuti vim vi repellendo liceret à ritè electo in Papam subtrahere obedientiam, &c. Et infra fieretque ei obedientia vera, potiusquè contradictio, vel resistentia, liceretque præmissas sententias suas qualescumque non timere. nec timendas asserere, sed lacerare eas, & in caput suum retorquere.* E nel Trattato *circa mat. excomm. & irregul. consil.*10. *Contemptus clavium etiam non semper invenitur apud illos, qui ne dum obediunt sententiis excomm. promulgatis per Papam, vel suos, sed etiam non est judicanda esse apud illos, qui per potestatem sæcularem adversus tales prætensas sententias tueri se procurant: Lex enim naturalis dictat, ut possit vis vi repelli, constat autem quod tales excomm. non debeant dici jus, sed vis, & violentia contra quam fas habet liber, vel homo, vel animus se tueri.* Questa

proposizione in quest' Autore spessissime volte è trattata, e conchiusa, e si puol'ippo i suddetti leggere *de vita spirituali animæ lect. 3.* ed il Trilogo *in materia schismatis.* Mà oltre lui Silvestro ancora *ver. Papa* 4. allegando Piero di Pallude mostra che in molte cose conviene non ubbidire al Papa, mà resistergli; e così rimediare a' mali.

Caetano nel *p. suo opus de potest. Papæ, & Concil. c.* 27. Soto nel 4. *dist.* 25. *q.* 2. *art.* 2. Vittoria in *repetit. de potest. Papæ, & conciliorum prop.* 21. Un luogo d'Antonio Cordubense è bene portare colle stesse parole, il qual dice *l.* 4. *q.* 10. *dist.* 3. *Ubi Papa potestate abutitur, Episcopi resistere possunt, & si hoc non sufficit, possunt implorare Principes sæculares, ut eorum auctoritate, & potentia resistant vi, & armis; non per viam jurisdictionis in Papam, sed jure defensionis, & comprehendant, & puniant executores mandatorum, sive ministros. Infra, neque excommunicatio, aut alia censura à Papa inflicta quicquam valet,*

neque tenenda, neque timenda, quia sicut mandatum ejus, ita & ipsa sententia jam notoriè injusta ex parte causa, & ipso facto nulla, neque tenenda, neque timenda est. Lo stesso sente anche il Cardinale Turrecremata: *leg. 2. c.* 106. e Bellarmino *l. 2. de Rom. Pont. c.* 29. Le cui parole proprie sono. *Itaque sicuti licet resistere Pontifici invadenti corpus, ita licet resistere invadenti animas, vel turbanti Rempublicam, & multo magis si Ecclesiam destruere niteretur, licet inquam ei resistere non faciendo quod jubet, & impediendo ne exequatur voluntatem suam, &c.*

Trattano di questa maniera di resistere Felino, e Decio *c. si quando. de rescrip.* Socin. Senior, *c. nulli de sent. excomm.* Curtius Senior, *cons.* 10. *Navar. c. cum contingat*, rem. secundo. Molti di questi Dottori parlano della resistenza, che devono fare gli Ecclesiastici a' commandi, e Censure del Papa ingiuste; ed a' molti degli abusi, che il Papa commette nella dispensazione de' beni Ecclesiastici;

nè perciò questi sono meno à proposito per provare, che li Secolari, massime Prencipi, e trattandosi di cose temporali, tanto più lo possono, e devono fare, perche se nelle spirituali, ed Ecclesiastiche, che pure Dio gli hà commesso, quando abusa della potestà si può resistergli; quanto più nel!e temporali, che Dio non gli hà ordinato di trattare? E se gli Ecclesiastici, che sono più soggetti possono resistere, quanto più li Secolari, e li Prencipi? se molti di questi Dottori ammettono, che gli Ecclesiastici chiamino in aiuto li Prencipi per resistere al Papa, quanto più lo dovranno fare essi Prencipi, quando si tratta della loro giuridizione, che Dio hà dato loro? E quando si tratta assieme della difesa dell' Impero loro, e della Religione, vita, onore, e robba delli sudditi, dati loro da Dio in governo? Il che è detto espressamente in trè Canoni 23.*q*.5.*c.Principes, c.in Regum,c. Administratores: e* 16.*q.* 7. *c. filiis.* E che li Prencipi siano protettori del-

la vera Religione de' Sudditi si vede in molte Epist. di S. Leone Papa * primo à Marziano; e di S. Gregorio à Maurizio, ed in tutte le Epistole delli sette primi Conciglj Generali agl' Imperadori, che in quei tempi regnavano.

* *Debes incunctanter advertere Regiam potestatē tibi non solum ad mundi Regimen, sed maximè ad Ecclesiæ Præsidiū esse collatam. Leo 1. ad Imp. Leonem.*

Nè questa dottrina repugna à quella sentenza, che il Papa non puol' essere giudicato da alcuno, nè sia soggetto à qualsivoglia potestà; atteso che altro è punire uno per giuridizione avuta sovra di lui, ed altro è impedire *de facto* le ingiurie, ch' egli tenta di fare ad altri, *de facto*. Così insegnano Gaetano, Turrecremata, e Bellarmino ne' luoghi allegati di sopra.

PROPOSIZIONE XVII.

Non solo è peccato nel Giudice il pronunciare una sentenza ingiusta, e nulla: mà ancora quando è notoriamente tale, è peccato nel ministro l'eseguirla.

E' una cosa notissima à tutto il mondo che qualunque in modo alcuno partecipa del peccato altrui,

commette peccato: per lo che S. Paolo a' Romani al primo numerati alcuni generi d'errori, disse esser rei della dannazione eterna; *non solum qui faciunt, sed, & qui consentiunt facientibus.* L'eseguire la sentenza è un modo di participare in essa molto principale: poiche alcuni partecipano, che però non portano niente di essenziale al peccato commesso; come chi lo loda; ò chi ne riceve frutto: altri sono talmente à parte, che l'effetto senza loro non seguirebbe. L'esecuzione della sentenza è notabilissima parte, e tale che senza essa la sentenza non hà la ultima perfezione; Dunque non solo pecca il ministro, che eseguisce l'iniqua sentenza; mà hà parte principalissima nel peccato: per lo che la divina sapienza dice, *secundum judicem populi sic & ministri eius. Eccl.* 10. *e proverb.* 19. *Princeps qui diligit mendacium omnes ministros habebit impios.*

Dall'interdetto non solo è esecutore chi ne porta la sentenza, e chi

la intima; mà ancora qualunque Ecclesiastico, che lo osserva. E la sentenza della scommunica non solo è eseguita da chi la intima, mà ancora da qualunque si ritira dallo scommunicato, e gli niega gli uffici debiti, perche la sentenza è pronunciata contro di lui. Dal che ne siegue che, sendo un' interdetto nullo, peccano tutti li Chierici, che lo servano; ed essendo nulla la scommunica, peccano tutti quegli, che s'astengono dalla communione di chi è in tal modo indebitamente scommunicato, non prestandogli quelle cose, che peccherebbono negandole per l'ordinario.

Tal conchiusione è provata, e determinata da Navar. *c. cum contingat Rom. 2, nu. 24.* il qual dice. *Injuriam facit qui excommunicatum prætendentem suam excommunicationem nullam vitat in his, in quibus vitatio ut illi prejudicialis secundum Innoc. & omnes alios in illo c. solet.* Veggasi tutto *nu.* 28. & 29.

PROPOSIZIONE XVIII.

Il Prencipe contro il quale, per non aver ricevuto un commandamento nullo del Prelato spirituale, è fulminata sentenza di scommunica nulla, ed il cui Stato è soppoſto all' Interdetto perciò nullo, può colle forze, che Dio gli hà dato, proibirne l'oſſervazione, e conſervarſi la poſſeſſione, nella quale ſi trova dell' eſercizio della ſanta Religione Catolica; e ſe probabilmente credeſſe, che il culto divino foſſe per diminuirſi, ò vero naſcerne alcuno ſcandalo, peccano lo facendo.

Queſto ſi dimoſtra, atteſo che per legge naturale ogn'uno può conſervar l'onor ſuo contro chi *de facto* vuol levarglielo; e quando è perſona publica, ſi che la vergogna ſia per ridondare non in lui principalmente, mà nella Communità, non può ſenza peccato traſcurarne la diſeſa, come prova Gaetano 2.2. *q.* 73. *art.*2. e Soto in *l. de rat. teg.* e Navar. *in Man. c.* 18. *n.* 46. e generalmente tutti li Teologi, Canoniſti e Summiſti.

Mà incorrerebbe in grandissimo disonore il Prencipe, il quale vedutosi in necessità di conservare la libertà, e sovranità datagli da Dio, non hà ceduto ad un asserto commandamento nullo, se doppo col permettere la esecuzione dell' Interdetto per ciò fulminato, mostrasse aver commesso peccato in non ubbidire, e perciò restasse, ed appresso gli altri Prencipi, ed appresso li sudditi suoi in opinione, e di poco prudente, e di poco Religioso; il qual disonore ridondarebbe anco in vergogna delli sudditi, e dello Stato suo, e portarebbe incommodità gravissima al suo governo. Navar. nel *c. cum contingat, Rom.* 2. *n.* 22. *e* 23. dà per consiglio ad un privato, contro il quale erano state fulminate Censure, le quali egli in publica disputa aveva mostrato essere invalide, e nulle, che non dovesse in modo alcuno astenersi dalle cose divine, non solo, che sono di ubbligo; mà ancora dalle devozioni particolari volontarie, e publiche acciò che alcu-

no perciò non lo teneſſe per iſcommunicato veramente: aggiugnendo, che queſto non è portar poco riſpetto alle Cenſure; anzi è un portar gran riſpetto alle Cenſure legitime il negarlo alle falſe, non adorando un Dio falſo per il vero; e non confeſſando contro la propria coſcienza, e con iſcandalo d'aver commeſſo peccato. Ogn'uno, che lo leggerà in quel luogo, non ſolo ſoſcriverà alle ragioni ottime allegate da lui per il caſo che tratta; mà reſterà capaciſſimo, che vagliono tanto maggiormente nel preſente, dove ſi tratta di un Prencipe e di un Senato * prudentiſſimo, e religioſiſſimo, per lo che il pericolo, e lo

* F. Paolo nelle ſue conſiderazioni ſull' Interdetto oſſerva eſſere una coſa contraria alla dottrina de' Padri, ed Antichi Teologi di pronũciare ſentenza di ſcommunica contro un Senato, ò contro una Communità. Cita perciò S. Agoſt. che chiama pernicioſa, empia, ſagrilega, e ſuperba la ſcommunica, che ſi fulmina contro una communità, quando anche ſarebbe notoriamente colpevole; e conſeglia a' Paſtori di ricorrere à Dio con orazioni, e pianti, e procurare di ricondurre la moltitudine al ſuo dovere colla dolcezza, e carità, e come dice S. Paolo *Gal. 6. in ſpiritu lenitatis*. Innocenzo IV. Papa *in cap. Romana de ſent. excomm. in 6.* parla così. *In Unitatem, vel Collegium proferri ſententiam excommunicationis penitus prohiberi.*

scandalo sarebbero eccessivamente maggiori. Ed oltre questa ragione due altre ne sono, che fanno intiera pruova alla proposizione sudetta.

La prima è, che una Città, un Regno, od un Popolo, nel ricevere la Religione Cristiana, riceve nello stesso tempo un diritto, ed un privilegio, in virtù del quale il culto divino, ed il Ministero de' sagramenti devono esercitarsi in tutto il suo dominio, ed è come un patto, ed un contratto, che si fà trà Dio, ed il popolo, col quale uno diviene il Popolo di Dio, e l'altro il Dio del Popolo, come lo dice Moisè: *Dominum elegisti hodie, ut sit tibi Deus, Dominus elegit te hodie, ut sis ei populus peculiaris. e c. 29. ut transeas in fœdere Domini Dei tui & in jurejurando, quod Dominus Deus tuus percutit tecum ut suscitet te sibi in populum, & ipse sit Deus tuus.*

Quello, che per così solenne patto è stato da Dio concesso ad un governo, non gli puol'essere senza colpa levato. E quando riesce privato,

de facto; hà per legge divina, naturale ragione di difendere la sua Religione; e contra la forza indebita di chi vuol levargliela, mantenerla con forza ad esempio delli Maccabei 1. *Machab.* 3. *Nos pugnabimus pro animabus nostris, & legibus nostris*, ed ancora *pugnemus pro populo nostro, & sanctis nostris*.

La seconda ragione è che nel ricevere la Religione Cristiana fù come stabilito un contratto per autorità divina trà il popolo fedele, e li Ministri della Chiesa; cioè ch'essi predichino la parola di Dio, e ministrino li sagramenti, ed uffici divini, e scambievolmente il Popolo somministri loro il Vitto necessario di questo parla S. Paolo *a' Cor.* 1. *c.* 9. *Quis militat suis stipendiis unquam, quis plantat vineam, & de fructu eius non edit, quis pascit gregem, & de lacte gregis non manducat? Nunquid secundum hominem dico? An & lex hac non dicit? Scriptum est enim in lege Moysis, non alligabis os bovi triturānti*. Si come il soldato riceve lo sti-

pen ⸗i dovutogli; così è tenuto al servizio militare; ed il Pastore è tenuto à somministrar' il pascolo, ed all' incontro riceve il latte; ed al bue puol' esser proibito di magnare il fromento dell' area, se non si adopra al battere.

Se dunque quando il Ministro dell' Altare avrà ministrato al Popolo quello, che deve, hà ragione di ricercare il suo stipendio, e può colle armi sue spirituali difendersi contro chi glielo niega, così quando il popolo hà somministrato quanto deve delle cose temporali, può colla forza sua mantenersi nella possessione delle spirituali, che con modo violento se gli vuol levare.

Non sarà giudicato troppo onesta cosa, che avendo gli Ecclesiastici non solo il vitto necessario, che assegna loro il Vangelo per servire al popolo nelle cose divine; mà cento volte più, e d'avvantaggio, voglino al presente, godendo del contratto fatto, ritenersi quello, che è dato loro, e non contribuire scambievol-

mente quello, che devono.

E se alcuno dirà, che si accontentano di lasciar' ogni cosa, e partirsi, si replicarà loro, che il contratto trà loro, ed il Popolo, non è un precario, mà un' obbligo scambievole perpetuo.

E si come se il Prencipe volesse mandarli via, riclamarebbe il Pontefice, dicendo che li beni sono dati all' Ecclesiastico irrevocabilmente, per lo che le persone loro non si possono licenziare; così quando essi vogliono partire, dice con ragione il Prencipe, non voglio che ne parta; perche il suo servizio nelle cose divine, mi è dovuto irrevocabilmente.

Mà per confirmare tanto più le cose sovradette, resta di mostrare un' altra proposizione.

Proposizione Ultima.

L'Interdetto è una Censura nuova nella Chiesa, e che se non è adoprata colla debita discrezione, è à distruzione notabile di essa.

Perche non si hà menzione dell'

Interdetto, nè quanto alla voce, nè quanto al significato, nella scrittura divina; ned in alcuni de' Padri antichi, nè nelle raccolte de' Canoni di Burcardo, nè di Ivone, nè di Graziano, il quale scrisse il 1150. Mà bene incomincia doppo di quello. Perche ne fà menzione primo ne' i Decretali Aless. III. in una sua lettera a' Prelati d'Inghilterra l'anno 1170. in circa.

E se alcuno pensasse che il *cap. Miror*. 17.q.4. si potesse interpretare dell' Interdetto, prima da se stesso conoscerà, che in modo alcuno nō si puol' intendere del locale, del quale parliamo noi: Secondo che altro è, *oblatione non recipi*, ed altro è, *non interesse divinis*.

Mà i versati nelle storie sapranno senza dubbio, che Bonifacio Conte abitò sempre in Cartagine, per lo che non puol' in alcun modo trarne la conchiusione dell' antichità dell' Interdetto locale, che comprende gl' Innocenti. Nel principio, che si cominciò à sopporre luoghi all'

interdetto, furono proibiti tutti gli Uffici divini, eccetto il battesimo de' fanciulli, e la penitenza de' moribondi. Aless. III. *cap. Non est nobis de spons. Anno* 1170.

Circa il 1200. Si concesse la predica, ed il Sagramento della Confirmazione da Innoc. III. *c. Responso. de sent. excomm.*

Circa il 1230. Gregorio Nono concesse che una fiata per settimana si potesse celebrare una messa senza suonar campana con voce bassa, e chiuse le porte, per consagrare il sant. sagramento per viatico de' moribondi penitenti *capitul. Permittimus de sent. excomm.*

Circa il 1245. Innoc. IV. concesse che il sagramento della penitenza si potesse amministrare a' Crocesegnati, ed a' forestieri; e che li Chierici potessero celebrare gli Uffici divini à due, od à trè con voce bassa *cap. quod in tex. de pæn. & Rem.*

Circa il 1300. Bonifacio VIII. costituì che la Penitenza si amministrasse non solo agl' infermi, mà an-

cora a' sani, e che si celebri ogni giorno, e dicansi li divini Ufficj con voce bassa à porte chiuse, senza suono di campane, e nelle feste di Natale, Pasqua, Pentecoste, ed assunzione della Madonna si celebri publicamente à porte aperte, e con suono di campane. *c. Alma mater de sent. excomm. in 6.*

Quali fossero li frutti degl' Interdetti è bene recitarli colle stesse parole del detto cap. *Alma mater*, e della Estravagante *Provide.* quello dice; *quia verò ex districtione hujusmodi statutorum, excrescit indevotio populi, pullulant hæreses, & infinita pericula animarum insurgunt, ac Ecclesiis sine culpa earum debita obsequia subtraherentur.*

Le parole della Stravagante sono. *Tolluntur mortuis, seu minuuntur suffragia, præsertim per oblationem frequentem hostiæ salutaris, adolescentes, & parvuli participantes rarius sacramenta minus inflammantur, & solidantur in fide, fidelium tepescit devotio, hæreses pullulant, & multiplicantur*

pericula animarum. E la glos. sovra il detto c. *Alma mater* dice che doppo levato l'interdetto d'un luogo, gli uomini di 30. e 40. anni, che non avevano mai veduta messa, si ridevano delli Preti, che celebravano: vediamo ancora quanto ne dice Domin. Soto Celebre Dottore *in* 4. *dist.* 22. *q.* 3. *a.* 1. *Immo interdictum, quamvis ex una parte ad terrorem excommunicatorum conducat, ex altera tamen in periculum divini cultus vertit: potissimum * si fuerit prolixum, nam tunc non solum populus, dissuetudine frequentandi divina officia, affectum eorum, & sensum perdit, verum etiam, & Clerus ipse remissior fit, & ignavior ad eadem divina celebranda, qua utique ratione, & divina Religio detrimentum patitur, & populus solet in moribus sylvescere.*

*F. Paolo nelle sue considerazioni dice che il Prencipe è costretto di fuggire la superstizione, e di cose var

Per ovviare dunque à tai disordini da qualche tempo in quà, quando sempre l'esercizio della vera Religione di paura, che non arrivi a' suoi Popoli quanto arrivò a' Giudei, che annoiandosi della longa assenza di Moisè, e credendosi abbandonati dal vero Dio, ne fecero uno d'oro, che adorarono.

per cause non legitime è stato interdetto qualche Regno, ò Stato, li Prencipi ânno usato di non permetterne l'esecuzione. Il che però hà fatto la Republica, e di ciò si potrebbono addurre molti esempi: mà perche tutti sono occorsi con istrepito d'armi assieme, ne diremo solo alcuni occorsi in pace. Nel 1468. Paolo III. soppose all' Interdetto la Città di Nevers; ed il Parlamento di Parigi per decreto fatto sotto li 2. Decembre dello stesso anno, che è ne' registri, ordinò che il servizio divino fosse continuato, e gli Ecclesiastici costretti à seguirlo.

E nel 1488. Innocenzo VIII. interdisse Gant, e Bruges; ed il Parlamento dichiarò l'interdetto abusivo, e commandò la continuazione del servizio Divino, come racconta Renato Copino l. 2. l. 4. Già à tutti è noto, che Filippo Bello Rè di Francia si valse del remedio, che la Republica usa al presente, quando il Regno suo fù interdetto da Bonif. VIII. e Lodovico XII. quando da Papa Giulio II. Mà aggiugneremo

di più, che Lodovico Richeomo moderno Provinciale de' Giesuiti nella sua Apologia al Rè di Francia, loda, e commenda il fatto del Rè Lodovico XII. e lo propone ad ogni Rè da imitare; si come anco afferma, ch'essi imitariano li Francesi sudditi di quei Rè, quando alcun Papa volesse oppugnare per l'avvenire il Regno di Francia.

* Frà Paolo nelle sue considerazioni sull' interdetto osserva benissimo, che Cristo non hà dato solamente una chiave à S. Pietro, mà due; una di potere, e giurid zione, l'altra di scienza, e prudenza; che una senza l'altra non potrebbe fare il suo effetto di legare, nè di sciorre, atteso che Cristo non hà dato il potere senza la cognizione, mà ambedue assieme per oprare con sicurezza.

Dunque dalle cose sudette si è pruovato quanto da principio fù proposto * il che ancora più facilmente si poteva provare coll' autorità de' S. Padri antichi, mà perche al presente pare che i Dottori Classici insegnino più chiaramente, abbiamo però più tosto voluto confermare le cose proposte da noi coll'

Quamvis excomm. gladius, dice il Concilio di Trento, *nervus sit Ecclesiasticæ disciplinæ, & ad continendos in officio populos valdè salutaris: sobriè tamen, magnâque cum circumspectione exercendus est, cum experientia doceat, si temerè, aut levibus ex rebus incutiatur, magis contemni, quam formidari; & perniciem potius parrere, quam salutē.*

autorità de' moderni con tutto che la dottrina di esse proposizioni sia stata tenuta nella Chiesa in ogni tempo: e però la sottoponiamo anco al giudicio di essa Santa Madre Chiesa, che non può fallire.

OPINIONE
D'un
TEOLOGO
Circa il Breve di scommunica publicato da Papa Paolo V.

Contro

I VENEZIANI.

VOi mi domandate, se le Censure di Papa Paolo V. publicate contro la Republica di Venezia siano valide, e nulle, come dice la protesta del Senato, e se sendo nulle in

effetto, voi potete in coſcienza continuare di dire la meſſa, amminiſtrar' i Sagramenti, e celebrare l'ufficio divino, come voi facevate avanti la publicazione di queſte Cenſure.

Per riſpondere puramente, e con ordine alle voſtre domande. Ridurrò quanto ſi può dire sù queſta materia ad otto Propoſizioni ſecondo l'uſo de' Teologi; La cui dottrina, come agliena d'ogni intereſſe, ed adulazione, ſarà fondata ſulla Scrittura Sagra, ſull' autorità de' Santi Padri, ed altri Dottori Catolici; ed in fine ſulla ſteſſa verità, la cui forza è invincibile. Si che non vi ſarà perſona di ſano giudicio, che fuorche di voler tradire il ſuo proprio giudicio, vi oſi mai contradire.

PROPOSIZIONE PRIMA.

La poteſtà, che i Prencipi ſecolari ànno, ed anche lo ſteſſo Papa come Prencipe Temporale, è ſtata data loro immediatamente da Dio, ſenza eccezione alcuna.

Per intendere bene queſta propo-

ſizione,è d'uopo oſſervare che il dominio, e la ſervitù, cioè il commando, e l'ubbidienza del ſoggetto ſono ſtati introdotti *de jure gentium* in quattro maniere', che ſono l'Elezione, la ſucceſſione, la donazione, e la ragione di guerra. Si che tutti li Prencipi, che ſono ſtati,ò ſono oggidì ſul trono, in virtù di qualcuna di queſte ragioni ſono tenuti per giuſti, e legitimi Signori de' loro Stati. E ſono queſti Prencipi, che ânno da Dio l'autorità di commandare, di fare le leggi, di mettere impoſte, di giudicare, e gaſtigare i loro ſoggetti, ſenza eccezione alcuna.

Queſta dottrina non è mia,mà di S. Paolo nella Epiſt. a' Rom. c. 13. ò più toſto dello Spirito Santo, che hà parlato per bocca ſua, e ſcritto colla penna di queſto Apoſtolo in tai termini. *Omnis anima poteſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit, non eſt enim poteſtas niſi à Deo.* S. Gio. Griſoſtomo ſpiegando queſto luogo dice: *facit hoc Apoſtolus ut oſtendat Chriſtum leges ſuas non ad hoc induxiſſe ut poli-*

tias evertat, sed ut ad melius instituat. Ostendens quod ista omnibus imperentur, & Monachis, & Sacerdotibus; non solum sæcularibus: id quod statim in initio declarat, omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit, etiam si Apostolus sit; etiamsi Evangelista sit, etiamsi Propheta sit, sive tandem quisquis fuerit. Neque tamen pietatem subvertit ista subjectio.

Cosi nella legge antica, ancorche i Leviti avessero un Sommo Pontefice, che era Aaron, nondimeno nelle cose temporali, e ne' giudicj civili erano soggetti à Moisè loro Prencipe temporale, come lo pruova bene Couvaruvias *pract. q. c.* 31. *n.* 3. e nella primitiva Chiesa non vi era punto di differenza di Tribunale. Sendo stato Giustiniano Imperadore il primo, che ad istanza del Vescovo di Costantinopoli concesse agli Ecclesiastici di poter' essere giudicati da' loro Prelati nelle cose civili. *Ipso tamen non impedito*, mà senza pregiudicio del suo diritto; riserbandosi à se, ed a' suoi Ufficiali il

giudicar gli Ecclesiastici nelle cause criminali come si vede evidentemente nella Costituzione 83. di quell' Imperadore. E non s'inferisce da quelle parole di Costantino il Grande dette à favore degli Ecclesiastici, come riferisce Graziano in *cap. futuram* 12. q. 1. *Vos à nemine judicari potestis quia ad Dei judicium reservamini*, che siano gli Ecclesiastici esenti della giuridizione del Prencipe secolare; massime che quell' Imperadore non parlò così, che per mostrar' il rispetto, ch'egli portava alla Chiesa; e l'affetto, che aveva per gli Ecclesiastici, mà non già che credesse quanto diceva; attesocche se le sue parole fossero vere, non potrebbero gli Ecclesiastici essere ned anche giudicati da' loro Vescovi, già che dice *ad Dei judicium reservamini.* Toccà à Dio à giudicarvi. Il che sarebbe un grand' errore. Tutti gli Ecclesiastici dunque, e secolari sono soggetti *de jure divino* al Prencipe temporale. *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit.*

ta sit. Eccone la ragione. Imperò che come alcuno non puol' mai esser' esente dell' ubbidienza dovuta à Dio, così alcuno non puol' esentarsi dall' ubbidienza dovuta al suo Prencipe, perche, come dice l'Apostolo. *Omnis potestas est à Deo.* Perciò il Profeta reale chiama i Rè, e Prencipi secolari Dii. *Deus stetit in synagoga Deorum, in medio autem Deos dijudicat.* Perche, come dice il Rè Giosafat *Paralipom. lib. 2. c. 19. non hominum, sed Dei judicia exercent.* Cristo parlando de' Prencipi secolari conferma loro il nome di Dii. Joh. 10. come osserva benissimo Bellarm. c. 3. *lib. de Laicis. qui potestati resistit*, continua l'Apostolo *Dei ordinationi resistit.* Ecco l'autorità, che i Prencipi secolari ânno di fare le leggi à loro volere in ogni maniera, e per conseguenza d'ubbligarvi ogni sorte di persone, secondo quanto dice Dio ne' proverbj di Salomone *Prov. 8. Per me Reges regnant, & legum conditores justa decernunt.* Perciò è in virtù di tal ragione, che li Cristianissimi Impe-

ratori Giustiniano, e Teodosio ànno fatto varie leggi circa le persone, beni, e disciplina Ecclesiastica, sotto i titoli *de Episcopis, & Clericis, de sacrosanctis Ecclesiis &c. in Cod.* L'Apostolo commanda, che si ubbidisca puntualmente à queste leggi, e che non vi si rechi resistenza dicendo *qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt.* Oltre ciò l'Apostolo ordina à tutti li soggetti di pagar' il tributo, perche chi lo paga al Prencipe, lo paga à Dio. *Cui vectigal, vectigal; Cui tributum, tributum, sunt enim Ministri Dei ad tributa.* Spiegando il Dottor' Angelico questo passaggio dice che se gli Ecclesiastici sono esenti di tributo, tal' esenzione non è *de jure divino*, come stimano alcuni; mà *ex privilegio Principum.* Conchiudo in fine con S. Paolo per l'autorità del Prencipe secolare. *Non enim sine causa gladium portat, Dei enim Minister est ad vindictam.* Ecco l'autorità che il Prencipe secolare hà di gastigare, *pana sanguinis*, la quale li Vescovi, ed altri

Giudici Ecclesiastici, non avendone da Dio, non ponno ordinar' altre pene contro i Chierici colpevoli, che la degradazione dell' ordine Clericale, doppo che sono tenuti di darli al braccio secolare per punirli di morte.

Mà affinche non si creda, che siino conseglj, e non precetti, l'Apostolo dice espressamente. *Ideò necessitati subditi estote, non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam.* Si che secondo la dottrina di questo gran Dottore noi siamo tenuti in coscienza d'ubbidire al Prencipe temporale in ogni cosa specificata quì sovra.

PROPOSIZIONE SECONDA.

Quantunque Cristo N.S. come figlio di Dio, uguale à suo Padre, fosse il Rè de' Rè, ed il Signor' Assoluto de' Signori, non hà mài esercitato in questo mondo l'autorità di Prencipe temporale, ned avanti la sua morte, nè doppo la sua gloriosa resurezione.

Egli non hà avuto regno temporale, come disse à Pilato Joh.18. *Regnum meum non est de hoc mundo.* Per-

ciò fuggì, e si celò doppo che il popolo che aveva nodrito con cinque pani, e due pesci, lo volle far Rè *Iob. 6.* Non volle mai giudicar alcuno, ancorche pregato con istanza una fiata da un' uomo di dividerlo col fratello, avendo risposto *quis me constituit judicem, aut divisorem super vos. Luc. 12.* Riconobbe di più Pilato per suo giudice, come ministro di Cesare, come nota S. Tomaso in *epist. ad Rom. Non haberes in me potestatem, nisi tibi data esset desuper.*

Commandò in fine, che si pagasse il tributo al Prencipe temporale, cioè à Cesare, *Reddite quæ sunt Cæsaris, Cæsari.*

Alcuni replicano esser vero che Cristo pagò il tributo à Cesare per se, e per S. Pietro, mà dichiarando però non esservi tenuto. *Nunquid filij debent solvere tributum?* Da che, dicono, mostrò che era Prencipe temporale, e così esente di tributo.

A ciò si risponde, che quei del Paese al parere d'alcuni Dottori, erano chiamati col nome di figlij, e

non erano tenuti à pagar tributo, e così sendo Cristo, e S. Pietro ambidue del paese, non erano tenuti à pagar tributo, ò per dir meglio Cristo volle far' intendere, che la sua qualità di figlio di Dio lo esentava di pagar tributo. Mà come questa ragione non acquetava i Collettori del Prencipe, che ignoravano un sì gran mistero, lo volle pagare, per non iscandalizare gli Ufficiali. *Sed ne scandalizentur.* Da che si vede quanto il Salvatore stimò importante di nō iscandalizzar punto i Ministri di Cesare coll' allegar loro un' esenzione, che era indubitabile, mà che non potevano concepire.

Alcuni altri, per contradirci, allegano che Cristo scacciò dal tempio i mercanti. Mà lo fece, come Profeta, e per zelo che aveva per la casa di suo Padre, A' che S. Giovanni applica le parole di Davide *Zelus domus tuæ comedit me. Salm. 68.*

Altri ancora dicono che Cristo si dichiarò Prencipe temporale, quando ordinò a' discepoli mandati per

pigliare l'asinello di rispondere à chi domandarebbe loro, che ne volevano fare, *quia Domino necessarius est. Marc.* 11. Mà non si può tirare alcuna conseguenza da ciò per il Principato temporale di Cristo, atteso che ciò serve per mostrar solo la povertà del Signore del Cielo, e della terra, già che aveva bisogno d'un' Asino d'altri, come spiegano i Dottori. Poiche se avesse voluto servirsi dell' autorità di Prencipe, non avrebbe detto questa ragione, *quia Domino necessarius est*, mà *quia Dominus ita præcipit*.

Vari altri in fine dicono che Cristo esercitò l'autorità di Prencipe temporale quando fece la sua entrata publica in Gierusaleme. A' che riferisce il Vangelo la profezia: *Ecce Rex tuus venit tibi mansuetus sedens super Asinam, & super pullum filium Asinæ.*

Mà se si vuol considerare quest' azione, si conoscerà che Cristo, ancorche Rè, e Messia promesso a' Giudei, in vece d'esercitare la potestà di

Prencipe Temporale fece conoſce-
re il contrario al popolo di Gieru-
ſaleme con un' entrata sì ſemplice,
che il ſuo Regno non era di queſto
mondo, come diſſe poi à Pilato; mà
un Regno ſpirituale, ed eterno; Po-
ſciache in vece che i Prencipi tem-
porali entrano nelle loro Città con
pompa, e magnificenza, egli entrò
in Gieruſaleme sì ſemplicemente:
ſedens ſuper aſinam.

PROPOSIZIONE TERZA.

Non avendo Criſto mai eſercitato l'autorità di Prencipe Temporale, non vi è veriſimilitudine à dire che abbia laſciato tal' Autorità à S. Pietro, e ſuoi Succeſſori, che ſono ſuoi Vicari. Atteſo che il Vicario non puol' eſſere più di quello, che rappreſenta, e di cui tiene la vece.

Dominico Soto *l.4. ſent.* parlan-
do di queſta materia, e Bellarm. *de
auct. Papæ* dicono che ſi ſtupiſcono
dell' ardire di alcuni Canoniſti che
ſenza alcuna ragione, ned autorità
del nuovo Teſtamento, aſſicurano,
che il Papa *eſt Dominus totius Orbis:*

directè in temporalibus. Dottrina non solamente mal fondata, mà ancora scandalosa. Sò che alcuni oltre l'autorità de' Canoni, che sono leggi umane di minor forza, che le divine citano S. Tomaso d'Aquino *de Regim. Princ. c.* 10. *&* 19. dove dice che il Papa *est Dominus totius orbis in Temporalibus, & Spiritualibus.* Mà quel libro non è di S. Tom. come prova *Bellarm.* nel suo libro *de potest. Papæ.* Poiche l'autore del libro *l.* 3. *c.* 20. fà menzione della successione d'Adolfo Imperadore à Rodolfo nell'anno 1292. e della successione d'Alberto doppo Adolfo nel 1299. E S. Tomaso era morto l'anno 1274.

Citano un' altro passo di S. Tomaso *l.* 2. *sent. dist.* 44. dove dice: *esse in summo Pontifice apicem utriusque potestatis, temporalis, & spiritualis.* Mà nel leggere il testo si può vedere essere egli stato d'opinione contraria. Atteso che avendo detto che ne' temporali si deve ubbidire al Prencipe Temporale più tosto che allo spirituale, e che al contrario

nelle spirituali è meglio ubbidire al Prencipe Spirituale, che al Temporale, conchiude dicendo: se non fosse che, avendo l'una, e l'altra giuridizione nelle Provincie, che gli sono soggette, deve essere ubbidito in ambidue li modi.

Per snervare la nostra proposizione, alcuni dicono, che Alessandro VI. divise le Indie trà i Rè di Spagna, e di Portogallo, perche egli ne era legitimo Signore temporale in qualità di Vicario di Cristo; e per la stessa ragione Leone III. aveva dato l'Impero d'Occidente à Carlo Magno. Mà s'ingannano molto. Poiche Alessandro non lo fece, come Signore, mà come Arbitro eletto da que' due Rè per terminare le loro controversie, che avevano per la navigazione di que' Mari, come costa dalle Storie.

Per Leone III. è vero, che sendo quel Papa stato scacciato dal Popolo Romano, e ristabilito poi da Carlo Magno, fece che il Popolo lo proclamò Imperadore, come narra Pla-

tina. Cosa che alcuni storici attribuiscono al Popolo Romano, che, vedendo l'Impero mal governato da' Greci, elesse sendo l'uso antico un' altro Imperadore. Altri dicono, ora, che sendosi Carlo appoderato dello Stato, comprò il titolo d'Imperadore da Irene Imperadrice, e poi da Niceforo, ora che Irene, e Niceforo s'accontentarono di tal divsione, Siasi come si sia, è cosa certa che il Papa, ch'era stato scacciato da Roma, e non possedeva niente, non diede in alcun modo l'Impero d'Occidente à Carlo, che l'aveva già conquistato per ragione di guerra. Ed è ancora incerto, se gli diede ned anche il titolo. Del resto bisogna rispondere à questa obiezione, ed à tutte le altre, fattibili contro la nostra proposizione, che non avendo il Papa ricevuto da Cristo alcuna potestà *in temporalibus*, come abbiamo detto, e dirò più chiaro nella proposizione seguente, se però hà esercitato una simile potestà, bisogna che l'abbia fatto, ò

dì consenso degl' interessati; ò perche hà qualche potestà temporale in un modo delli quattro allegati. Mà non s'inferisce da ciò che Cristo gl abbia mai dato tal potere *directè in temporalibus.* Oltre che molti fanno cose, delle quali stentarebbero à trovare in virtù di che le fanno.

PROPOSIZIONE QUARTA.

L'autorità promessa da Cristo à S. Pietro sotto la metafora delle Chiavi, è puramente spirituale.

Dice il Salvadore: *tibi dabo claves Regni Cœlorum*, e non dice *Regni Terrarum.* E la ragione c'insegna quanto dice l'Inno della Chiesa: *Non eripit mortalia, qui regna dat Cælestia.* Imperò che la maniera di governare i Regni temporali era stata stabilita da Dio, che ne è il Monarca Universale, nel principio del mondo. Sì che Cristo non fondò la sua Monarchia temporale, mà solo la spirituale, come si vede in S. *Ioh. c.* 20. dove avendo detto, essergli stato dato ogni potere in Cielo, ed in terra: *Data est mihi omnis potestas in Cælo,*

& in Terra, lo dà nondimeno con restrizione à S. Pietro, ed agli Apostoli. *Insufflavit in eos, & dixit, Accipite Spiritum Sanctum; quorum remiseritis peccata, remittuntur eis: & quorum retinueritis, retenta sunt.*

D'onde siegue evidentemente, che l'autorità del Papa è tutta spirituale, e si stende solo sulle anime, e sulla remissione de' peccati secondo le parole della orazione, che la Chiesa dice à S. Pietro. *Qui Beato Petro potestatem animas ligandi, atque solvendi tradidisti.* Ecco dunque un potere limitato, come hò detto.

Per quello della scommunica dato allo stesso Apostolo, è condizionato. *Si peccaverit in te frater tuus..... Si Ecclesiam non audierit sit tibi sicut Ethnicus, & publicanus. Matth. 18.* Cristo dà in questo luogo l'autorità di scommunicare, mà supposto il peccato, e l'ostinazione del peccatore.

PROPOSIZIONE QUINTA.

Ancorche alcuni credino, che l'Immunità Ecclesiastica sia de jure divi-

no, *l'opinione contraria, che tiene essere solamente* de jure humano è *migliore, e più conforme alla Sagra Scrittura, a' SS. Padri, ed alle Storie.*

Imperò che oltre quello, che abbiamo detto nella prima proposizione, che i Sacerdoti della legge antica erano soggetti al Prencipe secolare, e l'esempio, che abbiamo di Salomone, che privò Abiatar del sommo Sacerdozio, 3. *Reg. c.* 2. Al tempo della primitiva Chiesa non si vede nè meno un privilegio solo, fino al tempo di Giustiniano Imperadore, di esenzione concesso agli Ecclesiastici. S. Paolo rispose à Festo, che lo voleva giudicare, che ne appellava à Cesare, da chi doveva essere giudicato. *Ad Tribunal Caesaris sto, ibi me oportet judicari. Caesarem appello. Act. Apost.* 25. E per lasciare un' infinità d'altri esempj basta di vedere la vita di Ottone I. Imperadore, Prencipe Catolichissimo, dove si legge, che di sua propria autorità depose Giovanni Papa XII. perche era ribaldissimo.

Mà se l'immunità Ecclesiastica è di diritto divino, perche Adriano Papa I. vuole egli che Carlo Magno abbia l'autorità d'eleggere i Papi? *Cap. Hadrianus.* Il che fece similmente Leone VIII. in favore d'Ottone I, come si vede *dist. 63. Can. In Synodo*.

Questa dottrina non è solamente di S. Paolo, come hò provato nella proposizione prima; mà ancora di S. Gio. Grisostomo, di S. Tomaso, di Dom. Soto *dist. 15. l. 4. sent.* di Covaruvias Canonista Eccellente *c. 31. pract. 9.* che cita in favore della sua opinione Innocenzo Papa III. Alciato, Ferrarese, Medina, e molti altri. Per Soto, e Covaruvias si deve far stima delle loro opinioni in queste materie, atteso che ânno scritto ambidue doppo il Concilio di Trento. E la loro dimostrazione è efficacissima, perche oltre la testimonianza affirmativa di S. Paolo, di S. Gio. Grisostomo, di S. Tomaso, e l'uso della primitiva Chiesa, portano ancora due argumenti ne-

gativi di grandissima forza, e sono. Se i Chierici, ed i beni Ecclesiastici sono esenti dalla potestà secolare di ragione divina, dove si trova questa ragione? In quale Vangelo, in qual lettera Apostolica, in qual luogo del Testamento nuovo, ò vecchio? L'altro è, che nessun Prencipe secolare Cristiano, che hà per iscopo il riposo, ed il buon governo del suo Stato, non si cura delle pretensioni degli Ecclesiastici, mà lascia loro godere le esenzioni, che gli piace, ed impedisce loro il godere quelle, che non istima bene, che abbino.

E quantunque alcuni sotto nome di legge umana, intèndino il Canone nondimeno secondo la dottrina della prima proposizione, bisogna da ciò intendere il Privilegio del Prencipe, ò l'uso che il Prencipe hà ben voluto dissimulare; od in fine il Canone ricevuto, il qual non è superiore al *jus* divino. Si che il Prencipe secolare, avendo *de jure divino* un poter' assoluto sovra tutti li soggetti, non concepisco come tal po-

testà gli puol essere, ò sminuita, ò levata dal Canone, che è un *jus* umano; sendo una regola commune trà Giuriconsulti, che nella concorrēza di due diritti, il minor cede all' altro. *Quotiescunque concurrunt duo jura, minus cadere debet majori.*

PROPOSIZIONE SESTA.

Il Prencipe di Venezia, come Signore Legitimo, e Naturale del suo Stato, dove non hà mai conosciuto altro superiore, che Dio per il temporale, non pecca in modo alcuno nel far leggi circa i beni Ecclesiastici, che sono nel suo Dominio; nè nel gastigar' i Chierici per colpe enormi; nè coll' impedire che i beni secolari non passino nelle loro mani; Atteso che hà tal potestà da Dio immediatamente, che ne è in possessione da tempo immemorabile, e che non se ne è mai spegliato, nè per alcun privilegio concesso agli Ecclesiastici, nè per alcun Canone ricevuto in pregiudicio delle sue ragioni.

La ragione di ciò è, perche chi non viola alcuna legge, non pecca, anco meno chi osserva la legge. Non

è altresì peccato di difender il suo, e non si è tenuto punto di seguire l'opinione di quelli, che tengono, che l'esenzione Ecclesiastica è di ragione divina. Poiche ogni Cristiano hà la libertà di tenere l'opinione, che gli piace, pur che sia Catolica. Non vi è anche peccato à seguire l'opinione ragionevole d'un dottore particolare contro il torrente della moltitudine, come lo prova Navar. ne' suoi Preludi. Dunque con maggior ragione non sarà peccato di seguire la dottrina di S. Paolo, e di tanti celebri Dottori allegati nella proposizione Prima, e Quinta. E per dire ingenuamente la verità, non posso scusar' quegli, che tengono che l'Immunità Ecclesiastica è di *jus* divino, sembrandomi, che parlino senza fondamento, e senza giudicio, ed oltre ciò che si lascino trasportar troppo dalla adulazione.

PROPOSIZIONE SETTIMA.

La Signoria Serenissima di Venezia, non avendo peccato col fare gli ordini specificati nella proposizione precedente,

la sentenza di scommunica publicata contr'essa da Paolo Papa V, è nulla, non solo di diritto positivo, mà ancora Divino

Ella è nulla di diritto positivo, perche il Papa, non hà osservato l'ordine * prescritto dal Canone *de sent. excomm. in 6.* come lo dice la protesta; e di diritto divino, perche l'autorità di scommunicare è condizionata, *si peccaverit in te frater tuus.* Si che non vi è scommunica, dove non vi è peccato, e la sentenza fulminata contro d'essi, che non ne ânno fatto, è nulla. *Ex defectu materiæ.* Che alcuno non sia dunque così semplice di pensare che la Republica pecchi per non voler' ubbidire al Papa, e per esser' intrepida nella sua resoluzione, quantunque d'altrove non abbia peccato nel sostenere la sua ragione. Poiche non è ned ostinazione, nè disubbidienza il difendere una causa giusta, e buona, e non è peccato, di non ubbidire à cose, che ci vengono commandate senza ragione.

* Vedisi Frà Paolo nelle sue considerazioni.

PROPOSIZIONE OTTAVA, ed Ultima.

E' vero, che S. Gregorio Papa dice, che la sentenza del Giudice, ò del Pastore, giusta, od ingiusta è sempre à temere. Sententia Pastoris sive justa, sive injusta, timenda. *Mà ciò non fà niente al proposito nostro.*

Perche vi è gran differenza trà una sentenza ingiusta, ed una nulla, come lo mostrano *Navar. de Censuris Ecclesiæ* c. 27. e Dom. Soto 4. *sent. dist.* 22. dicendo che la sentenza ingiusta è da temersi, mà la nulla non deve osservarsi. Così le censure publicate da Paolo V. sendo nulle, e senza fondamento, come abbiamo provato, noi stimiamo, che non le dobbiate osservare, e che voi facciate le funzioni solite del vostro Ministero. Poscia che quantunque Navarra dica: *Sententia invalida, seu nulla nihil aliud operatur in foro interiori, sive exteriori, quam quod obligat excommunicatum ad servandum eam, quoad populus sibi persuadeat, vel persuadere debeat. causas nullitatis,*

propter scandalum loc. cit. Tal dottrina è in nostro favore, atteso che la causa della nullità dell' Interdetto di Venezia è notoria à tutto il Popolo, od almeno lo deve essere per la protesta fatta dal Senato contro il Monitorio. Si che non solamente non si deve temere scandalo, che al contrario i Popoli sono stati scandalizzati della resoluzione à certi Religiosi pigliata, ò per ignoranza, ò per passione di partire dalla Città, più tosto di continuare à celebrarvi gli Ufficj divini, come era stato loro commandato dal Prencipe; massime che si sono fatto una legge à loro capriccio. *Ipsi sibi fuerunt lex,* non avendo voluto seguir l'esempio della Chiesa Catedrale, delle parocchie, e di tutte le più antiche Religioni della Città. Doppo che si ponno dir loro le parole di Cristo. *Expediret ut suspenderentur molæ asinariæ in colla eorum, ut non scandalizarent pusillos istos.* Oltre che è *de jure naturæ,* cioè divino di difendere la libertà del suo Prencipe natura-

le, come di quello, che mantiene la tranquillità publica, e la Religione. In vece che le sentenze Ecclesiastiche sono solamente *de jure positivo*, che deve cedere all'altro, sovra tutto quando la nullità della sentenza è manifesta. Così s'ingannano quegli, che s'imaginano che in questo affare si tratta della fede, poiche non si tratta che de' i costumi. E se si trova qualche cosa nella Scrittura Sagra circa questa materia (che ne sarebbe allora una di fede) è l'opinione della Serenissima Signoria, che è insegnata espressamente da S. Paolo. Voi non avete dunque, che à continuare di celebrare, e, fare quanto facevate prima delle Censure del Papa, à fine d'evitare lo scandalo, che dareste nel separarvi senza motivo dal vostro capo, cioè dal vostro Prencipe Naturale, e legitimo in una controversia di giuridizione. Oltre che *sententia nulla minimè est observanda, cum constat de nullitate*. E per questo conchiudo che tutti quegli,

che non udiranno la messa ogni giorno di festa, peccaranno mortalmente, atteso che non avranno causa legitima per non andarvi, sendo la sentenza nulla; e facendosi per altro questo sagrificio per tutto. *Noli agnoscere timorem, ubi non est timor. Noli trepidare ubi non est timor.* Fate in modo che non si dica di voi, che sete sempre stati fedelissimi al vostro Prencipe, ed alla Serenissima Republica. *Filij matris meæ pugnaverunt contra me.* E ricordatevi del commando dell' Apostolo. *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. Necessitati subditi estote, non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. Rom.13.* Quando vi faccio quest' esortazione non è ch'io sia in dubbio in alcun modo della vostra costanza poiche son sicurissimo, che sete pronti, come tutti i vostri Concittadini, di sagrificare la vostra vita per il servizio del Prencipe vostro. Mà pretendo solamente di confirmarvi colla mia risposta nella opinione, che avete della giu-

ſtizia della ſua cauſa, e de' ſuoi ordini.

In fine devo dirvi, che ſe il Senato hà commandato ſotto pena della vita à tutti li Religioſi di tenere le loro chieſe aperte, e di fare il ſervizio Divino, come prima, non è ſtato per timore, che abbia avuto, che quegli, che ſeguono la buona dottrina, e che ânno i dovuti ſentimēti, non ceſſino di celebrare, e di fare le funzioni ſolite del loro Miniſtero; mà affinche neſſuno ſe ne eſentaſſe per una pavra vana in una Città, che è ſempre ſtata Catolica, e che fà profeſſione d'eſſerla oggidì più che mai. Oltre che potendo l'interrozione del ſervizio divino, e degli eſercizi ordinari di pietà cagionare molti mali, toccava al Prencipe di provedervi quāto gli era poſſibile. Potrei addurre varie ragioni, ed autorità in mio favore, mà le tralaſcio per non attediare, maſſime che ſpero metter' in breve in luce un libro Latino dell' autorità dell' Prencipe ſecolare, dove tratto ampiſſimamente di queſta

materia. Voi potete frà tanto riferirvi al famoso Dottore Navarra, che conferma quanto hò detto, e particolarmente *in cap. Novit. de judiciis notab. 3. & in Man. c. 27. de Censuris*. E per non allontanarvi punto voi non avete, che à tenervi fermo in questa dottrina. Che gli Ecclesiastici non godono le loro immunità, ed esenzioni *jure divino*, mà che le tengono *ex privilegio Principum*, di pura grazia, e favore de' Prencipi, che sono sempre in istato di ritrattare, sminuire, o aumentare tai privilegi, ed esenzioni, come piace loro, quando vi và dell' interesse loro, e dell' utilità dello Stato; Come fà il Papa per le sue indulgenze, e per tutte le altre grazie spirituali, che concede, revoca, aumenta, ò sminuisce, secondo la sua volontà. E come questa dottrina non è mia, mà semplicemente quella de S.S. P.P. e Dottori Catolici, non aggiugnerò niente di più per confirmarla. Dio vi mandi tutta la consolazione, che voi desiderate.

IL FINE.

TAVOLA

TAVOLA

Delle cose contenute nel Supplimento della Storia del Governo di Venezia.

L 3 *manii*

IL FINE.